

# L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

## Sindacale Sicurezza sul lavoro

Attività nello sport  
Il primo Ccnl



## Bandi e finanziamenti

Inail:  
il bando Isi



## Ambiente Politiche energetiche

Sistri:  
aggiornamento



## Commercio estero

Diritti doganali  
pagati con bonifico



## Tributario

Legge di stabilità  
Novità fiscali



## Formazione e studi

Urbanistica: le alternative  
ai centri commerciali



## Legale

Legge di stabilità  
Vari provvedimenti



**Unione**  
**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA  
MILANO • LODI • MONZA E BRIANZA

Organo di Informazione e Documentazione  
di Unione Confcommercio Milano, Lodi e Monza Brianza  
N° 271 - Febbraio 2016 - Anno LVIII Una copia € 0,568

## Indice

### LEGGI DECRETI CIRCOLARI

#### Contratti di lavoro

- ▶ Rinnovo Ccnl impianti sportivi ..... Pag. 1

#### Rapporti di lavoro

- ▶ Indennità lavoratori call center ..... Pag. 3
- ▶ Criteri per individuare i Ccnl più rappresentativi ..... Pag. 6
- ▶ Inail: bando Isi 2015 ..... Pag. 7
- ▶ Contributo di solidarietà. Regime contributivo previdenziale. .... Pag. 9
- ▶ Disoccupazione e politiche attive ..... Pag. 10
- ▶ Legge di stabilità ..... Pag. 20

### GIURISPRUDENZA

#### Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

- ▶ Mobbing ed elementi di prova ..... Pag. 26

#### Estinzione del rapporto di lavoro

- ▶ Malattia e licenziamento ..... Pag. 26

## In primo piano

### CONTRATTI DI LAVORO

#### Sottoscritto il Ccnl degli impianti e delle attività sportive profit e no profit

Il 22 dicembre 2015 è stata sottoscritta tra la Confederazione dello sport, con l'assistenza di Confcommercio Imprese per l'Italia cui aderisce, e Slc Cgil, Fisascat Cisl e Uilcom Uil l'ipotesi di accordo del primo Ccnl per la regolamentazione dei rapporti di lavoro subordinato nel settore degli impianti e delle attività sportive profit e no profit, che ha validità dal 22 dicembre 2015 al 31 dicembre 2018.

In attesa della realizzazione delle consultazioni da parte delle organizzazioni sindacali e della ratifica da parte degli organi confederali, come previsto dall'art. 10 dello Statuto, e ferma restando in ogni caso l'immodificabilità del testo sottoscritto, sono immediatamente applicabili le disposizioni di seguito indicate a tutti i lavoratori assunti dal 22 dicembre 2015, mentre per i lavoratori già in forza al momento della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo tali previsioni saranno integrate con quelle contenute nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del Ccnl medesimo. ▶

**Parte economica***Retribuzione nazionale conglobata*

Sono state definite le seguenti tabelle retributive vigenti dal 22 dicembre 2015 fino al 31 dicembre 2018 da corrispondere per 13 mensilità:

Livelli	Importi €
Quadri	1716,37
I	1635,12
II	1488,04
III	1341,30
IV	1229,82
V	1158,94
VI	1093,06
VII	1007,51

*Elemento distinto della retribuzione*

È stato istituito un elemento distinto della retribuzione, collegato alla presenza e da corrispondere per 12 mensilità, non incidente su nessun istituto differito, compreso il trattamento di fine rapporto, secondo le seguenti misure:

Livelli	Valore Edr €
Quadri	4
1°	4
2°	3,5
3°	3,5
4°	3,5
5°	3
6°	3
7°	3

**Bilateralità e welfare contrattuale***Bilateralità*

Dal 1° gennaio 2017 verrà costituito un Ente bilaterale unico nazionale al quale le parti hanno assegnato rilevanti attività in materia di apprendistato, contratti a tempo determinato, anche stagionali e figure professionali. All'interno dell'ente bilaterale nazionale verrà costituito anche l'osservatorio nazionale.

Per il funzionamento e lo svolgimento degli scopi viene previsto un contributo fisso annuale pari ad euro 5 per ciascun lavoratore a tempo indeterminato, a carico del datore, e a euro 3 a carico del lavoratore.

### Welfare

Nel Ccnl sono stati introdotti gli istituti di welfare contrattuale tipici del sistema Confcommercio. In particolare, è stato individuato quale fondo di assistenza sanitaria il Fondo Est, cui le parti chiederanno di aderire dal 1° luglio 2016 a parità di contribuzione.

### Classificazione

È stato introdotto un sistema classificatorio in linea con le esigenze del settore, mediante la distinzione fra le figure di operatore sportivo, per le quali è stato preso in riferimento anche il Sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (Snaq), e quelle di operatori complementari dello sport.

### Mercato del lavoro

È stato disciplinato il contratto di apprendistato, nelle tre diverse tipologie, valorizzando, tuttavia, il professionalizzante che rappresenta uno degli strumenti più importanti per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

Con riferimento al contratto a tempo determinato sono stati previsti specifici limiti numerici e percentuali, direttamente collegati alla dimensione dell'unità produttiva ed è stato, inoltre, normata la stagionalità, riconducendola a tutte le imprese del settore che nel corso dell'anno di riferimento interrompano la loro attività complessiva per un periodo continuativo non inferiore a 60 giornate.

### Orario di lavoro

Si evidenzia una nuova regolazione per la flessibilità dell'orario di lavoro, più immediata e senza costi, che consente alle imprese direttamente con il Ccnl, il superamento dell'orario contrattuale fino a 44 ore per 16 settimane, senza maggiorazione di straordinario per le ore prestate oltre l'orario settimanale, se recuperate entro 12 mesi dall'avvio del programma di flessibilità.

## RAPPORTI DI LAVORO

### Indennità per i lavoratori del settore dei call center

Il ministero del Lavoro, con circolare n. 31 del 30 novembre 2015, fornisce chiarimenti in merito all'indennità riconosciuta ai lavoratori delle aziende del settore dei call center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale (Lavoronews n. 73/2015).

In particolare, la circolare ministeriale prende in esame il quadro normativo, l'ambito applicativo, la misura del trattamento, la causale d'intervento, la contribuzione addizionale, la contribuzione figurativa, il trattamento di fine rapporto e il procedimento amministrativo.

- CIRCOLARE n. 31 del ministero del Lavoro del 30 novembre 2015. **Decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze n. 22763 del 12 novembre 2015, relativo al finanziamento di misure di sostegno al reddito in favore di lavoratori del settore dei call center, in attuazione del comma 7 dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.**

### 1. Quadro normativo

Il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", di seguito decreto legislativo n. 148 del 2015, ha previsto al comma 7 dell'articolo 44 che, con decreto del ministro Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle Finanze, venisse disciplinata la concessione di misure per il sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call center, nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno 2015 di 5.510.658 per l'anno 2016.

Il decreto interministeriale n. 22763 del 12 novembre 2015 ha dato attuazione alla normativa sopra richiamata.

Acquisito il parere dell'ufficio legislativo prot. 29/0005799 del 30 novembre 2015, con la presente circolare si forniscono le indicazioni e i chiarimenti operativi in merito alla nuova indennità riconosciuta in favore dei lavoratori del settore del call center.

### 2. Ambito applicativo

L'indennità di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale n. 22763 del 12 novembre 2015 deve essere corrisposta in favore di tutti i lavoratori appartenenti all'azienda.

Con riferimento all'articolo 1 del decreto interministeriale citato si evidenzia che il trattamento può essere richiesto soltanto dai soggetti giuridici qualificati come imprese, così come individuate dall'articolo 2082 del codice civile.

Per quanto riguarda i lavoratori beneficiari si fa riferimento, infine, all'articolo 1 e all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

### 3. Misura del trattamento

Per quanto riguarda la misura del trattamento si fa riferimento all'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

### 4. Causale d'intervento. Crisi aziendale

- a) L'articolo 2 del decreto interministeriale citato precisa che l'indennità di cui all'articolo 1 possa essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale. La crisi è valutata sulla base degli indicatori economico-finanziari complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, dai quali deve emergere un andamento a carattere involutivo; l'impresa deve presentare una specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico-finanziaria. Deve essere, inoltre, verificato, in via generale, il ridimensionamento – o quantomeno la stabilità dell'organico aziendale nel biennio precedente e deve altresì riscontrarsi di norma, l'assenza di nuove assunzioni.
- b) L'azienda deve presentare un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale, definisca gli interventi correttivi intrapresi o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna unità aziendale interessata all'intervento. Il programma di risanamento deve essere finalizzato a garantire la continuazione dell'attività e la salvaguardia, seppure parziale, dell'occupazione. L'impresa, qualora durante il periodo di fruizione del trattamento o al termine dello stesso preveda esuberi strutturali, deve presentare un piano di gestione degli stessi.
- c) L'indennità può essere concessa, altresì, quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente a un evento improvviso e imprevisto, esterno alla gestione aziendale. In tal caso, l'impresa deve rappresentare l'imprevedibilità dell'evento che ha causato la crisi, la rapidità con la quale l'evento ha prodotto gli effetti negativi, la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione dell'azienda.
- d) Possono far ricorso al trattamento con causale di crisi aziendale le imprese che siano state ammesse a una procedura concorsuale in cui sia stata disposta la continuazione dell'attività, purché in possesso dei requisiti di cui al presente punto 4).

## 5. Contributo addizionale

Si applica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che stabilisce l'applicazione di un contributo addizionale obbligatorio a carico delle imprese che vengono ammesse al trattamento di integrazione salariale in misura diversa rispetto a quella prevista dalla normativa previgente.

## 6. Contribuzione figurativa

Si applica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

## 7. Trattamento di fine rapporto

A seguito dell'abrogazione della legge 8 agosto 1972, n. 464 da parte dell'articolo 46, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 148 del 2015, le quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa sono a carico del datore di lavoro.

## 8. Procedimento amministrativo

a) Per l'ammissione al trattamento l'azienda deve sottoscrivere un accordo in sede governativa presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali – Divisione VI e successivamente, entro tempi congrui, deve presentare la relativa domanda di concessione di trattamento alla direzione generale degli ammortizzatori sociali e lo – Divisione III, via Fornovo 8 – 00192 Roma, a mezzo posta raccomandata a/r oppure con posta elettronica certificata all'indirizzo [DGammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it](mailto:DGammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it).

La domanda, corredata del verbale di accordo e dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario, deve contenere i dati relativi all'azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola Inps, i dati anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l'accesso al trattamento con l'indicazione del programma di crisi aziendale come descritto al punto 4) della presente circolare con il piano di risanamento, l'autodichiarazione relativa ai requisiti di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale citato e il nominativo del referente della domanda con l'indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail.

È possibile scaricare il fac-simile di domanda dal sito istituzionale del ministero del Lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) – Area lavoro – Ammortizzatori sociali – Concessioni in deroga.

b) L'azienda deve indicare nella domanda se opta per il pagamento anticipato della indennità da parte dell'Inps oppure per il pagamento diretto da parte dell'azienda stessa.

c) La domanda di concessione dell'indennità deve essere presentata in unica soluzione contestualmente al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio. La concessione della predetta indennità avviene con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per l'intero periodo richiesto. Fatte salve eventuali sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano necessarie a fini istruttori, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'azienda.

d) Le Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio, nei tre mesi antecedenti alla conclusione dell'intervento, procedono alle verifiche finalizzate all'accertamento degli impegni aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e lo Divisione III entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento. Nel caso in cui dalla relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall'azienda, il procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di cui al punto c), si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie ai fini istruttori.

e) L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, o in mancanza le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.

## Il ministero del Lavoro fissa i criteri per individuare i Ccnl comparativamente più rappresentativi

Il ministero del Lavoro con interpello del 15 dicembre 2015, n. 27, chiarisce la corretta interpretazione della disposizione contenuta nel Jobs Act relativa alle “collaborazioni”.

In particolare, il Dlgs 81/2015 prevede che “dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.

Tale disposizione non trova applicazione con riferimento: “alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore (...)”

Il ministero del Lavoro precisa che il legislatore ha inteso in più occasioni collegare determinati effetti giuridici esclusivamente agli accordi collettivi sottoscritti da organizzazioni in possesso del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi, con l'evidente finalità di sollecitarne l'adozione.

A titolo esemplificativo, ai fini della fruizione di “benefici normativi e contributivi”, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, solo l'applicazione dei Ccnl “stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” consentono la fruizione di tali benefici.

Lo stesso ministero aveva già sintetizzato i parametri, elaborati dalla giurisprudenza, a cui occorre fare riferimento ai fini della corretta verifica comparativa del grado di rappresentatività delle associazioni (imprenditoriali e dei lavoratori), tra i quali il numero complessivo delle imprese associate, dei lavoratori occupati, la diffusione territoriale ecc.

Anche il Tar del Lazio ha recentemente confermato come l'avverbio “comparativamente” introduca un elemento di confronto, con la conseguenza che la maggiore rappresentatività delle organizzazioni stipulanti accordi collettivi vada determinata in base ad una valutazione comparativa dei citati parametri.

Con l'interpello si afferma che l'applicazione di un Ccnl che non sia sottoscritto da associazioni comparativamente più rappresentative comunque comporterà l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni.

Recentemente sono stati siglati accordi collettivi in tema di contratti di collaborazione (in particolari settori quali i call center, gli asili nido, le attività di formazione ecc.) da soggetti che non sono comparativamente più rappresentativi.

Alla luce di quanto sancito dal ministero del Lavoro e dalle ultime pronunce giurisprudenziali, riteniamo opportuno sensibilizzare le imprese rispetto alle conseguenze derivanti dall'applicazione di contratti collettivi privi di efficacia, che potranno essere contestati in fase di verifiche ispettive o di vertenze da parte dei lavoratori.

### ► RISPOSTA del ministero del Lavoro a interpello n. 27 del 15 dicembre 2015. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004. Applicazione dell'articolo 2, comma 2, Dlgs n. 81/2015.**

L'Assocontact ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell'art. 2, comma 2 lett. a), Dlgs n. 81/2015.

In particolare, si chiede quali siano gli elementi necessari per qualificare l'accordo collettivo previsto dalla disposizione citata come accordo stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali e dell'ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare si fa presente che, ai sensi dell'art. 2 sopra citato a decorrere “dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferi-

## Sindacale / Sicurezza sul lavoro

mento ai tempi e al luogo di lavoro. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore (...).

Al riguardo, fermo restando il principio di "libertà sindacale" e le declinazioni che di esso ha dato la giurisprudenza, va osservato che il legislatore ha inteso in più occasioni collegare determinati effetti giuridici esclusivamente agli accordi collettivi sottoscritti da organizzazioni in possesso del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi, con l'evidente finalità di sollecitarne l'applicazione.

Ciò avviene, a titolo esemplificativo, ai fini della fruizione di "benefici normativi e contributivi". Ai sensi dell'art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006, infatti, solo l'applicazione di contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, "stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale" consentono, unitamente ad altre condizioni di legge, la fruizione dei citati benefici.

In relazione a quanto sopra questo dicastero ha ritenuto opportuno riepilogare, con proprie circolari del 9 novembre 2010 e del 6 marzo 2012, nonché con circolare n. 13 del 5 giugno 2012, gli indici sintomatici già indicati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, cui occorre fare riferimento ai fini della verifica comparativa del grado di rappresentatività in questione:

- numero complessivo dei lavoratori occupati;
- numero complessivo delle imprese associate;
- diffusione territoriale (numero di sedi presenti sul territorio e ambiti settoriali);
- numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti.

Sul punto, il giudice amministrativo (cfr. Tar Lazio sent. n. 08865/2014), nel confermare la legittimità delle indicazioni fornite da questa amministrazione, ha peraltro evidenziato come l'avverbio "comparativamente" introduca un elemento di confronto tra i predetti parametri, con la conseguenza che la maggiore rappresentatività delle organizzazioni stipulanti accordi collettivi è desunta da una valutazione comparativa degli indici sintomatici di cui sopra. Le medesime argomentazioni sono state riprese dallo stesso Tar del Lazio, sez. Terza bis, nella sentenza n. 8765/2015 nella parte in cui nuovamente avalla il criterio seguito dal ministero per l'individuazione in termini comparativi della maggiore rappresentatività basato dunque sui "tradizionali parametri quali il numero delle imprese associate, dei lavoratori occupati, la diffusione territoriale, la partecipazione effettiva alle relazioni industriali".

Pertanto, in linea con le osservazioni sopra formulate ed in risposta al quesito avanzato, si ritiene che l'esclusione di cui all'art. 2, comma 2, Dlgs n. 81/2015 operi in relazione alle sole collaborazioni che trovano puntuale disciplina in accordi sottoscritti da associazioni sindacali in possesso del maggior grado di rappresentatività determinata all'esito della valutazione comparativa degli indici summenzionati.

Di converso, l'eventuale applicazione di un diverso contratto collettivo non impedirà l'applicazione dell'art. 2 citato cosicché, a partire dal 2016, ai rapporti di collaborazione "che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro" ancorché disciplinati da un contratto collettivo (evidentemente privo dei requisiti in questione) – si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

## Isi 2015 - Nuovo bando Inail per il finanziamento di iniziative per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

L'Inail ha pubblicato il nuovo bando Isi 2015 per il finanziamento di iniziative per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.



I progetti oggetto dell'agevolazione sono:

1. investimento;
2. adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
3. bonifica di materiali contenenti amianto. Questa tipologia rappresenta la novità del presente bando e ad esso è attribuito il 30% dello stanziamento.

L'entità complessiva del finanziamento è pari a 279.269.986 euro, di cui 193.388.990 euro destinati ai progetti di investimento e ai progetti relativi alla responsabilità sociale delle imprese; mentre 82.880.996 euro sono destinati ai progetti relativi alla bonifica dell'amianto.

L'incentivo è costituito da un contributo in conto capitale pari al 65% dei costi ammissibili sostenuti e documentati per la realizzazione del progetto. Il contributo è compreso fra un minimo di 5.000 euro ed un massimo di 130.000 euro. Il predetto limite minimo non è previsto per le imprese fino a 50 lavoratori che chiedono il finanziamento per i modelli di organizzazione e di gestione.

Per i progetti che comportano un contributo superiore a 30.000 euro è possibile chiedere un'anticipazione pari al 50% dell'importo del contributo stesso, previa costituzione di garanzia fideiussoria a favore dell'Inail.

Sono escluse le imprese ammesse al contributo Inail relativamente ai precedenti avvisi pubblici 2012, 2013 e 2014 e al bando Fipit 2014 (Finanziamento alle imprese per progetti di innovazione tecnologica dei settori agricoltura, edilizia e lapidei).

Gli avvisi regionali sono pubblicati nel sito Inail.

Per la fase di compilazione e di invio delle domande, è confermata la procedura già utilizzata nel precedente bando.

#### **Prima fase: inserimento online del progetto**

Dal 1° marzo 2016, fino alle ore 18.00 del 5 maggio 2016, nella sezione "accedi ai servizi online" del sito Inail le imprese registrate hanno a disposizione un'applicazione informatica per la compilazione della domanda, che consente di:

- effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
- salvare la domanda inserita;
- effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto "invia".

#### **Seconda fase: inserimento del codice identificativo**

Dal 12 maggio 2016 le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda, effettuandone la registrazione attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto "invia", possono accedere all'interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le identifica in maniera univoca.

#### **Terza fase: invio del codice identificativo (click-day)**

Le imprese possono inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al contributo, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda, ottenuto mediante la procedura di download.

La data e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande saranno pubblicati sul sito Inail a partire dal 19 maggio 2016.

## Regime contributivo previdenziale e assistenziale del contributo di solidarietà

L'art. 5, comma 5, L n. 236/1993, prevede che alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione salariale che stipulano contratti di solidarietà, al fine di evitare riduzioni di personale, viene corrisposto un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo viene ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati e il datore di lavoro può decidere di erogarlo in favore dei lavoratori.

Il ministero del Lavoro, con interpello n. 33 del 22 dicembre 2015, ha precisato che la parte del contributo spettante al datore di lavoro, qualora venga erogato ai dipendenti, non essendo espressamente escluso, concorre a costituire reddito da lavoro dipendente e, in quanto tale, costituisce base imponibile sia ai fini fiscali che contributivi.

► **RISPOSTA del ministero del Lavoro a interpello n. 33 del 22 dicembre 2015. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 art. 5, comma 5, L n. 236/1993 regime contributivo previdenziale e assistenziale del contributo di solidarietà.**

La Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine al regime contributivo previdenziale ed assistenziale da applicare al contributo di solidarietà contemplato art. 5, comma 5, L n. 236/1993, per le aziende non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione salariale. In particolare, l'istante chiede a quale forma di contribuzione sia assoggettabile il contributo spettante all'azienda, laddove quest'ultima decida di erogarlo in favore del lavoratore che in tal modo verrebbe a percepire l'intero trattamento di solidarietà pari al 50% del monte retributivo perso (25% spettante all'azienda + 25% spettante al lavoratore).

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e lo, della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative e dell'ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

Al fine di fornire la soluzione al quesito sollevato, occorre muovere dalla lettura del disposto normativo di cui all'art. 5, comma 5 sopra citato, ai sensi del quale "alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra impresa e i lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali". La norma, infine, specifica che "ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento (...)".

Pertanto, con l'erogazione del contributo integrativo in favore dei lavoratori il legislatore ha inteso compensare la perdita di retribuzione determinata dalla contrazione della prestazione lavorativa in ragione della diminuzione dell'orario di lavoro nella misura della metà del monte retributivo non dovuto. Il contributo in questione, come espressamente previsto dal legislatore, non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, nonché per quanto concerne gli adempimenti di carattere previdenziale e assistenziale.

È altresì possibile che nell'accordo intervenuto tra azienda e rappresentanze sindacali aziendali o unitarie, le parti prevedano che la quota di contributo spettante al datore di lavoro sia devoluto da questi ai lavoratori.

Per quanto concerne tale quota la stessa, in quanto corrisposta "in relazione al rapporto di lavoro", ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Dpr n. 917/1986, concorre a costituire invece reddito da lavoro dipendente e, in quanto tale, costituisce base imponibile sia ai fini fiscali che ai fini contributivi. Del resto tali somme, seppur considerate erogazioni liberali, non sono escluse dall'imponibile contributivo dagli articoli 27 del Dpr n. 797/1955 e 29 del Dpr n. 1024/1965.

Pertanto tali somme, non essendo oggetto di una esclusione espressa, rientrano nella base imponibile ai fini contributivi e costituiscono fonte di una obbligazione contributiva che, di regola, grava tanto sul datore di lavoro quanto sul lavoratore.

Alla luce della indicazione di chiusura della norma (“ai fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell’intera retribuzione di riferimento”) finalizzata, in coerenza con quanto previsto in materia di ammortizzatori sociali, a salvaguardare integralmente la posizione previdenziale dei lavoratori interessati, si deve ritenere che il regime di contribuzione figurativa vada riferito all’ammontare della retribuzione persa dal lavoratore per effetto della stipula dei contratti di solidarietà, a prescindere dalla devoluzione della quota di contributo già assegnata dal datore di lavoro ai lavoratori.

## Lo stato di disoccupazione e politiche attive del lavoro in Regione Lombardia

Il Dlgs n. 150/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive” ha introdotto importanti novità anche operative relative allo stato di disoccupazione dei lavoratori e ai conseguenti percorsi di politiche attive.

In attuazione del decreto legislativo, Regione Lombardia ha sottoscritto il 2 dicembre 2015, con il ministero del Lavoro, una convenzione finalizzata a regolare i rapporti e i rispettivi obblighi con riferimento alla gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.

La convenzione prevede che oltre ai Centri per l’impiego, Regione Lombardia svolgerà alcune funzioni e obblighi in materia di politiche attive attraverso il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati accreditati a livello regionale.

Invece, le attività di gestione della condizionalità, ovvero la decurtazione o la decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito (Naspi, Dis-Coll e indennità di mobilità) nell’ipotesi di mancata partecipazione alle politiche attive, vengono esercitate esclusivamente dai Centri per l’impiego pubblici.

Il ministero del Lavoro con circolare n. 34 del 23 dicembre 2015 ha fornito le prime indicazioni operative in merito ai nuovi adempimenti relativi allo stato di disoccupato e delle misure di politiche attive del lavoro.

Di seguito evidenziamo le principali novità.

### Stato di disoccupazione

Il Dlgs n. 150/2015, all’art. 19, ridefinisce lo stato di disoccupazione stabilendo che sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva attraverso una specifica dichiarazione di immediata disponibilità - Did.

Regione Lombardia, in attesa della realizzazione del portale nazionale, ha definito un modello di Did inserito nel sistema informativo regionale <http://gefo.servizirl.it/dote>.

Nella Did il disoccupato dovrà inoltre indicare l’operatore accreditato scelto presso il quale definire il patto di servizio personalizzato – Psp.

### Patto di servizio personalizzato

L’art. 20, del citato decreto legislativo prevede che:

- il disoccupato beneficiario delle prestazioni del sostegno al reddito (Naspi, Dis-Coll e indennità di mobilità) quando in autonomia o avvalendosi dei patronati presenta la domanda telematica di sostegno al reddito all’Inps, sottoscriverà la dichiarazione di immediata disponibilità contenuta in un apposito box. Entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della

domanda dovrà contattare un centro per l'impiego o un operatore privato accreditato per la conferma dello stato di disoccupazione e per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato – Psp.

- il disoccupato non percettore di sostegno al reddito, allo scopo di confermare il proprio stato di disoccupazione, contatta il centro per l'impiego o l'operatore privato accreditato che ha indicato nella Did entro 30 giorni dalla data di compilazione della stessa. Qualora il disoccupato non si attivi, sarà convocato dal soggetto scelto per la profilazione e la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato - Psp.

### Politiche attive del lavoro

Dopo aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato – Psp il disoccupato accede alle iniziative per la ricerca di nuova occupazione o di riqualificazione professionale con le modalità già previste da Dote unica lavoro – Dul.

Regione Lombardia emanerà appositi avvisi pubblici per la realizzazione delle iniziative.

### Condizionalità

Gli articoli 21 e 22 del Dlgs n. 150/2015 definiscono le sanzioni per il rifiuto ingiustificato alla partecipazione alle politiche attive o di un'offerta di lavoro congrua, da parte dei disoccupati percettori di sostegno al reddito, prevedendo un'iniziale decurtazione dell'indennità fino ad arrivare alla decadenza della prestazione e dallo stato di disoccupazione.

Gli operatori accreditati ai servizi al lavoro in Regione Lombardia hanno l'obbligo di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente competente il rifiuto ingiustificato del disoccupato di svolgere le attività previste dal Pip o dagli altri percorsi attivati.

### Assegno di ricollocazione

L'art. 23, del Dlgs n. 150/2015 prevede che

- ai percettori della Naspi disoccupati da più di 4 mesi
- ai disoccupati che non vengono convocati entro i termini stabiliti dai centri per l'impiego o dagli operatori prescelti nella Did è riconosciuta, qualora ne facciano richiesta, una somma individuale di ricollocazione (assegno di ricollocazione).

L'assegno di ricollocazione è spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i centri per l'impiego o presso i soggetti privati accreditati.

- CONVENZIONE tra il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Regione Lombardia del 2 dicembre 2015.

### Visto

il regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla Gue del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il regolamento (Ce) n. 1083/2006 del Consiglio;

il regolamento (Ue) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla Gue del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il regolamento (Ce) n. 1081/2006 del Consiglio;

il Regolamento (Ue - Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

La raccomandazione del Consiglio dell'8 luglio 2014 (2014/C 247/11) sul Programma nazionale di riforma 2014 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2014 dell'Italia e la raccomandazione del Consiglio (2015/C 272/16) del 14 luglio 2015 sul programma nazionale di riforma 2015 e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2015 dell'Italia;

l'Accordo di partenariato 2014-2020 tra l'Italia e la Commissione europea, adottato il 29 ottobre 2014, in conformità all'articolo 14 del regolamento Ue n. 1303/2013, con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, in particolare l'OT 8 "Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori" e le condizionalità 8.1 Accesso al mercato del lavoro (Definizione e attuazione di politiche attive per il mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione) e la condizionalità 8.3 Istituzioni del mercato del lavoro (Modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione; riforme delle istituzioni del mercato del lavoro precedute da un chiaro quadro strategico e da una valutazione ex ante che comprenda la dimensione di genere) e gli adempimenti conseguenti;

il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali";

l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e province autonome del 30 luglio 2015;

il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

#### Premesso che

la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", identifica all'articolo 1, comma 85, le funzioni fondamentali delle province, al comma 86 le ulteriori funzioni fondamentali delle province con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri, e al comma 44 le ulteriori funzioni fondamentali delle città metropolitane.

La medesima legge, all'articolo 1, comma 89, dispone che "lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85". In tale ultima categoria, ricadono le funzioni e i compiti in materia di servizi per l'impiego, con riferimento ai quali l'Accordo tra il Governo e le Regioni, raggiunto in data 11 settembre 2014, in attuazione dell'articolo 1, comma 91 della citata legge 56/2014, ha sospeso l'adozione di provvedimenti di riordino fino al momento dell'entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, introdotta dalla legge 183 del 2014 ed dai relativi decreti legislativi attuativi.

La legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro", prevede, inoltre, all'articolo 1, comma 3, il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive e, al comma 4, l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione – con attribuzione alla stessa di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e Aspi – nonché il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi e la valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati;

La medesima legge 10 dicembre 2014, n. 183 prevede all'articolo 1, comma 4, lettera u) il mantenimento in capo alle Regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", all'articolo 1, comma 427, prevede, inter alia, che, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.

Il decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, prevede all'art. 15, rubricato "Servizi per l'impiego", commi 1, 2, 3 e 4, che allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo sociale europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula, con ogni Regione e con le

province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma. Nell'ambito delle convenzioni stipulate con le Regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 90 milioni di euro annui, e in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è autorizzato a utilizzare una somma non superiore a 90 milioni di euro annui, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità sopra rappresentate.

Il comma 5 del medesimo articolo prevede che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge in parola, in deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per l'anno 2015, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali provvede, su richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in via di mera anticipazione rispetto a quanto erogabile a seguito della stipula della convenzione di cui al comma 2, all'assegnazione a ciascuna regione della relativa quota annua, a valere sul fondo di rotazione.

Il medesimo articolo 15 del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, prevede, al comma 6-bis, che nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane possono stipulare, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 prevede all'articolo 11, comma 1 che, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula con ogni Regione e con le province autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o provincia autonoma, nel rispetto dei principi contenuti nel medesimo articolo; ai sensi del comma 4 dell'articolo 11, in via transitoria le citate convenzioni possono prevedere che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del lavoro siano attribuiti, in tutto o in parte, a soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo.

Lo stesso decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 prevede all'articolo 33 che l'importo di cui all'articolo 15, comma 3 del decreto legge n. 78 del 2015 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

L'Accordo quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015 richiama l'impegno congiunto del Governo e delle Regioni a garantire, nella fase di transizione verso un diverso assetto di competenze, la continuità di funzionamento dei centri per l'impiego e del personale in essi impiegato, anche a tempo determinato, assicurandone il miglior rapporto funzionale con le Regioni e prevedendo pertanto, nell'ambito di una cornice di indirizzo unitario, la stipula di convenzioni tra il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e ciascuna Regione, finalizzate a individuare linee di collaborazione interistituzionale che valorizzino le buone pratiche esistenti nei contesti regionali. A tal fine, il medesimo Accordo prevede l'impegno alla definizione congiunta di un Piano generale di raccordo delle azioni di politiche attive per il lavoro contenute nei programmi operativi nazionali e regionali della programmazione europea 2014-2020, per il rafforzamento dei servizi per l'impiego anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo sociale europeo.

### Considerato che

Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, le parti ravvisano la necessità di stipulare una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro;

Le Parti ritengono prioritario procedere al rilancio, al miglioramento e alla riqualificazione dei servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale, nell'ambito del riordino delle funzioni e competenze in atto esercitate dalle province in materia di mercato del lavoro, al fine di garantire il livello essenziale delle prestazioni su tutto il territorio nazionale;

Nell'Accordo quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015, le parti concordano sull'esigenza che la fase di transizione dei prossimi anni venga gestita dal Governo nazionale e dalle Regioni italiane di comune accordo e in forte spirito di leale collaborazione;

In attuazione dell'art. 15, commi 1 del decreto legge n. 78/2015, convertito con modifiche dalla legge n. 125/2015, e del decreto legislativo n. 150/2015, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e le Regioni e province autonome concordano un Piano nazionale sulle politiche attive del lavoro, per un migliore coordinamento degli interventi sia nazionali che regionali in materia, mediante l'utilizzo di risorse a valere su Pon e Por, nell'ambito della programmazione Fse 2014-2020.

Posto tutto quanto sopra premesso e considerato, quale parte integrante della presente convenzione,

**si conviene**

#### **Articolo 1**

##### *Rapporti e obblighi*

1. In attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parti regolano i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione Lombardia, come descritto nei seguenti commi.

2. Al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali competono le funzioni e i compiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 150/2015, tra cui:

- a) verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, come specificati nel decreto ministeriale da assumersi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 150/2015;
- b) monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;
- c) indirizzo e vigilanza sull'istituenda Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (di seguito Anpal), per l'espletamento delle sue attività;
- d) definizione delle linee di indirizzo per l'attuazione del collocamento delle persone con disabilità e del collocamento obbligatorio delle persone non vedenti.

3. L'Anpal svolge le funzioni conferite ai sensi degli articoli 1 e 9 del decreto legislativo n. 150/2015.

4. Alla Regione Lombardia restano assegnate le competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro, e in particolare:

- a. identificazione della strategia regionale per l'occupazione, in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 150/2015;
- b. accreditamento degli enti di formazione, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 150/2015;
- c. programmazione, attuazione e verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

5. Spetta inoltre alla Regione Lombardia la competenza in materia di gestione operativa delle politiche attive e la responsabilità delle articolazioni territoriali pubbliche a esse preposte (Cpi) secondo le modalità previste dall'articolo 2.

6. La Regione Lombardia attraverso i centri per l'impiego, secondo le modalità previste dall'articolo 3 e 4 della presente convenzione, svolgerà in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, le attività previste dall'articolo 18 comma 1 del decreto legislativo n. 150/2015.

7. La Regione Lombardia si impegna a individuare, misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della Regione, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), 21 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

#### **Articolo 2**

##### *Modalità di gestione dei servizi per l'impiego*

1. In attuazione della presente convenzione la Regione potrà sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, apposite convenzioni con la città metropolitana e con gli enti di area vasta per disciplinare i criteri e le modalità di utilizzo del personale impiegato nei servizi per l'impiego.

2. La convenzione di cui al comma 1 prevede in via transitoria, ai sensi delle norme regionali attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56, la gestione dei centri per l'impiego in capo alla città metropolitana e agli enti di area vasta, salvo il rispetto da parte della Regione degli impegni finanziari di cui all'Accordo quadro del 30 luglio 2015.

### Articolo 3

#### *Quadro finanziario*

1. Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con riferimento alle Regioni a statuto ordinario e in attuazione dell'articolo 15, commi 3 e 4 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 150/2015, si impegna a partecipare agli oneri di funzionamento, ivi compreso quelli relativi al personale, dei servizi per l'impiego della Regione per gli anni 2015 e 2016, calcolati ai sensi del citato articolo 15 in misura proporzionale al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. Per l'anno 2015 tale importo ammonta ad euro 15.370.770,

2. La Regione Lombardia si impegna a partecipare agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego, per lo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 18, comma 1 e delle attività di cui agli art. 20, 21, 22 e 23 comma 2 del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, secondo quanto previsto dal successivo articolo 4 della presente convenzione, in attuazione dell'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e province autonome il 30 luglio 2015, con le modalità previste congiuntamente nel Piano nazionale di coordinamento, di cui ai considerati.

### Articolo 4

#### *Funzioni ulteriori*

1. In via transitoria, a norma dell'art. 11, comma 4 del decreto legislativo n. 150/2015, oltre che tramite i centri per l'impiego, la Regione Lombardia svolgerà i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del lavoro e le attività di cui all'articolo 18, comma 1 del medesimo decreto, ivi incluse quelle previste dall'articolo 20 e 23, comma 2, del Dlgs 150/2015, mediante il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati accreditati da Regione Lombardia, ad eccezione delle attività di gestione della condizionalità di cui agli articoli 21 e 22 del citato decreto legislativo 150/2015.

2. Le parti riconoscono che sono assegnate all'Anpal, ai sensi del decreto legislativo n. 150/2015, le seguenti funzioni:

- a) acquisizione della registrazione di disoccupazione, tramite il portale nazionale delle politiche del lavoro, ai sensi dell'art. 19, comma 1;
- b) elaborazione e gestione della classe di profilazione, ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6;
- c) gestione del rilascio delle credenziali personalizzate per l'accesso diretto alla procedura telematica di profilazione, ai sensi dell'articolo 20, comma 4.

3. Le parti convengono, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 lett. e), di affidare all'Anpal, con i tempi e le modalità indicate dalla stessa, le seguenti funzioni:

- a) gestione informatizzata delle informazioni contenute nella scheda anagrafica e professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, in attesa della realizzazione del sistema unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del citato decreto 150/2015, in relazione alle quali sono garantiti nei confronti della Regione Lombardia i relativi flussi informativi, con particolare riferimento alla "Sezione 6" e alle politiche attive erogate.

### Articolo 5

#### *Durata*

1. La presente convenzione ha validità per le annualità 2015 e 2016, con impegno a effettuare una verifica entro il 30 giugno 2016, per quanto riferibile all'annualità 2017.

2. La presente convenzione potrà essere integrata o modificata a seguito dell'approvazione del Piano nazionale di coordinamento di cui ai considerati.



- CIRCOLARE n. 34 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 23 dicembre 2015. **Dlgs n. 150/2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” – Prime indicazioni.**

Con riferimento al decreto legislativo indicato in oggetto, entrato in vigore il giorno 24 settembre 2015, acquisito il parere dell’ufficio legislativo, si forniscono di seguito le prime indicazioni operative.

## 1. Stato di disoccupazione

### 1.1. Nozione

L’articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015 rubricato “Stato di disoccupazione” stabilisce che sono considerati disoccupati “i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”. Emerge, pertanto, che i requisiti richiesti sono due: l’essere privi di impiego (componente soggettiva) e dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro (componente oggettiva). Lo stato di disoccupazione costituisce il requisito necessario per avere accesso alla Naspi e all’Asdi (artt. 3 e 16, decreto legislativo n. 22/2015), alla Dis-Coll (art. 15, decreto legislativo n. 22/2015), oltre che per l’iscrizione nell’elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato (art. 8, legge n. 68/1999, così come modificata dal decreto legislativo n. 151/2015).

Va tuttavia specificato che, ai fini dell’accesso ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro, lo stato di disoccupazione rappresenta certamente un elemento che può essere considerato allo scopo di meglio mirare l’intervento o di stabilire criteri di priorità, ma non rappresenta un requisito esclusivo. In un’ottica di servizio nei confronti degli utenti, infatti, un’assistenza nella ricerca di occupazione, nonché nell’orientamento verso percorsi di riqualificazione, non può non essere prestata nei confronti coloro che la richiedano, anche se impegnati in attività lavorative non a tempo pieno, o scarsamente remunerative, o non confacenti al proprio livello professionale o semplicemente perché alla ricerca di una occupazione più confacente alle proprie aspettative.

Ciò nel rispetto della convenzione Oit n. 122/1964 sulla politica d’impiego, nonché del principio di non discriminazione e di quanto previsto dall’articolo 29, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, relativo al diritto di accesso ai servizi di collocamento, secondo cui “ogni persona può accedere a un servizio di collocamento gratuito”.

Si rappresenta, tuttavia, l’opportunità di offrire i servizi e le misure di politica attiva del lavoro prioritariamente ai soggetti disoccupati, al fine di garantire servizi più rapidi ed efficaci ai soggetti che ne hanno più bisogno, anche in ragione del rispetto delle tempistiche dettate dal decreto legislativo n. 150/2015 (artt. 2 e 20).

Lo stato di disoccupazione può, tuttavia, essere considerato come requisito per la partecipazione a specifici programmi di inserimento lavorativo o concorrere alla definizione del requisito di partecipazione (come avviene, ad esempio, per lo stato di Neet, che presuppone lo stato di disoccupazione): in questi casi lo stato di disoccupazione andrà verificato esclusivamente con riferimento a due momenti: al momento della registrazione al Programma e al momento dell’inizio del servizio o della misura di politica attiva. A nulla, invece, rileverà se la condizione di disoccupazione sia stata perduta in momenti intermedi tra la registrazione e l’inizio del servizio o della misura di politica attiva. Si applicherà la normativa vigente al momento dell’evento da verificare (di volta in volta il momento della registrazione ovvero dell’inizio della misura).

### 1.2. Modalità di registrazione

Con riferimento alla dichiarazione di immediata disponibilità, nelle more della piena operatività del portale nazionale delle politiche del lavoro, le dichiarazioni di immediata disponibilità (Did) continueranno ad essere sottoscritte presso il centro per l’impiego o saranno rilasciate ai sistemi informativi regionali esistenti che già prevedono tale modalità. In questo ultimo caso, i sistemi regionali raccoglieranno le informazioni nell’ambito delle schede anagrafiche e professionali (Sap) e provvederanno ad inoltrarle al nodo di coordinamento nazionale attraverso il canale di cooperazione applicativa, secondo gli standard tecnici di cui al decreto del ministro del Lavoro del 30 ottobre 2007 e all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 20 febbraio 2014.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015, secondo cui la domanda di Aspi Naspi, Dis-Coll e indennità di mobilità, resa dall'interessato all'Inps, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità. In questi casi, la registrazione sarà resa disponibile per i sistemi regionali attraverso il canale di cooperazione applicativa.

Una volta divenuto pienamente operativo il portale nazionale, le registrazioni effettuate sullo stesso verranno instradate verso i sistemi regionali mediante i sopra descritti canali di cooperazione applicativa. Con successiva circolare della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, ovvero con atto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal), saranno disciplinati i tempi e le ulteriori modalità di transizione verso il sistema a regime, ivi compreso l'eventuale periodo transitorio di utilizzo di entrambi i sistemi.

### *1.3. Accesso ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro*

Come già specificato, con particolare riguardo alla richiesta dei servizi e all'accesso alle misure di politica attiva del lavoro, la platea degli "utenti", oltre ai soggetti espressamente individuati dal suddetto articolo 18 (disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio disoccupazione), comprende anche tutti coloro che, seppur già occupati, siano in cerca di altra occupazione. Resta fermo, comunque, il criterio di priorità nei confronti dei soggetti disoccupati sopra evidenziato.

Con riferimento, invece, all'assegno di ricollocazione, si precisa che, a norma dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 150/2015, lo stesso sarà riconosciuto, con le modalità definite dall'Anpal, solo ai disoccupati percettori della Naspi, la cui durata di disoccupazione ecceda i quattro mesi.

In merito alla stipulazione del patto di servizio, con riferimento ai soggetti percettori di Naspi, Asdi e Dis-Coll e indennità di mobilità, lo stesso andrà sottoscritto presso il centro per l'impiego di domicilio indicato nella domanda inoltrata all'Inps, mentre la generalità degli utenti potrà scegliere, su tutto il territorio nazionale, il centro per l'impiego di riferimento, stante il principio secondo cui i servizi e le misure di politica attiva del lavoro sono disponibili a tutti i residenti sul territorio nazionale, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza (articolo 11, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 150/2015).

## **2. Condizione di non occupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo n. 150/2015**

A norma dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo n. 150/2015, "allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione".

La norma, con l'intento di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupati da parte di persone non immediatamente disponibili allo svolgimento di attività lavorativa, svincola da tale adempimento la fruizione di prestazioni di carattere sociale, legandole esclusivamente alla condizione di non occupazione.

Allo scopo di precisare la nozione di "non occupazione", anche con riferimento alla prestazione di attività lavorativa di scarsa intensità, occorre richiamare, in via analogica, le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22/2015, che prevedono la conservazione della prestazione di nuova assicurazione sociale per l'impiego anche nei casi in cui il beneficiario svolga un'attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. In tal caso il legislatore ha inteso tutelare il diritto ad una prestazione per coloro che svolgano attività lavorativa, in forma subordinata o autonoma, di scarsa intensità. Analogamente, pertanto, la condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. Tale limite è pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800.

Le amministrazioni interessate provvederanno, quindi, a verificare che il soggetto, che faccia loro richiesta di prestazioni di carattere sociale o assistenziale, risulti privo di impiego o svolga un'attività lavorativa da cui derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi del Dpr n. 917/1986 e cioè pari agli importi sopra indicati, a seconda che l'attività lavorativa sia di tipo subordinato, parasubordinato o autonomo.

Nelle more della stipula delle convenzioni tra l'Anpal e le amministrazioni pubbliche interessate relative all'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione, si rinvia a quanto previsto dal Dpr 28 dicembre 2000 n. 445 in tema di dichiarazioni sostitutive e di idonei controlli che le amministrazioni sono tenute ad effettuare, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.

### 3. Applicazione delle norme del Capo II del Dlgs 14 settembre 2015, n. 150 al collocamento dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68

L'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2015 prevede che le norme del Capo II si applicano al collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68/1999, "in quanto compatibili". Si ritiene, pertanto, utile chiarire quali siano le norme compatibili, al fine di garantirne un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale.

In primo luogo, le attività di politica attiva del lavoro previste dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 150/2015 dovranno essere svolte anche ai fini del collocamento mirato.

Inoltre, considerato che requisito per l'iscrizione negli elenchi del collocamento è lo stato di disoccupazione, trova applicazione l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015.

Pertanto, la persona priva di impiego, che dichiara la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, si iscrive nell'elenco del collocamento mirato dove ha la residenza o in altro elenco nel territorio dello Stato.

Tuttavia, all'iscrizione nell'elenco del collocamento mirato si ritengono applicabili analogicamente le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22/2015 dettate con riferimento alla Naspi, rinvenendosi la medesima ratio a fondamento dei due benefici, ovvero favorire l'inserimento lavorativo delle persone disoccupate evitando, in particolare, i disincentivi legati alla perdita immediata dei benefici connessi allo stato di disoccupazione.

Pertanto, la permanenza nell'elenco del collocamento mirato è compatibile con il rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma nei seguenti termini:

a) l'iscritto che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (€ 8.000), decade dall'iscrizione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tal caso, l'iscrizione è sospesa per la durata del rapporto di lavoro.

*Esempio:*

Nel caso in cui l'iscritto svolga una attività lavorativa di tipo subordinato da cui derivi un reddito annuo pari a € 9000, della durata di sette mesi, decade dall'iscrizione.

Nel caso in cui l'iscritto svolga una attività lavorativa di tipo subordinato da cui derivi un reddito annuo pari a € 9000, della durata di cinque mesi, l'iscrizione è sospesa.

b) l'iscritto che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (€ 8.000), conserva l'iscrizione.

c) L'iscritto che intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti (€ 4.800) ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, conserva l'iscrizione.

La persona iscritta negli elenchi del collocamento mirato è tenuta alla stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150/2015. In merito ai contenuti, pare opportuno evidenziare che nell'individuazione del profilo personale di occupabilità, della definizione degli atti di ricerca attiva e delle tempistiche, della frequenza ordinaria di contatti con il responsabile, dell'accettazione di congrue offerte di lavoro, si dovrà tener conto di quanto annotato nella scheda dal comitato tecnico, ovvero delle capacità lavorative, delle abilità, delle competenze e delle inclinazioni, nonché della natura e del grado della disabilità. Nel caso in cui la scheda non fosse disponibile, il patto potrà essere aggiornato sulla base della stessa. A tal fine ulteriori indirizzi operativi potranno derivare dalle redigende linee guida in materia di collocamento mirato che saranno adottate in materia di valutazione bio-psico-sociale della disabilità, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 151/2015.

Alla persona iscritta negli elenchi del collocamento mirato risulta applicabile la disciplina prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 150/2015 recante "rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito".

In particolare, quanto alle sanzioni, in luogo dell'articolo 10, comma 6, della legge 68/1999, riferito all'indennità di disoccupazione ordinaria, trovano applicazione il comma 7, il comma 8 e il comma 9 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 150/2015, considerato che la disciplina dei benefici ordinari connessi alla disoccupazione è stata del tutto innovata rispetto alle norme previgenti e che, in via generale, le nuove disposizioni risultano essere di maggior favore rispetto alle antecedenti con particolare riferimento alla decadenza dal beneficio economico e dallo stato di disoccupazione. Infatti, l'articolo 21 del decreto legislativo n. 150/2015, disponendo la decadenza dalla prestazione alla terza mancata presentazione alle convocazioni (art. 21, comma 7, lett. a) e la decadenza dallo stato di disoccupazione per due mesi (comma 9), risulta più favorevole all'iscritto al

## Sindacale / Sicurezza sul lavoro

collocamento mirato rispetto all'articolo 10, comma 6, della legge 68/1999 che prevede "la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive senza giustificato motivo non risponda alla convocazione".

In merito all'articolo 25 del decreto legislativo n. 150/2015, ed in particolare ai principi ivi indicati ai fini della definizione di offerta di lavoro congrua, il posto di lavoro offerto deve essere corrispondente ai requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione.

Atteso il disposto di cui all'articolo 10, comma 1, della legge n. 68/1999, al lavoratore assunto ai sensi della legge 68/99 si applicano le norme di cui agli articoli 22 e 26 del decreto legislativo n. 150/2015.

In particolare, con riferimento alle attività di pubblica utilità a beneficio della comunità, sebbene in tale ipotesi, è bene ricordare, non si determini l'instaurazione di un rapporto di lavoro, resta fermo il principio generale secondo cui al lavoratore con disabilità non può essere chiesto lo svolgimento di una prestazione non compatibile con le sue "minorazioni" (vd. articolo 10, comma 2 della legge n. 68/1999).

### 3.1. Uffici competenti ex lege n. 68/1999

In merito alla nozione di "uffici competenti", più volte richiamata dalla legge n. 68/1999, sembra opportuno effettuare un raccordo con le previsioni del decreto legislativo n. 150/2015.

In particolare, al fine di garantire livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale e di rendere meno onerosi gli adempimenti in merito al collocamento mirato da parte dei datori di lavoro, si ritiene che le regioni debbano individuare almeno un ufficio, su base territoriale provinciale, deputato agli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti con disabilità.

# l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 271 - febbraio 2016  
anno LVIII

**Organo d'informazione  
e documentazione  
di Unione Confcommercio Milano, Lodi,  
Monza e Brianza**

**DIRETTORE RESPONSABILE  
Gianroberto Costa**

**REDAZIONE  
Federico Sozzani  
Corso Venezia 47/49  
20121 Milano**

**PROPRIETA'  
Unione Confcommercio Milano, Lodi,  
Monza e Brianza**

**EDITRICE  
Promo.Ter Unione  
sede e amministrazione  
Corso Venezia 47/49  
20121 Milano**

**PER LA PUBBLICITA'**  
marketing@unione.milano.it  
Tel. 02 7750 372

**AUTORIZZAZIONE**  
Tribunale di Milano  
n. 4255 del 26-2-1957

Una copia euro 0,568

## Legge di stabilità 2016 - Le novità in materia di lavoro

Facciamo seguito a quanto già pubblicato nel numero di gennaio 2016 dell'Informatore con un aggiornamento sulle novità in materia di lavoro contenute nella legge di stabilità 2016.

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2015, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - cosiddetta legge di stabilità 2016.

La legge di stabilità, salvo quanto diversamente previsto, è entrata in vigore il 1° gennaio 2016.

In allegato la nota informativa con una sintesi delle disposizioni di interesse in materia di lavoro.

### ► NOTA Unione Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza. **Legge di stabilità 2016 - Le novità in materia di lavoro.**

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2015, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - cosiddetta legge di stabilità 2016.

La legge di stabilità, salvo quanto diversamente previsto, è entrata in vigore il 1° gennaio 2016.

Si riporta, di seguito, una sintesi delle disposizioni di interesse in materia di lavoro.

### **Regime fiscale dei premi di produttività (commi da 182 a 189)**

Il comma 182 rende strutturale, dopo un anno di scopertura, l'incentivo fiscale per la detassazione dei premi di produttività, introdotto per la prima volta nel 2008 e di anno in anno prorogato, ad eccezione del 2015.

In buona sostanza, salvo espressa rinuncia del datore di lavoro, le somme corrisposte ai lavoratori per incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa sono assoggettati, fino a 2.000, ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali pari al 10%.

Viene, inoltre, stabilito che ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.

Le somme ed i valori che, ai sensi del comma 2 dell'art. 51 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente (ad esempio, contributi previdenziali e da assistenziali versati in ottemperanza di legge, somministrazione di vitto, servizio di trasporto per la generalità dei dipendenti, azioni offerte alla generalità dei dipendenti) non sono soggetti, nel rispetto dei limiti indicati nel citato art. 51, all'imposta sostitutiva in esame, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme erogate come premi di produttività.

Le disposizioni contenute nei succitati commi trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme a euro 50.000 (nel 2014 il limite era di 40.000 euro). Il limite dei 2000 euro può essere aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. I premi di produzione, inoltre, devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del Dlgs 15 giugno 2015, n. 81.

Spetterà ad un decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, stabilire le modalità attuative delle suddette disposizioni.

### **Modifiche al regime fiscale del reddito di lavoro dipendente (comma 190)**

Il comma 190 modifica la disciplina di talune somme e valori che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, contenuta nell'art. 51, lett. f ed f-bis del Tuir.

In particolare, la modifica normativa stabilisce che le somme, i servizi e le prestazioni erogate dal datore di lavoro ai dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di educazione ed istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali, per le borse di studio a favore dei medesimi familiari e per la fruizione dei servizi di assistenza agli anziani e a soggetti non autosuffi-

cienti, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Per familiari si intendono i soggetti indicati nell'art. 12 del Tuir.

Inoltre, viene stabilito che l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro possa anche avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

#### **Rientro lavoratori dall'estero (comma 259)**

In materia di rientro dei lavoratori dall'estero, vengono prorogati al 2017 i benefici fiscali previsti nella legge n. 238 del 2010 (detassazione Irpef del reddito da lavoro del 70 o dell'80 per cento, secondo il sesso del lavoratore), in favore dei soggetti che rientrano in Italia entro il 31 dicembre 2015 (in luogo del 6 ottobre 2015).

#### **No-tax area pensionati (comma 290)**

Dal 2017, scatta, per i pensionati, un aumento della c.d. no-tax area, di cui all'art. 13, commi 3 e 4 del Tuir. In particolare, la no-tax area per gli over 75enni passa da 7.500 euro a 8.000 euro, mentre per i pensionati sotto i 75 anni la no-tax area aumenta da 7.500 euro a 7.750 euro.

#### **Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata (commi da 949 a 957)**

Vengono semplificati e razionalizzati gli adempimenti per la presentazione delle dichiarazioni fiscali, compresi quelli relativi alla dichiarazione precompilata.

##### *Comma 952 lettere a) e b) - Valenza dichiarativa della certificazione unica*

Si semplifica l'attuale impianto attribuendo valore dichiarativo alla certificazione unica evitando che le stesse informazioni siano obbligatoriamente riproposte nel modello 770 semplificato. Si evita, dunque, una duplicazione di informazioni in relazione alla quale è stata manifestata un'esigenza di semplificazione da parte degli organi rappresentativi dei soggetti tenuti alla trasmissione.

##### *Comma 954 lettera b-bis - Modifica art. 24 del Tuir*

Viene modificato l'art. 24 del Tuir che estende a tutti i soggetti non residenti nel territorio italiano (e non solo, dunque, ai soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo) le modalità di determinazione dell'Irpef applicabili ai soggetti residenti ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del Tuir (ivi comprese le detrazioni per carichi di famiglia e da lavoro dipendente), fermo restando che il reddito prodotto nel territorio dello Stato italiano deve essere pari almeno al 75 per cento del reddito complessivo e che il soggetto non deve godere di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.

#### **Regime fiscale agevolato imprese e lavoratori autonomi di piccole dimensioni – Riflessi previdenziali (commi 111 e 112)**

Il reddito forfetario costituisce base imponibile ai fini contributivi. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento.

Per l'accredito della contribuzione si applica il rispetto del minimale contributivo.

#### **Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (commi 178 e 110)**

Ai datori di lavoro del settore privato, per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato decorrenti dall'1.1.2016 e stipulate entro 31.12.2016, è riconosciuto l'esonero parziale del 40% del versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un massimo di 24 mesi.

L'agevolazione è concessa entro il limite di esonero di 3.250 euro annui.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche; pertanto, i lavoratori interessati non subiranno penalizzazioni connesse all'esonero contributivo.

**Sindacale / Sicurezza sul lavoro**

I premi Inail sono comunque dovuti.

Sono esclusi dall'agevolazione: i lavoratori agricoli, i domestici, gli apprendisti, i lavoratori con un contratto a tempo indeterminato presso qualsiasi datore nei sei mesi precedenti, i lavoratori per i quali il beneficio è stato già utilizzato in un precedente rapporto a tempo indeterminato, i lavoratori che nei 3 mesi precedenti avevano un contratto a tempo indeterminato con lo stesso datore (comprese società controllate, collegate o facenti capo allo stesso soggetto). L'agevolazione non spetta inoltre per i lavoratori per i quali il presente beneficio sia già stato usufruito o sia in fruizione in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato effettuata nel 2015 in base alla legge di stabilità 2015.

L'esonero contributivo in esame non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote attualmente previste.

L'Inps provvede al monitoraggio della disposizione mediante l'invio di relazioni mensili al ministero del lavoro ed al ministero dell'Economia.

Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito per legge o dalla contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

L'esonero contributivo è esteso alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2017 dai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L'estensione dell'incentivo è tuttavia condizionata alla ricognizione, da effettuarsi entro il 30 aprile 2016, delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie già destinate agli interventi del Piano di azione e coesione (Pac) non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti.

Tali risorse possono essere pertanto oggetto di rimodulazione.

In ogni caso, dovrà essere assicurata una maggiorazione della percentuale di contribuzione e del relativo importo massimo per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

L'incentivo è comunque subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

**Fondo decontribuzione (comma 191)**

Per l'anno 2016 il Fondo per gli sgravi contributivi è stato azzerato, in quanto le risorse vengono utilizzate per la detassazione dei premi di produttività, per un importo di 344,7 milioni di euro per il 2016, di 325,8 milioni per il 2017, di 320,4 per il 2018, di 344 milioni per il 2019, di 329 milioni per il 2020 e di 310 milioni per il 2021 e di 293 milioni annui a decorrere dal 2022.

**Misure per i lavoratori autonomi (comma 203 e 204)**

Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini Iva, iscritti alla Gestione parasubordinati Inps, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è confermata al 27%.

È stato scongiurato, pertanto, l'aumento al 28% stabilito per il 2016 dal provvedimento "Milleproroghe" 2015.

Per favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, è inoltre istituito un Fondo presso il ministero del Lavoro, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro annui per il 2016 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2017.

**Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico (cosiddetti esodati) (commi 263 e da 265 a 273)**

Il settimo provvedimento di salvaguardia interessa ulteriori 26.300 lavoratori, ridimensionando di 24.064 il numero degli interessati dai precedenti interventi la cui capienza è stata utilizzata soltanto parzialmente.

Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore della riforma pensionistica Fornero si applicano ai seguenti ulteriori lavoratori:

- a) nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012 e che perfezionino i requisiti pensionistici ante legge Fornero entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro ventiquattro mesi dalla fine dello stesso periodo;
- b) nel limite di 9.000 soggetti, ai lavoratori autorizzati ai versamenti volontari i quali maturino la decorrenza della pensione entro il 6.1.2017;
- c) nel limite di 6.000 soggetti, agli esodati entro il 30.6.2012; agli esodati tra l'1.7.2012 ed il 31.12.2012; ai licenziati fra il 2007 ed il 2011 che maturino la decorrenza della pensione entro il 6.1.2017;
- d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave che maturino la decorrenza della pensione entro il 6.1.2017;
- e) nel limite di 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e degli stagionali, ai lavoratori con contratto a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali maturino la decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.

Per i lavoratori indicati nella precedente lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'1.1.2016 e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti, a domanda, i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.

La pensione per tutti i predetti lavoratori non potrà avere decorrenza anteriore all'1.1.2016.

#### **Massimale annuo base contributiva e pensionabile (comma 280)**

Ai lavoratori assunti dopo il 31.12.1995, qualora acquisiscano su domanda contributi precedenti alla predetta data, non si applica più il massimale (previsto sia per i nuovi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dall'1.1.1996 che per coloro che optano per il sistema di calcolo contributivo), dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

#### **Opzione donna, invecchiamento attivo, perequazione automatica delle pensioni (commi da 281 a 290)**

##### *8.1. Opzione donna (comma 281)*

L'opzione donna viene confermata e resa, altresì, più accessibile per le lavoratrici.

Le lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni di età e 35 anni di contributi e le lavoratrici autonome con almeno 58 anni di età ed almeno 35 anni di contributi possono andare in pensione con la cosiddetta opzione donna, con il sistema di calcolo interamente contributivo, qualora maturino i predetti requisiti, ivi compreso l'adeguamento alla speranza di vita (3 mesi), entro il 31.12.2015.

Ai fini dell'erogazione del trattamento, le cosiddette "finestre" che prevedono il differimento della decorrenza della pensione dopo 12 mesi dal raggiungimento del requisito, per le lavoratrici dipendenti, e dopo 18 mesi per le autonome, potranno trovare applicazione anche dopo il 31.12.2015.

L'onere della norma è stimato in 160 milioni per il 2016, 49 milioni per il 2017 per effetto di una riduzione dell'autorizzazione di spesa del "Fondo per i lavoratori salvaguardati" (esodati).

Il Governo, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alle Camere un relazione basata sul monitoraggio effettuato dall'Inps. Qualora, sulla base di tale monitoraggio, dovessero risultare dei risparmi, con successivo provvedimento legislativo ne verrà disposto l'utilizzo per la prosecuzione dell'opzione donna o per altre finalità analoghe.

##### *8.2. Cure parentali per le lavoratrici autonome (comma 283)*

Viene estesa, in via sperimentale per il 2016 e nel limite di spesa di 2 milioni di euro, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici la possibilità, già prevista per le madri lavoratrici dipendenti, di sostituire, anche in maniera parziale, il congedo parentale con un contributo economico per il servizio di baby sitting o per l'infanzia.

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica viene ridotto di 2 milioni di euro.



### 8.3. Part-time lavoratori anziani (comma 284)

I lavoratori dipendenti con contratto a tempo pieno ed indeterminato che maturino il diritto alla pensione di vecchiaia, in base alla riforma Fornero, entro il 31.12.2018 ed in possesso del prescritto requisito contributivo, sulla base di un accordo individuale con il datore di lavoro, potranno trasformare il rapporto di lavoro in part-time con un orario ridotto dal 40% al 60%. Il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, nella busta paga, l'ammontare equivalente ai contributi che il datore di lavoro avrebbe versato sull'orario a tempo pieno e la contribuzione figurativa sarà posta a carico dello Stato. Tale importo non concorre alla formazione del reddito e non è imponibile ai fini contributivi.

Il datore di lavoro, d'intesa con il lavoratore che intende accedere al tempo parziale, deve dare comunicazione all'Inps e alla Direzione territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della relativa cessazione secondo le modalità stabilite da un decreto attuativo.

L'Inps provvede al relativo monitoraggio ed una volta esauriti i fondi, non saranno più prese in considerazione ulteriori domande.

A tale scopo sono stanziati 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018. Tali risorse sono reperite mediante l'utilizzo del contributo dello 0,30% non devoluto ai Fondi interprofessionali per la formazione continua.

### Contributo Inps 0,30% non destinato a fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua (comma 294)

Per il 2016 l'Inps versa al bilancio dello Stato 52 milioni di euro derivanti dal contributo dello 0,30% (art. 25 legge 845/78) non destinato ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua.

Di conseguenza, il Fondo sociale per l'occupazione formazione è incrementato di 52 milioni di euro per il 2017.

### Esclusione penalizzazione trattamenti pensionistici anticipati (commi 299 e 300)

Sono esclusi dalla penalizzazione prevista dalla "riforma Fornero" (riduzione dell'1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni e del 2% per ogni ulteriore anno rispetto alla medesima età), oltre ai soggetti che maturano i previsti requisiti di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, (nel 2015, 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne), anche i trattamenti pensionistici anticipati già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014.

La copertura degli oneri delle norme di cui ai commi 298 e 299 è assicurata a valere sulle risorse del Fondo per il pensionamento anticipato dei lavoratori impegnati in attività usuranti che viene ridotto di 15,1 milioni di euro per il 2016, 15,4 milioni di euro per il 2017, 15,8 milioni di euro per il 2018, 16,2 milioni di euro per il 2019, 16,5 milioni di euro per il 2020, 16,9 milioni di euro per il 2021, 17,2 milioni di euro per il 2022, 17,7 milioni di euro per il 2023, 18 milioni di euro per il 2024, 18,4 milioni di euro a decorrere dal 2025.

### Lotta alla povertà (commi da 386 a 390)

Per garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito presso il ministero del Lavoro il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, al quale è assegnata la somma di 600 milioni di euro per il 2016 e di un miliardo di euro a decorrere dal 2017.

Per il 2016 le predette risorse sono indirizzate in via prioritaria per i nuclei familiari con figli minori o disabili, tenendo conto della presenza di donne in stato di gravidanza, fermo restando il rifinanziamento dell'Asdi, già disposto dal decreto legislativo 148/2015.

Per gli anni successivi al 2016, le predette risorse sono destinate al finanziamento di provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti.

L'indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi disoccupati, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps (art. 2 commi 51, 52 e 53 della legge 92/2012) è abrogata.

**Fondo per le politiche della famiglia (comma 412)**

La dotazione del Fondo per le politiche della famiglia è ridotta di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

**Contributi previdenziali sospesi per eventi calamitosi (comma 431)**

I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail a favore di soggetti interessati da eventi calamitosi, sono effettuati entro il mese successivo (in luogo di 30 giorni) dal termine del periodo di sospensione.

**Congedo obbligatorio per il padre (commi 205 e 282)**

Vengono prorogati sperimentalmente per l'anno 2016 per il padre lavoratore dipendente il congedo obbligatorio (da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio) e quello facoltativo (da utilizzare in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, sempre entro i cinque mesi dalla nascita del figlio).

La misura del congedo obbligatorio è ora di due giorni, fruibili anche non continuativamente.

Alla copertura dell'onere, stimato in 24 milioni di euro, si provvede attraverso la riduzione di pari somma del Fondo sociale per l'occupazione e formazione.

**Fondi di solidarietà (comma 285)**

Per i lavoratori interessati da riduzione stabile di orario di lavoro, con conseguente riduzione della retribuzione, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà possono versare i contributi che non siano riconosciuti dall'Inps e relativi alla quota di retribuzione oraria persa.

**Ammortizzatori sociali (comma 291)**

Per la copertura delle minori entrate che derivano dall'anticipo al 2016 delle diverse misure delle detrazioni dell'imposta lorda Irpef spettante per i redditi da pensione, il Fondo sociale per l'occupazione e formazione è stato ridotto di 300 milioni di euro per il 2016 e incrementato di 89 milioni per il 2017.

**Contratti di solidarietà (comma 305)**

La legge di stabilità prevede l'applicazione dei contratti di solidarietà ex 236/2003 1993 stipulati entro la data del 15 ottobre 2015 per l'intera durata stabilita negli accordi collettivi aziendali e negli altri casi, esclusivamente fino al 31 dicembre 2016 nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016.

La copertura economica è garantita dal Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18 comma 1, lett. a, del decreto 185/2008 e successive modifiche.

**Indennità di disoccupazione collaboratori coordinati e continuativi (comma 310)**

L'istituto dell'indennità di disoccupazione per lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Dis-Coll) è stato prorogato anche per il 2016, per gli eventi che si verificano dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per il 2016 e 24 milioni di euro per il 2017.

L'Inps riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

## COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

### Mobbing ed elementi di prova

- ▶ CASSAZIONE sez. lav. 21 gennaio 2014, n. 1149 (da Dir.&Prat. Lav. n. 18/15, pag. 1190). **Il lavoratore che agisca in giudizio chiedendo il risarcimento del danno da mobbing deve dimostrare l'esistenza di una condotta sistematica e protratta nel tempo, messa in atto da parte del datore di lavoro o del superiore, che si concretizzi in sistematici e reiterati comportamenti aventi l'esclusivo fine di perseguire ed emarginare la vittima, con rilevanti effetti lesivi del suo equilibrio fisico e psichico.**

## ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

### Malattia e licenziamento

- ▶ CASSAZIONE sez. lav. 28 gennaio 2014, n. 1777 (da Dir.&Prat. Lav. n. 19/15, pag. 1255). **Nel caso in cui l'addebito disciplinare sia stato contestato durante il periodo di congedo per malattia, la sua efficacia resta sospesa sino al momento della guarigione, senza che tale sospensione possa essere computata al fine di far considerare non tempestivo il recesso.**

## TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

## Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

## Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/11/2015)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1801,15+260,76*	540,37	25,46
I	1622,48	537,52	24,84
II	1403,43	532,54	22,83
III	1199,55	527,90	21,95
IV	1037,46	524,22	20,66
V	937,31	521,94	20,30
VI	841,51	519,76	19,73
VII	720,44+5,16	517,51	19,47

\* Dal 1° gennaio 2013 l'indennità di funzione per i quadri è incrementata di 10 euro. L'importo passa, quindi, da 250,76 euro a 260,76 euro.

## APPRENDISTI

Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

## Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

## Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/11/2015)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/10/86)
	Euro	Euro	Euro
I	979,32	530,04	15,49
II	820,60	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

## Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/4/2013)	Contingenza	Terzo elemento	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.542,04	542,70	5,18	2.089,92
Q.B	1.392,49	537,59	5,18	1.935,26
I	1.261,54	536,71	4,18	1.802,43
II	1.112,00	531,59	7,43	1.651,52
III	1.021,85	528,26	3,36	1.553,47
IV	937,75	524,94	3,72	1.466,41
V	849,38	522,37	3,63 *	1.375,38
VI S	798,37	520,64	5,97	1.324,98
VI	779,81	520,51	5,97	1.306,29
VII	700,05	518,45	6,87	1.225,37

## Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/4/2013)	Contingenza	Terzo elemento	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.536,36	542,19	5,18	2.083,73
Q.B	1.387,33	537,12	5,18	1.929,63
I	1.256,38	536,24	4,18	1.796,80
II	1.107,61	531,20	7,43	1.646,24
III	1.017,98	527,91	3,36	1.549,25
IV	934,39	524,64	3,72	1.462,75
V	846,28	522,09	3,63 *	1.372,00
VI S	795,53	520,38	5,97	1.321,88
VI	776,97	520,25	5,97	1.303,19
VII	697,47	518,22	6,87	1.222,56

\* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

**N.B.** La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 80% - II anno 85% - III anno 90% - IV anno 95%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

**Dipendenti da strutture alberghiere - Federalberghi - Lavoratori qualificati**

Livello	Paga base (1/10/2015)	Indennità	Totale
	Euro	Euro	Euro
A	2.185,08	75,00	2.260,08
B	2.022,98	70,00	2.092,98
1	1.884,80		1.884,40
2	1.722,70		1.722,70
3	1.624,72		1.624,72
4	1.533,09		1.533,09
5	1.437,77		1.437,77
6 s	1.382,49		1.382,49
6	1.362,91		1.362,91
7	1.277,15		1.277,15

**Dipendenti da strutture alberghiere minori (una e due stelle) - Federalberghi e da campeggi (numero di presenze - licenza non superiore a 1200) - Faita - Lavoratori qualificati**

Livello	Paga base (1/10/2015)	Indennità	Totale
	Euro	Euro	Euro
A	2.172,03	75,00	2.247,03
B	2.011,12	70,00	2.081,12
1	1.872,95		1.872,95
2	1.712,62		1.712,62
3	1.615,82		1.615,82
4	1.525,38		1.525,38
5	1.430,65		1.430,65
6 s	1.375,96		1.375,96
6	1.356,38		1.356,38
7	1.271,21		1.271,21

### Dipendenti da impianti e attività sportive profit e no profit - Lavoratori qualificati

Livello	Retribuzione nazionale conglobata (22/12/2015)	Elemento distinto della retribuzione	Maggiorazione retribuzione lavoratori assunti ante 23/12/2015	Scatti di anzianità (1/7/1992)
	Euro	Euro	Euro	Euro
Quadro	1.716,37	4	70,6	28,92
I	1.635,12	4	65,9	27,89
II	1.488,02	3,5	57,3	26,34
III	1.341,30	3,5	48,8	24,79
IV	1.229,82	3,5	42,3	23,24
V	1.158,94	3	38,2	22,72
VI	1.093,06	3	34,4	21,69
VII	1.007,51	3	29,4	20,66

**Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi****Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997**

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2002	194,63
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
<b>Totale</b>	<b>4.449,43</b>

**Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998**

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2002	78,43
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
<b>Totale</b>	<b>4.333,43</b>

**Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000**

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.7.2004	185,14
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
<b>Totale</b>	<b>4.230,14</b>

**Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000**

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2005	103,56
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
<b>Totale</b>	<b>4.023,56</b>

**Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002**

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2008	155,00
<b>Totale</b>	<b>3.755,00</b>

**Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004**

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
<b>Totale</b>	<b>3.600,00</b>

**Dirigente assunto o nominato dal 1° aprile 2012**

Minimo contrattuale dall'1.4.2012	3.735
<b>Totale</b>	<b>3.735,00</b>

**Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2013**

Minimo contrattuale dall'1.7.2013	3.890
<b>Totale</b>	<b>3.890,00</b>



ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013<sup>1</sup>Tabella 2: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAFF ridotta<sup>5</sup>  
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti <sup>2</sup>	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 <sup>3</sup>	0,18 <sup>3</sup>	0,18 <sup>3</sup>	0,18 <sup>3</sup>
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>
Inail		0,30	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>17,45</b>	<b>36,12</b>	<b>36,12</b>	<b>33,68</b>	<b>33,68</b>
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni <sup>4</sup>		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
<b>TOTALE a carico del LAVORATORE</b>		<b>5,84</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013<sup>1</sup>Tabella 1: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAF intera  
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)Agenzie di viaggio e turismo fino a 50 dipendenti  
(CSC 7.04.01)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti <sup>2</sup>	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 <sup>3</sup>	0,68 <sup>3</sup>	0,68 <sup>3</sup>	0,68 <sup>3</sup>
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>17,45</b>	<b>38,17</b>	<b>38,17</b>	<b>35,73</b>	<b>35,73</b>
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni <sup>4</sup>		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
<b>TOTALE a carico del LAVORATORE</b>		<b>5,84</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013<sup>1</sup>

**Tabella 3: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF intera  
(CSC 7.01.XX e 7.02.XX )  
Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti  
(CSC 7.04.01)**

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti <sup>2</sup>	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
<b>ASPI</b>	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	<b>1,31</b>	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	<b>0,30</b>	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 <sup>3</sup>	0,68 <sup>3</sup>	0,68 <sup>3</sup>	0,68 <sup>3</sup>
CIG straordinaria		<b>0,90<sup>6</sup></b>	0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		-	0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>18,35</b>	<b>39,37</b>	<b>39,37</b>	<b>36,93</b>	<b>36,03</b>
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni <sup>4</sup>		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	0,30	-
<b>TOTALE a carico del LAVORATORE</b>		<b>6,44</b>	<b>9,49</b>	<b>9,49</b>	<b>9,49</b>	<b>9,19</b>
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013<sup>1</sup>Tabella 4: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF ridotta<sup>5</sup>  
(CSC 7.01.XX e 7.02.XX )

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti <sup>2</sup>	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
ASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 <sup>3</sup>	0,18 <sup>3</sup>	0,18 <sup>3</sup>	0,18 <sup>3</sup>
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>
CIG straordinaria		0,90 <sup>6</sup>	0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		-	0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>
Inail		0,30	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>18,35</b>	<b>37,32</b>	<b>37,32</b>	<b>34,88</b>	<b>33,98</b>
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni <sup>4</sup>		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	0,30	-
<b>TOTALE a carico del LAVORATORE</b>		<b>6,44</b>	<b>9,49</b>	<b>9,49</b>	<b>9,49</b>	<b>9,19</b>
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013<sup>1</sup>Tabella 5: Pubblici esercizi – CUAF intera  
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti <sup>2</sup>	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 <sup>3</sup>	0,68 <sup>3</sup>	0,68 <sup>3</sup>	0,68 <sup>3</sup>
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	3,21	3,21	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>17,45</b>	<b>38,94</b>	<b>38,94</b>	<b>35,73</b>	<b>35,73</b>
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni <sup>4</sup>		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
<b>TOTALE a carico del LAVORATORE</b>		<b>5,84</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013<sup>1</sup>Tabella 6: Pubblici esercizi – CUAF ridotta<sup>5</sup>  
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti <sup>2</sup>	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 <sup>3</sup>	0,18 <sup>3</sup>	0,18 <sup>3</sup>	0,18 <sup>3</sup>
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	3,21	3,21	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>
Inail		0,30	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>17,45</b>	<b>36,89</b>	<b>36,89</b>	<b>33,68</b>	<b>33,68</b>
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni <sup>4</sup>		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
<b>TOTALE a carico del LAVORATORE</b>		<b>5,84</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

## ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013 (note)

1) Per i lavoratori non a tempo indeterminato, sia per coloro già in forza al 31.12.2012 che per i nuovi assunti dal 1.1.2013, è dovuto un contributo addizionale ASPI pari all'1,4% (art. 2 comma 28 Legge 28.6.2012, n. 92). Il contributo addizionale è dovuto anche per i lavoratori somministrati. Il contributo addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori. Sono inoltre esclusi i lavoratori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, senza limiti di scadenza temporale, mentre per il triennio 2012-2015, non è dovuto per lo svolgimento di attività a termine definite dai contratti e accordi collettivi e dagli avvisi comuni stipulati entro il 31.12.2011.

2) Per i datori di lavoro che hanno un numero di addetti pari o inferiore a 9, l'aliquota a loro carico è ridotta di  
 - 8,5 punti nel primo anno  
 - 7 punti nel secondo anno.  
 Per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1.1.2012 - 31.12.2016 lo sgravio è totale nei primi tre anni (è dovuto unicamente il contributo dell'1.61% per finanziare l'ASPI).

3) A decorrere dal 1.2.2001 l'esonero dall'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro è pari a 0,80 punti percentuali. (Art. 120 comma 1, legge n. 388/2000). Ai datori di lavoro con contributo CUAF inferiore a 0,80% spetta un ulteriore esonero, fino ad un massimo di 0,40 punti percentuali, a valere sui contributi dovuti per le prestazioni temporanee, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. (Art. 120, comma 2 legge n. 388/2000). L'esonero complessivo non può comunque essere superiore a 0,8 punti percentuali.

A decorrere dal 1.1.2006 l'esonero dal versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro alla gestione di cui all'art. 24 della legge n. 88/1989 è aumentata nella misura di un punto percentuale. (Art. 1, commi n. 361 e 362 della legge n. 266/2005).

CUAF intera 2,48 – 1,80 = 0,68

CUAF ridotta	0,43 – 0,43 = 0
MATERNITA'	0,24 – 0,24 = 0
DISOCCUPAZIONE	1,31 – <u>1,13</u> = 0,18
	1,80

4) A decorrere dal 1.1.1993 è dovuta un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzioni eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile – che per l'anno 2015 è pari a euro 46.123,00 – in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione, il cui limite è pari a euro 3.844,00. (Art. 3-ter della legge n. 438/1992).

5) Hanno diritto alla riduzione del contributo CUAF le imprese commerciali individuali e quelle costituite in forma societaria (comprese le s.r.l.) a condizione che il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi nominativi della gestione speciale commercianti. (Art. 1, primo comma, punto 1 legge n. 114/1974).

## TABELLE CONTRIBUTI

Minimali Inail - Anno 2015 <sup>1,2</sup>

	Tempo pieno		Tempo parziale	
Impiegati/operai	€ 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile		€ 7,15 orario	
Dirigente (retribuzione convenzionale)	Fino al 30 giugno 2015	Dal 1° luglio 2015	Fino al 30 giugno 2015	Dal 1° luglio 2015
	€ 100,06 giornaliera € 2.501,53 mensile	€ 100,26 giornaliera € 2.506,40 mensile	€ 12,51	€ 12,53

Minimali Inps - Anno 2015 <sup>2</sup>

	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati/operai	€ 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile	€ 7,15 orario
Dirigenti	€ 131,89 giornaliero € 3.429,14 mensile	€ 19,74 orario

<sup>1</sup> Circolare Inail n. 72 del 3 settembre 2015<sup>2</sup> Circolare Inps n. 11 del 23 gennaio 2015

## Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2015)	Limite massimo	Riduzione contributiva
Fino a € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 971,71 mensili	5,84%
Oltre € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1.167,91 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



## Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (1° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,60% Agg. 1,74%	1%	13,34%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 7.308,31 t. 1.827,07 m. 609,02	592,25 148,06 49,35	7.900,56 1.975,13 658,37
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,15% Agg. 1,76%	1%	13,91%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 7.645,89 t. 1.911,47 m. 637,15	592,25 148,06 49,35	8.238,14 2.059,53 686,50
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,35% Agg. 1,78%	1%	14,13%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 7.965,60 t. 1.944,04 m. 648,01	592,25 148,06 49,35	8.368,43 2.092,10 697,36
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,80%	1%	14,45%	59.224,54 annui	1.1.2010	a. 7.965,60 t. 1.991,42 m. 663,80	592,25 148,06 49,35	8.557,85 2.139,46 713,15
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,84%	1%	14,49%	59.224,54 annui	1.1.2011	a. 7.989,36 t. 1.997,34 m. 665,78	592,20 148,05 49,35	8.581,56 2.145,39 715,13
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,87%	1%	14,52%	59.224,54 annui	1.1.2012	a. 8.007,12 t. 2.001,78 m. 667,26	592,25 148,06 49,35	8.599,37 2.149,84 716,61
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,91%	1%	14,56%	59.224,54 annui	1.1.2013	a. 8.030,85 t. 2.007,71 m. 669,23	592,25 148,06 49,35	8.623,09 2.155,77 718,59
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,95%	1%	14,60%	59.224,54 annui	1.1.2014	a. 8.054,53 t. 2.013,63 m. 671,21	592,25 148,06 49,35	8.646,78 2.161,69 720,56
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,00% Agg. 1,74%	1%	5,74%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 2.807,24 t. 701,81 m. 233,94	592,25 148,06 49,35	3.399,49 849,87 283,29
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,30% Agg. 1,76%	1%	6,06%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 2.996,76 t. 749,19 m. 249,73	592,25 148,06 49,35	3.589,01 897,25 299,08

## Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (2° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,60% Agg. 1,78%	1%	6,38%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 3.186,28 t. 796,57 m. 265,52	592,25 148,06 49,35	3.778,53 944,63 314,87
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,80%	1%	6,70%	59.224,54 annui	1.1.2010	a. 3.375,79 t. 843,94 m. 281,31	592,25 148,06 49,35	3.968,04 992,01 330,67
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,84%	1%	6,74%	59.224,54 annui	1.1.2011	a. 3.399,48 t. 849,87 m. 283,29	592,20 148,05 49,35	3.991,68 997,92 332,64
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,87%	1%	6,77%	59.224,54 annui	1.1.2012	a. 3.417,24 t. 854,31 m. 284,77	592,25 148,06 49,35	4.009,49 1.002,37 334,12
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,91%	1%	6,81%	59.224,54 annui	1.1.2013	a. 3.440,94 t. 860,23 m. 286,74	592,25 148,06 49,35	4.033,19 1.008,29 336,09
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,95%	1%	6,85%	59.224,54 annui	1.1.2014	a. 3.464,63 t. 866,16 m. 288,72	592,25 148,06 49,35	4.056,88 1.014,22 338,07
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,41%	1,87%	9,78%	45.940,00 annui	1.1.2011	a. 3.633,84 t. 908,46 m. 302,82	859,08 214,77 71,59	4.492,92 1.123,23 374,41
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,46%	1,87%	9,83%	45.940,00 annui	1.1.2014	a. 3.656,82 t. 914,20 m. 304,73	859,08 214,77 71,59	4.515,90 1.128,97 376,32
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,98
ASS. ANTONIO PASTORE	-	-	-	-	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,12 t. 32,28 m. 10,76	129,12 32,28 10,76	258,24 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. -- Fax 06/80910237; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448.  
Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.

### Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
	1.1.2009	340	50	390
	1.6.2011	350	56	406
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: [www.quas.it](http://www.quas.it) - Codice IBAN IT43W0832703399 00000018000 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. \*Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - Codice IBAN IT33B05696 0320200004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

### EST - Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Settori Affini

Tipologia lavoratori	Quota di iscrizione (una tantum)	Contributo mensile	
		Datore di lavoro	Lavoratore <sup>1</sup>
A tempo indeterminato full-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
Apprendisti full-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
A tempo indeterminato part-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
Apprendisti part-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
A tempo indeterminato full-time (CCNL Turismo)	€ 15,00	€ 10,00	----
Apprendisti full-time (CCNL Turismo)	€ 15,00	€ 10,00	----
A tempo indeterminato part-time (CCNL Turismo)	€ 8,00	€ 10,00	----
Apprendisti part-time (CCNL Turismo)	€ 8,00	€ 10,00	----

<sup>1</sup> Dal 1° gennaio 2014

\* Il versamento dei contributi deve avvenire di norma entro il giorno 16 del mese successivo al periodo contributivo dichiarato (è ammesso anche il pagamento annuale anticipato con scadenza il 28 febbraio di ogni anno) attraverso:

Bonifico bancario (Banca popolare di Milano);

F24 codice EST 1 (solo per i contributi correnti).

### Quadri - Impiegati - Operai - Fon.Te

	Contributo <sup>1</sup>			Decorrenza e periodicità
	Quota Tfr	Lavoratore <sup>2</sup>	Datore di lavoro <sup>3</sup>	
Lavoratori occupati dopo il 28.4.1993	100%	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale <sup>4</sup>
Apprendisti	100%	0,55%	1,05%	
Lavoratori già occupati al 28.4.1993	50% <sup>5</sup>	0,55%	1,55%	

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.

(2) Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.

(3) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore.

(4) Istruzioni al sito [www.fondofonte.it](http://www.fondofonte.it)

(5) Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore.

### Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 030690179800005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli		Contributo complessivo mensile in euro da novembre 2015		Livelli		Contributo complessivo mensile in euro da novembre 2015	
<b>Quadri</b>		3,51		<b>Apprendisti 2a metà</b>			
1		3,24		2		2,59	
2		2,91		3		2,34	
3		2,59		4		2,19	
4		2,34		5		2,04	
5		2,19		6		2,04	
6		2,04					
7		1,86		<b>Operatori di vendita</b>			
<b>Apprendisti 1a metà</b>				1a categoria		2,26	
2		2,34		2a categoria		2,02	
3		2,19					
4		2,04					
5		1,86					
6		1,86					

Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

### Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili				Indennità base più indennità integrativa %
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva		Agenti e rappresentanti in esclusiva		
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.200,00	sino a €	12.400,00	4%
		da 6.200,01 a	9.300,00	da 12.400,01 a	18.600,00	2%
		oltre	9.300,00	oltre	18.600,00	1%

## Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente) dei contributi
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	e 21.691,00	e 247,90	e 12.395,00	e 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	e 24.548,00	e 248,00	e 14.027,00	e 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	e 24.548,00	e 700,00	e 14.027,00	e 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	e 25.481,00	e 727,00	e 14.561,00	e 364,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008	e 26.603,00	e 759,00	e 15.202,00	e 381,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2010	e 27.667,00	e 789,00	e 15.810,00	e 396,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2012	30.000,00	800,00	20.000,00	400,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2013	32.500,00	824,00	22.000,00	412,00	6,875%+6,875%
Dal 1°/1/2014	35.000,00	834,00	23.000,00	417,00	7,10%+7,10%
Dal 1°/1/2015	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,325%+7,325%

\* Da aggiornare annualmente in base all'indice Istat

## Contributi per agenti operanti in forma di società di capitali

Provvigioni annue	Aliquota contributiva dal 1.1.2015
Fino a euro 13.000.000,00	3,60%
Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000,00	1,80%
Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000,00	0,90%
Oltre euro 26.000.000,00	0,40%

I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

**TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)**

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
<b>Limite scaglione mensile</b>					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

**TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito**

Tabella addizionale Regione Lombardia in vigore dall'1.1.2015

ANNO 2012	
Scaglioni	Aliquota
Fino a euro 15.000,00	1,23%
Da euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	1,58%
Da euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	1,72%
Da euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	1,73%
Oltre euro 75.000,00	1,74%

(1) Legge regionale 30.12.2014. n. 36

## TABELLE FISCALI - Detrazioni per familiari a carico

### A) Lavoro dipendente e assimilato (dal 1.1.2014)

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.880 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 28.000 €	978 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: 902 € X $\frac{28.000 - \text{reddito complessivo}}{20.000}$
reddito complessivo compreso tra 28.001 e 55.000 €	978 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{27.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

### B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

#### Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \times (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	690 € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazione per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

#### Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	1.220 €	figlio di età superiore a 3 anni	950 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni	1.620 €	superiore a 3 anni	1.350 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 e per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacità è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

#### Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.

**UNIEMENS (Denuncia individuale)****Assegno per il nucleo familiare**

Codice Uniemens	Causale restituzione
F101	Restituz. assegni nucleo famil. (lav. assist. per Tbc)
F110	Restituz. assegni nucleo famil. indebiti
Codice Uniemens	Causale recupero
H017	Recupero assegni familiari arretrati
H301	Assegni nucleo familiare ai lav. assistiti per Tbc
L036	Recupero assegni nucleo familiare arretrati

**Malattia**

Codice Uniemens	Causale restituzione
E705	Restituzione indennità malattia (da considerare Tbc)
E775	Restituzione indennità malattia indebita
E790	Restituzione indennità donatori midollo osseo
E791	Restituzione indennità donatori di sangue
Codice Uniemens	Causale recupero
E778	Differenze indennità malattia
S110	Indennità donatori di sangue
S111	Conguaglio differenze per donatori di sangue
S112	Indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52
S113	Differenza indennità donatori midollo osseo

**Maternità**

Codice Uniemens	Causale restituzione
E776	Restituzione indennità maternità indebita
E780	Restituzione indennità maternità (art. 78 Dlgs 151/01)
M070	Rec. indennità erogata ex art. 80 L. 388/2000
Codice Uniemens	Causale recupero
D900	Indennità riposi per allattamento arretrati
E779	Differenze indennità maternità già liquidata
L053	Indennità maternità facolt. (famil. di handicap.)
L054	Indennità permessi giornalieri (famil. di handicap. comma 2)
L055	Differenza indennità maternità facoltativa
L056	Indennità permessi (famil. di handicap. comma 3)
L057	Indennità permessi (lav. con handicap, comma 6)
L058	Indennità permessi giornalieri (lav. con handicap., comma 6)
L070	Indennità per congedi ex L. 388/2000 art. 80)

Tabelle codici "Tipi di contribuzione" di uso più frequente per argomento:

**Apprendistato ex Dlgs n. 167/2011**

Tipologia di apprendista	Codice Uniemens
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 10%	J0 (J zero)
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 1,5%	J1
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 3%	J2
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex lege 223/1991 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J3
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex art. 4. c. 1. del decreto legge 148/1993 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J4
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J5



## UNIEMENS (Denuncia individuale)

### Contratti di inserimento ex Dlgs n. 276/2003

Tipologia	Codice Uniemens	Misura agevolazione
Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento economici	A0	Lavoratori esclusi dagli incentivi
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento	B1	Riduzione del 25%
	B2	Riduzione del 40%
	B3	Riduzione del 50%
	B4	Riduzione del 100%
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento	C1	Riduzione del 25%
	C2	Riduzione del 40%
	C3	Riduzione del 50%
	C4	Riduzione del 100%
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento	D1	Riduzione del 25%
	D2	Riduzione del 40%
	D3	Riduzione del 50%
	D4	Riduzione del 100%
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento	E1	Riduzione del 25%
	E2	Riduzione del 40%
	E3	Riduzione del 50%
	E4	Riduzione del 100%
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico assunti con contratto di inserimento	F1	Riduzione del 25%
	F2	Riduzione del 40%
	F3	Riduzione del 50%
	F4	Riduzione del 100%

### Agevolazioni per l'assunzione di disoccupati o sospesi in Cigs da più di 24 mesi

Tipologia	Codice Uniemens
Lavoratori assunti da datori di lavoro non artigiani del Centro-Nord e datori di lavoro del Mezzogiorno non aventi natura di impresa, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	58
Lavoratori in cassa integrazione guadagni assunti da imprese del Centro-Nord ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta l'agevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	M8
<b>Assunzione lavoratori dalle liste di mobilità</b>	
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	75
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	76
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	77
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	S5
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	S6
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	S7
Lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi	M5
Lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	M6
Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	M7

## UNIEMENS (Denuncia individuale)

### Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati da aziende non rientranti nella Cigs

Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	P5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	P6
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriore 12 mesi (art. 8, comma 4)	P7
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	S1
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	S2
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	S3
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi	F5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	F6
Lavoratori assunti a termine, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	F7

### Assunzione lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi di aziende in Cigs da almeno 6 mesi

Lavoratori per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	86
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	S4
Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	M4

### Assunzione agevolate in sostituzione di lavoratori in maternità

Lavoratori assunti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	82
Lavoratori temporanei forniti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	68

### Incentivo al reimpiego dei dirigenti

Dirigenti privi di occupazione per i quali spetta al datore di lavoro la riduzione del 50% dei contributi	92
---	----

### Altri codici di uso comune

00	Nessuna particolarità contributiva
01	Versamento del contributo lvs per i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
04	Versamento del contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione (Ds), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
05	Versamento del contributo Mobilità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
06	Versamento del contributo per il Fondo di garanzia (Tfr), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
07	Versamento del contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
08	Versamento del contributo per l'indennità economica di Malattia per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
09	Versamento del contributo per l'indennità economica di Maternità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
10	Lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
11	Lavoratori non soggetti al contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig)
13	Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
14	Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
35	Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
36	Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, esclusi dal contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e dal contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
41	Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
42	Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
51	Cittadini Usa con opzione per lvs nel paese di origine
52	Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 863/84

**UNIEMENS (Denuncia individuale)**

59	Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cas-sintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno) (circ. Inps n. 25/91)
66	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale (art. 13, c. 1, lett. A legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa al 79% (circ. Inps n. 203/2001)
67	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione al 50% (art. 13, c. 1, lett. B legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% (circ. Inps n. 203/2001)
G0	Lavoratore per contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005
H0	Lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005

**UNIEMENS (Denuncia aziendale)****Fondo Interprofessionale - Adesione**

FITE	FOR.TE
FODI	FON.DIR

**Fondo Interprofessionale - Revoca**

REDI	Revoca ai fondi paritetici interprofessionali per dirigenti
REVO	Revoca ai fondi paritetici interprofessionali

**Contribuzione assistenza contrattuale**

W020	Contrib. Assist. Contratt. Ascom -- capoluoghi provinciali
W030	Contrib. Assist. Contratt. Covelco - capoluoghi provinciali

**Trattamento fine rapporto**

CF11	Importo della maggiorazione dovuta per i periodi pregressi
CF30	Restituzione importo imposta sostitutiva Tfr al Fondo di tesoreria
PA10	Rec. anticip. Tfr su contr. Fondo di tesoreria
PA20	Rec. anticip. Tfr su contr. Previd. e assist.
PF10	Rec. prest. Tfr su contrib. Fondi di tesoreria
PF20	Rec. prest. Tfr su contrib. Previd. e assist.
PE30	Rec. importo imposta sostit. Tfr Fondo di tesoreria
RF01	Recupero contributo versato in eccedenza al Fondo tesoreria

**Altri**

A700	Multe disciplinari
A800	Sanzioni L. 146/90 per scioperi illegittimi
D100	Interessi differimento
M000	Versamento rata per lavoratori messi in mobilità
M001	Versamento saldo per lavoratori messi in mobilità
M110	Restituzione incentivo previsto dal programma Pari
M119	Restituzione incentivo programma Pari 2007
M217	Recupero riduzione proroga Cigs L. 266/2005
M900	Contr. Solidarietà 10% art. 16 Dlgs n. 252/2005 (Fon.te, M. Negri)
M980	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9bis L. 166/91 (M. Besusso, Quas, Est)
S060	Versamento contrib. sostitutiva in forma rateale
Q900	Oneri accessori al tasso legale
Q920	Sanzioni civili
A810	Rest. sanzioni ex L. 146/90
G800	Recupero ai sensi art. 4 c. 10 L. 223/91
L401	Conguaglio contributo art. 8, c. 4 L. 223/91 (arretrato) - a credito
L402	Conguaglio incentivo programma Pari - a credito
L405	Arretrati beneficio 50% Legge n. 166/2008
L407	Arretrati beneficio Legge 291/2004
L424	Conguaglio incentivo programma Pari 2007
L508	Rid. contr. periodi pregressi art. 6, c. 4, L. 608/96
L601	Conguaglio beneficio art. 4 c. 3, L. 236/93 (arretrato)
L613	Res. art. beneficio 50% indennità mobilità
L615	Arret. conguaglio beneficio 50% Cigs
N954	Sospensione contributi terremoto Abruzzo 2009

### TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 2003	Dicembre	121,8	2,267	3,200
ANNO 2004	Dicembre	123,9	1,724	2,793
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Dicembre	128,4	1,662	2,747
ANNO 2007	Dicembre	131,8	2,648	3,485
ANNO 2008	Dicembre	134,5	2,048	3,036
ANNO 2009	Dicembre	135,8	0,966	2,224
ANNO 2010	Dicembre	138,4	1,914	2,936
ANNO 2011	Dicembre	104,0	3,173	3,880
ANNO 2012	Dicembre	106,5	2,403	3,302
ANNO 2013	Dicembre	107,1	0,563	1,922
ANNO 2014	Dicembre	107,0	-	1,500
ANNO 2015	Gennaio	106,5	-	0,125
	Febbraio	106,8	-	0,250
	Marzo	107,0	-	0,375
	Aprile	107,1	0,093	0,570
	Maggio	107,2	0,186	0,765
	Giugno	107,3	0,280	0,960
	Luglio	107,2	0,186	1,015
	Settembre	107,4	0,373	1,125
	Ottobre	107,2	0,186	1,390
	Novembre	107,0	-	1,375


(\*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

### Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia (fuori dal territorio comunale)	Estero	Italia (fuori dal territorio comunale)	Estero
Indennità di trasferta forfetaria e/o diaria (escluse le spese di viaggio)	Esente fino a € 46,48 giornaliera	Esente fino a € 77,47 giornaliera	Esente fino a € 46,48 giornaliera	Esente fino a € 77,47 giornaliera
Indennità di trasferta con rimborso analitico delle spese o di vitto o di alloggio	Esente fino a € 30,99 giornaliera	Esente fino a € 51,65 giornaliera	Esente fino a € 30,99 giornaliera	Esente fino a € 51,65 giornaliera
Indennità di trasferta con rimborso analitico sia delle spese di vitto che di alloggio	Esente fino a € 15,49 giornaliera	Esente fino a € 25,82 giornaliera	Esente fino a € 15,49 giornaliera	Esente fino a € 25,82 giornaliera
Rimborso altre spese anche non documentabili	Esente fino a € 15,49 giornaliera	Esente fino a € 25,82 giornaliera	Esente fino a € 15,49 giornaliera	Esente fino a € 25,82 giornaliera
Spese di vitto e alloggio	Esente	Esente	Esente	Esente
Indennità chilometrica e di trasporto (limiti tabelle Aci)	Esente	Esente	Esente	Esente
Ogni altra spesa	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%

**CONVENZIONI RISERVATE  
AI SOCI. AGGIORNAMENTI  
CONTINUI SUL SITO.**

**PER LA TUA ATTIVITÀ  
E LA TUA FAMIGLIA**



**CONDIZIONI  
ESCLUSIVE**

**ESCLUSIVA**

**NUOVE  
CONVENZIONI**

**PROMOZIONI  
SEMPRE  
AGGIORNATE**



**[www.unionemilano.it](http://www.unionemilano.it)**  
TUTTO NUOVO, UTILE E SEMPRE CON TE



**Unione**  
**CONFCOMMERCIO**  
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA



## Indice

### AMBIENTE

► Aggiornamento Sistri. ....	Pag. 53
► Mud 2016. Pubblicato il decreto che conferma il precedente modello. ....	Pag. 54
► Guida Conai 2016. Quadro sinottico del contributo ambientale in seguito a variazioni deliberate. ....	Pag. 55
► Contributo ambientale Conai "espositori di merci". Delibera cda Conai del 25 novembre 2015. ....	Pag. 56
► Albo gestori ambientali. Diritti annuali di iscrizione con procedura semplificata. ....	Pag. 57

## In primo piano

### Aggiornamento Sistri

Con il decreto Milleproroghe (pubblicato in Gu n. 302 del 30/12/2015), il Governo ha prorogato, fino al 31/12/2016, la sospensione delle sanzioni Sistri, previste per la violazione delle disposizioni sul funzionamento del sistema telematico. ▼

Nella perdurante mancanza di un sistema di tracciabilità telematico pienamente funzionante, resterà pertanto in vigore il regime del cosiddetto "doppio binario" di adempimenti, quelli telematici delle schede Sistri (registro cronologico e scheda movimentazione rifiuti), e quelli "cartacei" (tenuta di registro di carico e scarico e formulari), con applicazione delle "vecchie" sanzioni previste per la violazione di questi ultimi.

Sono e restano in vigore le "nuove" sanzioni Sistri per mancata iscrizione e mancato pagamento (entro il 30 aprile) del contributo annuale al sistema.

Attualmente, non sono previste misure per il recupero, da parte delle imprese, delle quote dei contributi pagati in passato.

## Mud 2016

### Pubblicato il decreto che conferma il precedente modello

Sulla Gu n. 300 del 28 dicembre 2015 è stato pubblicato il Dpcm 21 dicembre 2015 relativo al modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) per l'anno 2016 che conferma il modello 2015 ovvero quello previsto dal Dpcm 17 dicembre 2014, pubblicato nel So n. 97 alla Gu n. 299 del 27 dicembre 2014, per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2016, con riferimento all'anno 2015.

Le informazioni aggiuntive alle istruzioni riportate in allegato al Dpcm 17/12/2014 saranno rese disponibili sui siti internet del ministero dello Sviluppo economico, del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Ispra, dell'Unioncamere, di Infocamere e di Ecocerved.

Anche per il 2016 rimangono immutate le modalità di presentazione del Mud, i diritti di segreteria e i soggetti obbligati che sono così individuati:

#### Comunicazione rifiuti

- chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a 8.000 euro;
- imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (art. 184 comma 3 lettere c), d) e g).

#### Comunicazione veicoli fuori uso

- soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

#### Comunicazione imballaggi

- sezione Consorzi: Conai o altri soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c);
- sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all'allegato B e C della parte IV del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152.

#### Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

- soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei Raee rientranti nel campo di applicazione del Dlgs 151/2005.

#### Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione

- soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

#### Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche

- produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro nazionale e sistemi collettivi di finanziamento.

La presentazione del Mud deve essere effettuata tramite software che verrà reso disponibile a partire dalla metà di febbraio insieme al sito per la trasmissione del Mud telematico. I soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione devono presentare il Mud alla Camera di commercio della provincia nel cui territorio è la sede legale

## Ambiente - Politiche energetiche

dell'impresa cui si riferisce la dichiarazione. Deve essere presentato un Mud per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

I soli produttori iniziali di rifiuti che nel 2015 hanno prodotto fino a un massimo di sette rifiuti e per ogni rifiuto usano non più di tre trasportatori e tre destinatari possono scegliere se compilare la Dichiarazione Mud tramite modulo cartaceo, e inviare quindi la Comunicazione rifiuti speciali semplificata tramite posta alla Camera di commercio competente, oppure compilare il Mud con lo specifico software, e trasmettere poi il file contenente la dichiarazione tramite invio telematico. Se, nel 2015, non sono state effettuate attività per le quali è prevista la comunicazione, non occorre presentare un Mud in bianco e al portale per la compilazione del Mud semplificato.

## Guida Conai 2016 - Quadro sinottico del contributo ambientale in seguito a variazioni deliberate

Diamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni, al fine di rammentare il valore del contributo ambientale Conai, in sigla Cac, per la procedura ordinaria e le aliquote per la procedura semplificata da applicare, stabiliti da Conai.

Altresi segnaliamo che sul sito del Conai ([www.conai.org](http://www.conai.org)) è stata pubblicata la guida degli adempimenti per il Cac che ha valenza per l'anno 2016.

La guida aggiorna infatti le aliquote per alcuni materiali. Dal 1° gennaio le aliquote da applicarsi per i materiali, indicati nella dichiarazione periodica per attività di importazione e/o materiali di imballaggio (Mod 6.2 Import), sono riportate nel seguente specchio.

### Procedura ordinaria

	Dal 1° gennaio 2016
acciaio	13,00 euro/ton
alluminio	45,00 euro/ton
carta	4,00 euro/ton
legno	7,00 euro/ton
plastica	188,00 euro/ton
vetro	17,30 euro/ton

### Procedura semplificata

Per quanto riguarda invece le procedure semplificate (calcolo forfetario in base ad un'unica percentuale sugli importi di acquisto delle merci imballate, al netto di Iva e trasporto) le aliquote per l'anno 2016 sono le seguenti:

- Importazioni di prodotti alimentari: l'aliquota è fissata allo 0,13% sul valore complessivo delle importazioni;
- Importazioni di prodotti non alimentari: l'aliquota resta invariata allo 0,06% sul valore complessivo delle importazioni.



## Ambiente - Politiche energetiche

Inoltre, sempre per la procedura semplificata, utilizzando il calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate, il contributo da applicare per l'anno 2016 risale, dal 1° gennaio, a 49,00 euro/ton.

Nella guida 2016 si ribadisce che la modalità dell'invio della dichiarazione periodica del Mod. 6.2 Import (mensile, trimestrale, annuale) è permessa solo con l'invio on line, così come per le richieste di rimborso/esenzione (Mod. 6.5 e Mod. 6.6).

Inoltre, sempre a partire dai 1° gennaio 2016, le soglie di esenzione e di periodicità annuale della dichiarazione del contributo e la soglia minima per le richieste di rimborso/esenzione (mod. 6.6/6.5) variano.

In particolare:

- la soglia "esente" passa dall'attuale 26,00 a 50,00 euro per materiale (in procedura ordinaria – moduli 6.2 e 6.10) e da 52,00 a 100,00 euro (in procedura semplificata – modulo 6.2);
- la soglia "annuale" (determinata come contributo ambientale complessivo per singolo materiale) passa dall'attuale 310,00 a 1.000,00 euro e va inviata la dichiarazione, completa a mezzo del modulo 6.2, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Restano invariate le altre soglie:

- trimestrale (nell'anno solare precedente, contributo ambientale complessivo per singolo materiale fino a 31.000,00 euro per cui si prevede l'invio di quattro dichiarazioni trimestrali (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio per il trimestre precedente);
- mensile (nell'anno solare precedente, contributo annuale complessivo per singolo materiale oltre 31.000,00 euro.

Infine Conai ha aggiornato il capitolo "Definizione di imballaggio e campo di applicazione" alla luce del Dm 22/4/2014 (che ha recepito in Italia la direttiva 2013/2/UE) e di alcune decisioni giurisprudenziali.

## Contributo ambientale Conai "espositori di merci" Delibera cda Conai del 25 novembre 2015

Nell'ambito di un più ampio processo di aggiornamento delle liste di prodotti classificati imballaggio o non imballaggio (disponibili anche sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org)), si forniscono i seguenti chiarimenti e istruzioni operative, concernenti i cosiddetti espositori merci.

Ferma restando la natura di imballaggio per gli espositori che assolvono anche solo ad una delle funzioni tipiche dell'imballaggio secondo la vigente normativa, in un'ottica di semplificazione procedurale per le imprese, ai soli fini contributivi e con effetto dal 1° luglio 2016 (per consentire alle aziende di organizzarsi anche da un punto di vista amministrativo),

### a) rientrano nella sfera di applicazione del contributo Conai:

- gli espositori destinati ad arrivare "pieni" di merci nel punto vendita;
- gli espositori finalizzati ad un uso temporaneo e/o occasionale legato ad eventi o promozioni, anche se arrivano vuoti nel punto vendita;

### b) non sono da assoggettare a contributo ambientale Conai:

- gli espositori destinati ad arrivare "vuoti" nel punto vendita ad eccezione di quelli indicati nel precedente punto;
- gli espositori finalizzati a essere riempiti ripetutamente alla stessa stregua degli scaffali o di altri complementi d'arredo dal punto vendita, anche se arrivano pieni di merci nel punto vendita.

**Ambiente - Politiche energetiche**

Il contributo ambientale Conai si applica al momento della cosiddetta “prima cessione”, ferme restando le regole generali previste anche per le altre tipologie di imballaggi (immissione al consumo, esenzione per attività di esportazione, etc.) per le quali si fa rinvio alla guida Conai pubblicata annualmente.

Qualora il produttore di tali articoli al momento della “prima cessione” non abbia sufficienti elementi per la classificazione degli espositori nell’una o nell’altra casistica, dovrà farsi rilasciare dal cliente una specifica attestazione.

Per il periodo antecedente il 30 giugno 2016 tali criteri non assumono valore e Conai prende atto dell’applicazione del contributo ambientale, o della sua esclusione, effettuata dai consorziati.

---

## **Albo gestori ambientali Diritti annuali di iscrizione con procedura semplificata**

Con nota del 9 dicembre 2015 il Comitato nazionale dell’Albo, in risposta ad alcune sezioni regionali, ha fornito chiarimenti sull’applicazione del diritto di iscrizione dovuto dai soggetti che richiedono l’iscrizione all’Albo con procedura semplificata ai sensi dell’art. 16 del Dm 120/2014 (Nuovo regolamento dell’Albo).

In proposito il Comitato ritiene che le imprese che richiedono l’iscrizione non debbano corredare la domanda di iscrizione con l’attestazione del pagamento del diritto annuale.

L’attestazione verrà richiesta dalla sezione regionale a seguito dell’avvenuta istanza di iscrizione sulla base del calcolo previsto dall’art. 24 del richiamato Dm 120/2014 e corrispondente al rateo (determinabile soltanto alla data di delibera dell’iscrizione) compreso tra la data della delibera e il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

In assenza della presentazione della attestazione, il provvedimento di iscrizione non viene notificato all’imprese e pertanto non è da ritenersi efficace.



## COSA SERVE ALLA TUA ATTIVITÀ ?



**APRIRE UN'ATTIVITÀ**    **CONTRATTI E LAVORO**    **BANDI, CREDITO**  
**E FINANZIAMENTI**    **SUPPORTO FISCALE E LEGALE**    **FORMAZIONE**  
**E COMMERCIO ESTERO**    **IMPRESA E PERSONA**    **IMPRESA E ISTITUZIONI**

[www.unionemilano.it](http://www.unionemilano.it)  
**TUTTO NUOVO, UTILE E SEMPRE CON TE**



**Unione**  
**CONCOMMERCIO**  
 IMPRESE PER L'ITALIA  
 MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA



## Indice

### IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

▶ Legge di stabilità anno 2016 – Legge n. 208 del 28 dicembre 2015.....	Pag.	59
▶ Tasso d'interesse legale – Anno 2016 – Decreto ministeriale dell'11 dicembre 2015.....	Pag.	81
▶ Interpelli antielusivi – Gestione – Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 104 del 15 dicembre 2015.....	Pag.	81
▶ Utilizzo in compensazione del credito d'imposta Irap – Versamento tramite modello F24 – Istituzione codice tributo – Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 105/E del 17 dicembre 2015.....	Pag.	83
▶ Agenzia delle Entrate – Servizi sul telefonino – Comunicato stampa del 21 dicembre 2015.....	Pag.	83
▶ Reverse charge – Chiarimenti concernenti l'ambito applicativo nel settore edile – Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 22 dicembre 2015.....	Pag.	84
▶ Iva – Dichiarazioni d'intento precompilate – Semplificazione degli adempimenti.....	Pag.	85

## In primo piano

### Legge di stabilità anno 2016 Legge n. 208 del 28 dicembre 2015

La “legge di stabilità 2016” contiene numerose novità fiscali, tra le quali si segnalano le seguenti:

- detrazione Irpef del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva sull'acquisto effettuato entro il 2016 di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici;
- proroga anche per il 2016 delle detrazioni Irpef per ristrutturazioni edilizie ed ecobonus nella misura, rispettivamente, del 50% e 65%; anche per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è confermata la detrazione Irpef al 50% sempre che destinati ad un immobile per cui si è fruito della detrazione per ristrutturazione edilizia;
- introduzione del cosiddetto "super ammortamento" al 140 per cento della quota, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016;
- nuovo regime forfetario;
- aumento della franchigia di deduzione Irap per i soggetti di minore dimensione che svolgono attività d'impresa;
- nuova disciplina delle condizioni di emissione della nota di variazione Iva in diminuzione nelle procedure concorsuali ed esecutive rimaste infruttuose;
- modifica dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'Iva;
- riammissione alla dilazione dei contribuenti, decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione;
- riduzione dell'importo del canone Rai dovuto per il 2016 (euro 100). ▶



## Tributario

Sul Supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 è stata pubblicata la legge n. 208 del 28 dicembre 2015, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)".

La Confcommercio con comunicazione del 24 dicembre 2015 ha diffuso un'ampia sintesi dei contenuti della legge in esame; in considerazione della molteplicità degli argomenti trattati, si allega, uno stralcio della predetta comunicazione riguardante le disposizioni fiscali contenute nella "legge di stabilità per il 2016", riservandoci di ritornare sui contenuti della legge stessa con ulteriori circolari di approfondimento.

- STRALCIO della circolare del 24/12/2015 di Confcommercio, a cura della Direzione Servizi Tributari. **Legge di stabilità 2016 – Legge n. 208 del 28 dicembre 2015.**

### DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

#### 1. Eliminazione aumenti accise e Iva (articolo 1, commi da 5 a 7)

Viene abrogato il comma 430 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2014, ai sensi del quale, con Dpcm, da adottare entro il 15 gennaio 2016, dovevano essere disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.272 milioni di euro per l'anno 2016 e 6.272 milioni di euro, a decorrere dal 2017. Tali misure potevano non essere adottate solo se, entro la data del 1° gennaio 2016, fossero stati approvati provvedimenti normativi in grado di assicurare i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

Contestualmente, viene modificato il comma 718 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2015, al fine di stabilire:

- la soppressione della previsione di aumento dell'aliquota Iva del 10% di due punti percentuali, a decorrere dal 1° gennaio 2016;
- la conferma dell'aumento di tale aliquota dal 1° gennaio 2017, non più, però, di un solo punto, ma di 3 punti percentuali (si passerebbe dal 10% al 13%);
- la soppressione della previsione di aumento dell'aliquota Iva del 22% di due punti percentuali, a decorrere dal 1° gennaio 2016;
- la conferma dell'aumento dell'aliquota ordinaria dal 1° gennaio 2017, non più, però, di un solo punto, ma di 2 punti percentuali (si passerebbe dal 22% al 24%);
- la conferma dell'aumento dell'aliquota dal 1° gennaio 2018, non più, però, di 0,5 punti, ma di un punto percentuale (si passerebbe dal 24% al 25%).

#### 2. Reddito atleti professionisti (articolo 1, comma 8)

Viene abrogato il comma 4-bis dell'art. 51 del Tuir, escludendo così, dal reddito da lavoro dipendente - per gli atleti professionisti - una quota del costo dell'attività di assistenza sostenuta dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti medesimi.

#### 3. Esenzione Imu immobili in comodato d'uso (articolo 1, comma 10)

Viene modificato l'art. 13 del DL 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di introdurre una riduzione del 50% della base imponibile Imu (in luogo dell'esenzione, disposta dal testo originario) per gli immobili dati in comodato d'uso a figli o genitori. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato. L'agevolazione non si applica nel caso di immobili di lusso (A/1, A/8 e A/9).



#### 4. Esenzione per l'abitazione principale, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli (articolo 1, commi da 11 a 26 e 28)

Il comma 11 modifica la normativa sull'imposta municipale propria dovuta per i terreni agricoli, eliminando innanzitutto la classificazione in "montani, parzialmente montani e di pianura", prevista dal Dl n. 4/2015.

Dal 2016, infatti, l'esenzione Imu sui terreni agricoli si applicherà sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 (come già avveniva con la vecchia Ici) che distingue tra comuni delimitati, parzialmente delimitati e non delimitati.

Inoltre, a prescindere dalla classificazione, ai sensi del comma 13, sono esenti dall'Imu i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

In virtù della suddetta soppressione, vengono modificate le disposizioni dell'articolo 13 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, laddove prevedevano un moltiplicatore ridotto e la franchigia per il calcolo dell'Imu sui terreni agricoli.

Il comma 14 abroga, dal 2016, la Tasi sia nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale dal possessore, sia nell'ipotesi in cui è l'occupante a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale.

L'abrogazione dell'imposizione non riguarda gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 (dimore signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio).

Sempre con riferimento alla Tasi, viene prevista (c. 14, lett. c) una disposizione di favore per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita: fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1%. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

Il comma 14, lett. d), prevede che il versamento della Tasi, nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è effettuato dal possessore nella misura stabilita dal comune nel regolamento dell'anno 2015. È stabilito, inoltre, che in caso di assenza di indicazione della predetta misura nel regolamento del 2015 ovvero nell'ipotesi di assenza totale di delibera anche per l'anno 2014, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento.

Il comma 14, lett. e) modifica, poi, il comma 13-bis stabilendo la perentorietà del termine di trasmissione delle delibere da parte dei comuni ai fini della loro pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale, anticipando al 14 ottobre il termine attualmente previsto al 21 ottobre, per una migliore gestione delle attività di pubblicazione degli atti dei comuni da parte dell'amministrazione, attesa la frequente proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione.

I successivi commi stabiliscono le modalità di compensazione per i comuni al fine di tenere conto dell'esenzione prevista per la Tasi per gli immobili adibiti ad abitazione principale e, con riferimento alla sola Imu, per i terreni agricoli – mediante un incremento del fondo di solidarietà comunale.

Alla luce delle suddette novità normative in materia di tassazione immobiliare il comma 17 aumenta la dotazione del fondo di solidarietà comunale da 3.746,75 a 3.767,45 milioni di euro per il 2016.

Il comma 21 modifica i criteri per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, (gruppi D ed E). Dal 2016 avverrà mediante stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. La stima non riguarda i c.d. macchinari imbullonati (fabbricati ad uso produttivo in cui sono incorporati gli impianti funzionali all'attività produttiva) che le imprese potranno escludere dal calcolo della rendita e quindi, dal calcolo delle imposte immobiliari, dal 2016, per un alleggerimento fiscale pari a 530 milioni di euro.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali dei suddetti immobili possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei vecchi criteri.

Il comma 25 sopprime l'art. 11 del Dlgs n. 23 del 2011, che non ha mai trovato concreta applicazione, avente ad oggetto la cosiddetta Imus, ossia l'imposta municipale secondaria che doveva sostituire la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.



## Tributario

Con il comma 26 si sospende, per l'anno 2016, l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, in luogo di vietare la deliberazione di tali aumenti (come invece previsto dall'originario comma 23). Si chiarisce inoltre che detti aumenti sono rapportati ai livelli di aliquote applicabili per l'esercizio 2015 (anziché essere comparati ai livelli di aliquote deliberate, entro la data del 30 luglio 2015, per l'esercizio 2015).

In tal modo, la sospensione degli aumenti di aliquote riguarda anche gli enti che hanno già deliberato in tal senso all'entrata in vigore della legge di stabilità in esame.

Il comma 28, invece, mantiene ferma la possibilità per i comuni, per il 2016, di maggiorare dello 0,8 per mille l'aliquota Tasi per gli immobili non esentati. Con le modifiche in esame si elimina la condizione, prevista nell'originario comma 24, secondo la quale tale aumento doveva essere stato deliberato, per l'anno 2015, entro il 30 settembre 2015 e nel rispetto dei vincoli posti dalla legge di stabilità 2014. Viene richiesta tuttavia una espressa delibera del consiglio comunale.

#### 5. Determinazione dei fabbisogni standard (articoli 1, commi 29-34)

Si interviene sulla procedura per l'approvazione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard prevista dal Dlgs n. 216 del 2010, emanato in attuazione della legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale. A tal fine, vengono inseriti i commi da 29 a 34 per semplificare ed accelerare la suddetta procedura, anche disponendo la soppressione dell'attuale Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff), sostituita da un nuovo organo, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (Ctfs).

In particolare:

- si istituisce presso il ministero dell'Economia e delle Finanze la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (Ctfs) di cui al Dlgs n. 216/2010, senza oneri per la finanza pubblica: essa si avvale delle strutture del ministero medesimo, e ai suoi componenti, in numero di undici (di cui uno con funzioni di presidente, designato dal presidente del Consiglio, tre dal ministro dell'economia e finanze, uno ciascuno dai ministri dell'Interno e degli Affari regionali, uno dall'Istat, tre dall'Anci e uno designato in rappresentanza delle regioni) non sono corrisposte né indennità né rimborsi spese (commi 29 - 30);
- si stabilisce che le metodologie predisposte ai fini dell'individuazione dei fabbisogni e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard possano essere sottoposte anche separatamente alla Ctfs, per esser poi inviate alle strutture competenti, vale a dire alla Società soluzioni per il sistema economico-Sose, alla Ragioneria generale dello Stato e al dipartimento delle Finanze e che, conseguentemente, la nota metodologica e il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia possano essere adottati con Dpcm anche separatamente: ciò diversamente da quanto ora previsto, in cui si provvede con un unico Dpcm, su cui si esprimono con proprio parere sia la Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale che le Commissioni bilancio di ciascuna Camera. Si prevede inoltre che tale parere sia richiesto solo per le note metodologiche, e non più per l'adozione dei fabbisogni standard (commi 31 - 32);
- si dispone la soppressione della Copaff, disponendo contestualmente che le funzioni residue della stessa quale segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica siano trasferiti presso la Conferenza unificata di cui al Dlgs n. 281 del 1997 (presso la quale opera la Copaff medesima).

#### 6. Detrazione dell'Iva per acquisti unità immobiliare (articolo 1, comma 56)

Il comma 56 prevede una detrazione Irpef del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva sull'acquisto effettuato entro il 2016 di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali.

#### 7. Agevolazioni fiscali edilizia convenzionata (articolo 1, comma 58)

Il comma 58, con una norma espressamente interpretativa (ai sensi dell'articolo 1, comma 2 dello statuto del contribuente, legge n. 212 del 2000) dell'articolo 32, comma 2 del Dpr n. 601 del 1973, dispone l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata (aree produttive ed aree su cui insistono abitazioni economiche e popolari; si tratta delle aree previste al Titolo III della legge 22 ottobre 1971, n.865), indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.



### 8. Locazioni immobili uso abitativo (articolo 1, comma 59)

Il comma 59 chiarisce la misura del canone di locazione dovuto dai conduttori che avevano beneficiato della rideterminazione ex lege, per mancata o parziale registrazione del contratto (ex articolo 3, commi 8 e 9 del Dlgs n. 23 del 2011).

L'articolo 1, comma 5-ter del DI n. 47 del 2014 aveva prorogato l'efficacia e la validità dei contratti di locazione registrati sulla base delle norme (dichiarate costituzionalmente illegittime, con sentenza 10-14 marzo 2014, n. 50) che consentivano la rideterminazione ex lege di elementi tra cui il canone, di contratti di locazione non registrati nei termini (articolo 3, commi 8 e 9 del Dlgs n. 23 del 2011).

Il comma 5-ter è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Corte costituzionale n. 119 del 2015, con la conseguenza di ri-espandere la misura del canone di locazione dovuto dai soggetti per cui aveva originariamente operato la rideterminazione ex lege.

Con la modifica normativa apportata dal suddetto comma 59, si stabilisce la misura del canone dovuto dai conduttori i quali abbiano versato, nel periodo intercorso dal 7 aprile 2011 (data di entrata in vigore del richiamato Dlgs n. 23 del 2011) al giorno 16 luglio 2015 (data del deposito della predetta sentenza n. 119 del 2015), il canone annuo di locazione nella misura rideterminata ex lege (triplo della rendita catastale ed adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici Istat dei prezzi al consumo), a seguito dell'applicazione delle summenzionate norme sulla mancata o parziale registrazione del contratto di locazione: essi corrisponderanno un canone di locazione (ovvero un'indennità di occupazione maturata, su base annua) pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato.

### 9. Riduzione Ires (articolo 1, commi da 61 a 63)

Il testo iniziale del disegno di legge di stabilità 2016 prevedeva una riduzione dell'aliquota Ires dall'attuale 27,5% al:

- 24,5% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
- 24% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Nella versione definitiva viene soppressa la disposizione che abbassa l'Ires, dal 27,5 al 24,5% a decorrere dal 1° gennaio 2016. Di conseguenza, resta fermo il solo abbassamento al 24% a decorrere dal 2017.

Inoltre, la ritenuta sui sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società, di cui all'art. 27, comma 3-ter, del Dpr n. 600 del 1973, attualmente dell'1,375 per cento, è ridotta all'1,20 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

### 10. Addizionale Ires per gli enti creditizi e finanziari (art. 1, commi da 65 a 69)

I commi da 65 a 69 introducono una addizionale Ires del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari.

In particolare, il comma 65 chiarisce che detta addizionale opera per gli istituti di credito, le società di gestione comune dei fondi di investimento mobiliare, le capogruppo di gruppi bancari, le SIM, gli intermediari finanziari, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento e le società finanziarie (di cui all'articolo 1 del Dlgs n. 87 del 1992). Secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa, rientra nel perimetro anche la Banca d'Italia ma non le imprese di assicurazione e le eventuali capigruppo.

Il comma 66 chiarisce l'applicazione dell'addizionale per i soggetti che hanno optato per la tassazione di gruppo ovvero per il regime della trasparenza (in quanto controllati); detti soggetti applicano autonomamente l'addizionale e provvedono al versamento senza tener conto del reddito imputato dalla partecipata.

Ai sensi del comma 67, si rendono integralmente deducibili dall'Ires gli interessi passivi in favore dei soggetti destinatari della maggiorazione Ires in commento (modificando l'articolo 96, comma 5-bis del Tuir), ossia gli enti creditizi e finanziari. Il comma 68 ne dispone la deducibilità integrale anche a fini Irap.

Il comma 69 dispone l'applicazione delle norme introdotte a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.





### 11. Deduzioni Irap (articolo 1, comma 73)

Viene estesa la deducibilità del costo del lavoro dall'imponibile Irap, nel limite del 70 per cento, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nei due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

### 12. Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili (articoli 1, commi da 74 a 75)

Il comma 74 proroga anche per il 2016, le detrazioni Irpef per ristrutturazioni edilizie ed ecobonus di cui all'art. 14, 15 e 16 del DL n. 63 del 2013, nella misura, rispettivamente, del 50% e 65%. Dunque, anche per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è confermata la detrazione Irpef al 50% sempre che destinati ad un immobile per cui si è fruito della detrazione per ristrutturazione edilizia.

La proroga evita l'abbassamento strutturale della detrazione al 36%, che sarebbe scattato dal 2016.

Il comma 74 introduce poi, la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori, con modalità da definire con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Viene poi, prevista una disposizione di favore per le giovani coppie (nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni): nel caso di acquisto di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, possono beneficiare di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.

### 13. Locazione finanziaria immobili destinati ad abitazione principale (articolo 1, commi da 76 a 84)

I commi da 76 a 84 disciplinano gli aspetti civilistici e fiscali della locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo.

In particolare, il comma 76 chiarisce che con il contratto di locazione finanziaria, la banca o l'intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire l'immobile, su scelta e indicazione del soggetto utilizzatore, a disposizione del quale l'immobile è posto per un dato tempo e verso un corrispettivo (che deve tener conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto).

Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.

Ai sensi del comma 77, all'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria si applica il divieto di azione revocatoria fallimentare (ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera a) l.fall.).

Il comma 78 le conseguenze della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore; in tal caso il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotte alcune somme. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente. Sono previsti specifici obblighi di trasparenza e pubblicità per le attività di vendita e ricollocazione del bene.

Secondo il comma 79 è possibile chiedere la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo, con proroga automatica del contratto per il corrispondente periodo; il beneficio della sospensione è subordinato a specifici eventi intervenuti successivamente alla stipula del contratto, in particolare la cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Il comma 80 disciplina le modalità di ripresa dei pagamenti al termine della sospensione. Detta sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. Si consente (comma 81) all'intermediario, per il rilascio dell'immobile, di agire con il procedimento per convalida di sfratto.

I commi da 82 a 84 recano la relativa disciplina fiscale.

Il comma 82 rende deducibili a fini Irpef nella misura del 19 per cento i seguenti costi, relativi al contratto di locazione finanziaria: si tratta dei canoni e dei relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, nonché del costo di



## Tributario

acquisto dell'immobile all'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l'abitazione principale. Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste con le norme in esame, l'importo massimo detraibile a fini Irpef è dimezzato (dunque al massimo 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto).

Il comma 83 reca le agevolazioni relative all'imposta di registro sui contratti di locazione finanziaria stipulati ai sensi delle norme in commento.

In particolare:

- si assoggettano a imposta di registro in misura proporzionale anche le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto gli immobili ad uso abitativo (quindi non solo ad uso strumentale), ancorché assoggettati a Iva;
- l'imposta si applica nella misura dell'1,5 per cento per gli atti di trasferimento, nei confronti di banche ed intermediari che esercitano attività di leasing finanziario, di
- abitazioni non "di lusso", acquisite in locazione finanziaria a specifiche condizioni (ovverosia a quelle previste anche per le agevolazioni sull'acquisto della "prima casa");
- l'aliquota dell'imposta di registro è pari all'1,5 per cento (e non del 4 per cento come previsto per le cessioni di leasing di beni strumentali) sugli atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria relativi a immobili "non di lusso", nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le medesime condizioni richieste per le agevolazioni (sempre ai fini delle imposte di registro) per l'acquisto della prima casa, , ancorché assoggettati a Iva. Fuori da tali condizioni, gli atti relativi a cessioni di leasing sono soggette a imposta nella misura piena del 9 per cento.

Il comma 84 reca le decorrenze delle disposizioni così introdotte, che hanno una applicazione temporanea dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

#### 14. Estensione detrazioni fiscali per istituti autonomi case popolari (articolo 1, comma 87)

Il comma 87, estende l'ambito applicativo delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14, del citato decreto-legge n. 63, del 2013, prevedendo che le stesse siano usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari per le spese sostenute, nell'arco del 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

#### 15. Ammortamenti (articolo 1, commi da 91 a 94)

L'art. 1, comma 91, prevede, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, un "super ammortamento" al 140 per cento. In sostanza, maggiorando la quota deducibile dell'ammortamento viene ridotto il carico fiscale.

Si tratta di una misura positiva, già sperimentata in altri paesi europei, finalizzata a stimolare gli investimenti di imprese e professionisti.

Il super ammortamento non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del ministro delle Finanze 31 dicembre 1988, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni elencati nell'allegato 3 alla presente legge.

Le suddette disposizioni non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle nuove disposizioni.

Il comma 95 apporta infine, una modifica al comma 10 dell'art. 15 del DI n. 185 del 2008, che consente di riallineare i valori civilistico-fiscali delle attività immateriali - tipicamente avviamento - derivanti da operazioni di aggregazione. In specie, viene previsto che la deduzione del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore, non più ad un decimo, ma ad un quinto, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal



## Tributario

periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. Tale disposizione si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Il "super ammortamento" non produce effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore.

**16. (omissis)****17. Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni (articolo 1, commi da 111 a 113)**

Con l'art. 1, comma 111 della legge di stabilità 2016 viene modificato, a decorrere dal periodo d'imposta 2016, il nuovo regime forfetario, introdotto dalla precedente manovra finanziaria (articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

In primo luogo, è stato rimodulato, in senso più favorevole per il contribuente, il vincolo che occorre rispettare per l'accesso al regime in caso di esercizio di un'attività di lavoro dipendente, o attività a questo assimilata, nell'anno precedente a quello di applicazione del forfait.

Al riguardo, infatti, alla lettera b) del comma 1 è stata prevista l'esclusione all'accesso al regime forfetario nei confronti dei contribuenti che abbiano conseguito, nel corso dell'anno precedente a quello in cui intendono avvalersi del "forfait", redditi di lavoro dipendente o assimilato eccedenti la soglia di 30.000 euro; il rispetto di tale limite non rileva laddove il rapporto di lavoro dipendente o assimilato risulti cessato. La finalità della norma è quella di evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilata nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, possano comunque beneficiare del regime in questione per le attività d'impresa, arti o professioni esercitate.

Contestualmente, viene eliminata la previsione di cui alla lettera d) del comma 54 che, in modo più restrittivo, non consente l'accesso al regime forfetario nel caso in cui siano contemporaneamente verificate le seguenti condizioni:

- l'importo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, eventualmente percepiti nell'anno precedente a quello di applicazione del nuovo regime, è pari o superiore alla misura dei redditi d'impresa o professionali conseguiti nel medesimo anno;
- la somma delle diverse fattispecie reddituali eccede l'importo di 20.000 euro.

Inoltre, viene previsto, in luogo della tassazione sostitutiva al 15%, una tassazione ridotta al 5%, per i primi 5 anni di attività (in luogo dei 3 anni previsti dal vecchio regime forfetario con una riduzione di un terzo del reddito).

Il comma 112 poi, innalza le soglie massime di ricavi che danno diritto alla permanenza nel regime. L'innalzamento è pari a 10.000 euro per tutte le categorie, tranne che per i professionisti, la cui soglia è stata innalzata di 15.000 euro (arrivando, così, a 30.000 euro di ricavi annuali).

**18. Assegnazione o cessione di beni ai soci (articolo 1, commi 121 e 122)**

Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, non strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono usufruire di un'agevolazione, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015.

Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.

L'agevolazione consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap, pari all'8% ovvero del 10,5% per le società non considerate operative (in almeno due periodi d'imposta precedenti a quello incorso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione), sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.



Le società che si avvalgono delle disposizioni in esame devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

### 19. Deduzioni Irap per i soggetti di minori dimensioni (articolo 1, commi da 123 a 125)

In attesa di una riforma strutturale sulla fiscalità delle società di persone, il comma 123, con una modifica all'art. 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aumenta la franchigia di deduzione Irap per i soggetti di minore dimensione che svolgono attività d'impresa.

La suddetta disposizione, prevede una deduzione forfetaria di 8.000 euro per le imprese che hanno un imponibile Irap pari o inferiore a 180.759, 91 euro. Sono previste anche deduzioni decrescenti da 6 mila a 2 mila euro, in presenza di valori della produzione fino a 180.999, 911 euro.

A questa deduzione base, per le società di persone, le società semplici e le ditte individuali sono previste altre deduzioni, che, nella formulazione vigente, vanno da 2500 euro a 625 euro. In base alla legge di stabilità, la deduzione di 2500 euro viene aumentata fino a 5000 euro, quella di euro 1.875 viene aumentata fino a euro 3.750, quella di euro 1.250 viene aumentata fino a euro 2.500 e quella di euro 625 viene aumentata fino ad euro 1.250, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2015.

Tale riduzione della pressione fiscale si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

(omissis)

### 20. Variazioni dell'imponibile o dell'imposta (articolo 1, comma 126)

Il comma 126 modifica l'art. 26 del Dpr n. 633 del 1972, relativo alle condizioni di emissione della nota di variazione Iva in diminuzione nel caso di procedure concorsuali ed esecutive rimaste infruttuose.

In primis, per ragioni di semplificazione a seguito delle modifiche ex art. 31 del Dlgs 175/2014, il legislatore riscrive i commi 2 e 4 dell'art. 26 del Dpr n. 633 del 1972 distinguendo separatamente le due fattispecie che consentono l'emissione della nota di variazione in diminuzione:

- da un lato, la riduzione dell'imponibile ai fini Iva, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, ovvero in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente (comma 2);
- dall'altro, le procedure esecutive rimaste infruttuose e l'assoggettamento a procedure concorsuali (comma 4).

Il comma 4, secondo la numerazione prevista dal testo della legge di stabilità, disciplina, quindi, l'emissione della nota di credito a seguito di mancato pagamento del corrispettivo, da parte del cessionario o committente dell'operazione, nelle ipotesi:

- di procedure esecutive rimaste infruttuose;
- di assoggettamento del cessionario o committente a procedure concorsuali (fattispecie che, quindi, ai fini della nota di variazione, risulterebbe svincolata dal mai chiarito accertamento della condizione di "infruttuosità" della procedura medesima);
- di accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero di piano attestato di risanamento.

Con tale disposizione la nota di variazione può essere emessa dalla "data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale", evitando che il cedente o prestatore debba attendere la chiusura infruttuosa della procedura concorsuale per poterla emettere.

In specie, in base al comma 11 del nuovo articolo 26 del Dpr n. 633 del 1972, dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento, del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o di quello che dispone la procedura di amministrazione straordinaria. Per le procedure para-concorsuali, la nota di variazione può essere emessa dal momento in cui viene omologato con decreto del Tribunale l'accordo di ristrutturazione dei debiti dell'impresa o pubblicato il risanamento nel registro delle imprese.

Come chiarisce il nuovo comma 10 dell'articolo 26 del Dpr n. 633 del 1972, la facoltà di operare la variazione in diminuzione per il venir meno dell'operazione o la riduzione della base imponibile della stessa sulla base degli originari accordi



contrattuali può essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche dai cessionari e committenti, quando siano tali soggetti i debitori dell'imposta (trovando applicazione il meccanismo del reverse charge). In caso di esercizio dell'opzione da parte di tali soggetti, si applica ai cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5, dovendo quindi tali soggetti sia alla correzione dell'importo originariamente annotato nel registro delle fatture o dei corrispettivi che di quello originariamente annotato nel registro degli acquisti.

Il comma 12 del nuovo articolo 26 del Dpr n. 633 del 1972 specifica, infine, a titolo esemplificativo, alcuni casi in cui procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

- (a) l'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono disponibilità da pignorare;
- (b) l'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
- (c) l'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per le vendite del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

La norma regola, infine, nel comma 127, gli effetti sotto il profilo temporale delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 9 della legge di stabilità:

- con riguardo alle note di variazione emesse a seguito del mancato pagamento risultante da procedure concorsuali (comma 4, lettera a, e comma 5, secondo periodo, del nuovo articolo 26 del Dpr n. 633 del 1972), si prescrive l'applicazione delle nuove disposizioni alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017;
- con riguardo alle altre modifiche recate dal comma 1 all'articolo 26 del Dpr n. 633 del 1972, si chiarisce che le stesse, in quanto volte a chiarire l'applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo, sono di carattere interpretativo e si applicano pertanto anche alle operazioni effettuate anteriormente alla predetta data.

## 21. Estensione del reverse charge (articolo 1, comma 128)

Il comma 67-bis che estende il meccanismo dell'inversione contabile a fini Iva (cosiddetta reverse charge) anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative al cosiddetto split payment).

Si subordina l'efficacia delle norme così introdotte all'autorizzazione UE, ai sensi della direttiva Iva (direttiva 2006/112/Ce).

## 22. Compensazione cartelle esattoriali (articolo 1, comma 129)

Il comma 129 estende al 2016 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

## 23. Termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'Iva (articolo 1, commi 130 e 132)

Vengono modificati i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'Iva.

In particolare il comma 130 sostituisce l'articolo 57 del Dpr n. 633 del 1972 in materia di termini per gli accertamenti Iva, mentre il comma 131 sostituisce l'articolo 43 del Dpr n. 600 del 1973 in tema di accertamento delle imposte sui redditi. In sintesi:

- sono allungati di un anno i termini per l'accertamento dell'Iva e delle imposte sui redditi, dal 31 dicembre del quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- si estende al caso della dichiarazione Iva nulla l'allungamento dei termini per l'accertamento previsto attualmente per la mancata dichiarazione; anche in tal caso dunque si rende tempestivo l'accertamento effettuato fino all'ottavo anno successivo a quello della dichiarazione;
- viene espunta la norma che raddoppia i termini per l'accertamento dell'Iva e delle imposte sui redditi nel caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.



## Tributario

Il comma 132 chiarisce che le norme così novellate si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.

Viene disposta la seguente disciplina transitoria relativa ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015:

- gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata;
- per i predetti periodi d'imposta viene mantenuto il raddoppio dei predetti termini per l'accertamento, in caso di violazioni che comportino obbligo di denuncia ai sensi del codice di procedura penale per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Il raddoppio riguarda il periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione e non opera qualora la denuncia da parte dell'amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini per l'accertamento.

Si chiarisce inoltre che resta fermo quanto disposto in materia di accertamento ai fini della voluntary disclosure: i termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'Iva, nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione delle sanzioni che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015, limitatamente agli elementi (imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi) relativi alla procedura di collaborazione volontaria sono fissati, in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016.

Il comma 67-quinquies abroga il comma 640 della legge di stabilità 2015, che ha disposto un allungamento dei termini sia relativi alla notifica delle cartelle di pagamento, sia dei termini relativi all'accertamento, in caso di dichiarazione integrativa e di ravvedimento operoso.

#### 24. Decorrenza riforma delle sanzioni amministrative tributarie (articolo 1, comma 133)

Il comma 133 apporta una modifica alla decorrenza del nuovo sistema sanzionatorio amministrativo previsto del Dlgs 24 settembre 2015, n. 158 di attuazione della riforma fiscale. Le sanzioni amministrative previste nel titolo II della suddetto testo normativo entreranno in vigore per effetto della legge di stabilità 2016, il 1° gennaio 2016 e non più il 1° gennaio 2017.

Inoltre, viene introdotta la possibilità di notificare gli atti da porre ex lege a conoscenza del contribuente nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che assiste il contribuente nella procedura. Occorre, a tal fine, che il contribuente abbia manifestato la propria volontà in tal senso. In relazione a tale modalità sono poi chiariti sia il momento di perfezionamento della notifica, sia quello da cui decorrono i termini legati all'avvenuta notifica. Sono infine disciplinate le conseguenze nel caso di posta elettronica saturata, ovvero non valida o non attiva.

#### 25. Rateazione debiti tributari (articolo 1, commi 134-138)

I commi da 134 a 138 consentono ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione di essere riammessi alla dilazione.

Ai sensi del comma 134, il beneficio spetta ai contribuenti decaduti nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015; esso è limitato al solo versamento delle imposte dirette ed è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta.

Il comma 135 disciplina anzitutto gli adempimenti del contribuente che intende accedere alla nuova rateazione, ai fini della sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo, ancorché rateizzati, nonché i relativi adempimenti degli uffici. Dietro trasmissione di copia della quietanza, l'ufficio competente ricalcola le rate e provvede allo sgravio dei carichi iscritti a ruolo.

Il comma 136 chiarisce la non ripetibilità delle somme versate, ove superiori all'ammontare dovuto a seguito del ricalcolo delle rate.

Il comma 137 stabilisce che il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta decadenza dal beneficio. È esclusa ogni ulteriore proroga.

## Tributario

Il comma 138 prevede che, una volta trasmessa la quietanza, è fatto divieto di avvio di nuove azioni esecutive. È prevista una specifica disciplina ove la predetta rateazione sia richiesta dopo una segnalazione ai sensi delle norme sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in particolare dell'articolo 48-bis del Dpr n. 602 del 1973.

Ai sensi della richiamata norma, prima di procedere al pagamento di importi superiori a 10.000 euro, le pubbliche amministrazioni verificano che il beneficiario sia o meno inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare pari almeno al predetto importo; in tal caso non si procede al pagamento e il soggetto viene segnalato all'agente della riscossione.

Per effetto delle norme in esame, ove il richiedente la rateazione sia destinatario di predetta segnalazione, essa non può essere concessa limitatamente agli importi oggetto della segnalazione.

## 26. Obbligo di comunicazione del Pm all'Agenzia delle Entrate (articolo 1, comma 141)

Con l'inserimento di un nuovo periodo all'art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, viene stabilito che quando è commessa una violazione per la quale scatta l'obbligo di denuncia a carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (ex art. 331 cpp, in caso di reato perseguibile d'ufficio), il Pm, se ritiene che dal fatto illecito possa derivare un provento o un vantaggio illecito, deve darne notizia all'Agenzia delle Entrate perché svolga i propri accertamenti.

## 27. Operazioni con paesi black list (articolo 1, commi 142-147)

Si apportano modifiche alla deducibilità dei costi per operazioni con paesi black list, così come alla disciplina fiscale delle società controllate estere (Cfc – controlled foreign companies).

Il comma 142, lettera a) (espungendo dall'articolo 110 del Tuir i commi da 10 a 12-bis) elimina l'attuale disciplina speciale della deducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti operanti in Stati a regime fiscale privilegiato (ai sensi della quale la deducibilità è consentita nei limiti del valore normale di tali componenti negative, salva prova del fatto che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione). Di conseguenza, anche a tali componenti si applicano le norme generali sulla deducibilità dei costi contenute nei restanti commi dell'articolo 110 Tuir.

La lettera b) del comma 142 modifica l'articolo 167 del Tuir al fine di eliminare l'elenco tassativo, contenuto in decreti o provvedimenti amministrativi, degli Stati o territori considerati come aventi regimi fiscali privilegiati ai fini dell'applicazione della disciplina Cfc (cosiddetti black list Cfc). Viene dunque previsto un criterio univoco, fissato ex lege, per individuare detti paesi ai fini della disciplina Cfc, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.

Viene precisato che la disciplina Cfc, in presenza delle condizioni di legge (relative in particolare ai livelli bassi di tassazione), si applica – a determinate condizioni – anche nel caso di società site in Stati membri dell'Unione europea o in paesi dello Spazio economico europeo che hanno un accordo con l'Italia in merito allo scambio di informazioni a fini fiscali.

Le norme introdotte si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Il comma 145 affida a un decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze il compito di stabilire modalità, termini, elementi e condizioni affinché le società controllanti, aventi specifici requisiti geografici e di fatturato, trasmettano all'Agenzia delle Entrate una specifica rendicontazione, paese per paese relativa a ricavi e utili, imposte pagate e maturate, nonché ad altri elementi indicatori di una attività economica effettiva, conformemente alle direttive Ocse; la mancata presentazione di detta rendicontazione ovvero l'invio di dati incompleti comporta una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Il comma 146 estende l'obbligo di rendicontazione anche alle società controllate residenti in Italia, ove la controllante con l'obbligo di redigere il bilancio consolidato sia residente in un paese che non ha introdotto la menzionata rendicontazione, ovvero in un paese che sia inadempiente agli obblighi di scambio informativo relativi a detta rendicontazione o nell'ipotesi in cui non sussista un accordo dello Stato con l'Italia sullo scambio di informazioni.

Infine, viene demandato ad un decreto del Mef il compito di stabilire i criteri per la raccolta delle informazioni su acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti all'estero, necessarie a presidiare adeguatamente il contrasto all'evasione fiscale; ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate spetterà invece, il compito di definire le modalità tecniche di applicazione della predetta norma e di sopprimere le eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti.



## 28. Modifiche al regime patent box (articolo 1, comma 148)

Vengono introdotte due modifiche alla disciplina del cosiddetto patent box (regime di tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno, marchi e brevetti (articolo 1, commi 37-45, della legge n. 190 del 2014). In particolare l'espressione "opere dell'ingegno" è sostituita con "software protetto da copyright". La stessa espressione è già contenuta nel Dm attuativo (articolo 6, comma 1, del Dm 30 luglio 2015), sebbene appaia limitativa rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Con la seconda modifica si prevede che qualora più beni tra quelli indicati al comma 39 (software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) siano collegati da vincoli di complementarità e vengano utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o di un processo, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini della disciplina per il riconoscimento del patent box.

## 29. Riduzione canone Rai (articolo 1, commi da 152 a 164)

Per l'anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla Rai sarà pari a 100 euro.

L'esistenza di una fornitura di energia elettrica nel luogo ove è situata la residenza fa presumere la detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione del servizio pubblico radiotelevisivo. Tale presunzione può essere superata con una dichiarazione resa ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, da presentarsi all'Agenzia delle Entrate- Direzione provinciale I di Torino- Ufficio territoriale di Torino I- Sportello S.A.T., con modalità da definirsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali.

Dalla data di entrata in vigore della legge, non sarà più possibile la denuncia di cessazione di abbonamento televisivo per suggellamento (consistente nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi detenuti dal titolare del canone tv e dagli appartenenti al suo nucleo familiare, presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora).

In sede di prima applicazione, avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute e l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione gli elenchi dei soggetti esenti e di quelli che hanno presentato l'apposita dichiarazione.

Viene, infine stabilito che il 33 per cento (per il 2016) delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento televisivo (ed il 50 per cento per il 2017 e 2018), sarà destinato all'erario al fine di garantire:

- l'esenzione del pagamento del canone per gli ultra settantacinquenni con reddito inferiore a 8.000 euro annui;
- il finanziamento di un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Mise per garantire il pluralismo e l'innovazione dell'informazione sulle reti radiofoniche e televisive locali;
- per un massimo di 50 mln annui, al fondo per la riduzione della pressione fiscale.

## 30. (omissis)

## 31. Modifiche al regime fiscale del reddito di lavoro dipendente (articolo 1, comma 190)

Il comma 190 modifica la disciplina di talune somme e valori che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, contenuta nell'art. 51, lett. f e f-bis del Tuir.

In particolare, la modifica normativa stabilisce che le somme, i servizi e le prestazioni erogate dal datore di lavoro ai dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di educazione ed istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa a essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali, per le borse di studio a favore dei medesimi familiari e per la fruizione dei servizi di assistenza agli anziani e a soggetti non autosufficienti, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Per familiari si intendono i soggetti indicati nell'art. 12 del Tuir.





## Tributario

Inoltre, viene stabilito che l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro possa anche avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

**32. Rientro lavoratori dall'estero (articolo 1, comma 259)**

In materia di rientro dei lavoratori dall'estero, vengono prorogati al 2017 i benefici fiscali previsti nella legge n. 238 del 2010 (detassazione Irpef del reddito da lavoro del 70 o dell'80 per cento, secondo il sesso del lavoratore), in favore dei soggetti che rientrano in Italia entro il 31 dicembre 2015 (in luogo del 6 ottobre 2015).

**33. (omissis)****34. Art bonus – Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (articolo 1, commi 318 e 319)**

Il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (cosiddetto "art bonus"), di cui all'art. 1 del DL n. 83 del 2014, viene reso strutturale, dunque, non è più limitato ai tre periodi d'imposta successivi al 2013.

Inoltre, la misura del credito d'imposta diviene pari al 65% per tutti i periodi di imposta successivi al 2013.

**Credito d'imposta per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico (comma 320)**

Il credito d'imposta per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico, di cui all'art. 10 del DL n. 83 del 2014, viene riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (c.d. piano casa).

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, saranno stabilite le disposizioni applicative, con riferimento, in particolare, a:

- a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;
- b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio;
- c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande;
- d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
- e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta.

**35. Tax credit cinema (articolo 1, commi da 331 a 334 e comma 336)**

Vengono apportate numerose modifiche alla disciplina del credito d'imposta per il cinema (tax credit cinema), di cui alla legge finanziaria 2008. In particolare:

- si estende il credito d'imposta per gli investitori esterni al settore cinematografico e audiovisivo (finora previsto per gli apporti in denaro per la produzione di opere nazionali) anche agli apporti per la distribuzione delle stesse in Italia e all'estero. Al contempo, si dispone che la percentuale del 40% ivi indicata sia la misura massima del credito d'imposta e che con il decreto ministeriale attuativo sia possibile differenziare le aliquote di agevolazione;
- si dispone che l'obbligo di spesa sul territorio italiano, previsto tra i requisiti per l'accesso al tax credit, sia riferito solo alla produzione (non essendo concretamente applicabile alla distribuzione all'estero);
- si prevede la modulabilità delle aliquote del tax credit per la produzione (dall'attuale 15%, al range 15-30%), e si innalza da 3,5 milioni a 6 milioni di euro il limite massimo del beneficio riconoscibile alla singola azienda;
- si prevede un'aliquota massima (non superiore al 15%, dunque modulabile, e non più in misura pari al 15%) per il tax credit per la distribuzione e viene eliminata la differenziazione delle aliquote fra opere riconosciute di interesse culturale e altre opere audiovisive. Inoltre, si innalza (da € 1,5) a € 2 mln il limite massimo del beneficio spettante per la distribuzione nazionale di opere italiane e viene espressamente prevista la modulabilità, con decreto ministeriale, anche dell'aliquota del beneficio spettante per la distribuzione cinematografica internazionale;



## Tributario

- l'aliquota del tax credit spettante alle imprese di esercizio cinematografico viene elevata (dal 30) ad un massimo del 40% (anche in tal caso, dunque, modulabile) delle spese sostenute. Si estende l'ammissione al beneficio (finora prevista per le spese per impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale) anche alle spese per la ristrutturazione, l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e dei relativi impianti e servizi accessori, la realizzazione di nuove sale o il ripristino di quelle inattive, secondo le specifiche e nei limiti di quanto previsto nel decreto attuativo (di cui al co. 333), avendo particolare riguardo al fatto che la sala sia o meno "storica" (attiva, cioè, prima del 1° gennaio 1980);
- si rinvia l'individuazione del limite massimo di cumulo dei benefici al decreto attuativo, in relazione alle novità intervenute nel corso degli anni alla legislazione Ue.

In conseguenza delle modifiche previste, viene abrogato l'art. 15 del Dlgs n. 28 del 2004, che prevede la concessione di contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti, l'installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori.

Inoltre, viene soppresso l'art. 2, comma 6, lett. a) del medesimo Dlgs, che equipara ai film d'essai i film che abbiano avuto il riconoscimento di film di interesse culturale.

Sempre in conseguenza delle modifiche apportate, viene soppresso, dal 1° gennaio 2016, l'art. 6, commi da 2-bis a 2-sexies, del DI n. 83 del 2012, che concede un credito d'imposta per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti almeno dal 1° gennaio 1980, fatte salve le procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge.

**36. Tassa sulle unità da diporto (articolo 1, comma 366)**

Viene abrogata la tassa sulle unità da diporto introdotta dall'articolo 16, comma 2, del DI n. 201 del 2011 (cosiddetto "salva-Italia").

**37. Rimborsi Iva a cittadini extra Ue (articolo 1, comma 368)**

Gli intermediari iscritti all'albo degli istituti di pagamento sono autorizzati ad effettuare i rimborsi Iva a cittadini extra Ue (cosiddetto tax free shopping), secondo percentuali minime di rimborso, da definire con successivo decreto del Mef.

**38. Modifiche alla disciplina sui tributi sospesi o differiti nei caso di eventi eccezionali e imprevedibili (articolo 1, commi 429 e 431)**

Il comma 429, modificando l'art. 9 della legge n. 212/2000 (rimessione in termini nel caso di obblighi tributari impediti da cause di forza maggiore), prevede che la ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali e imprevedibili debba avvenire senza l'applicazione delle sanzioni, anche con rateizzazione (fino ad un massimo di 18 rate mensili) dal mese successivo alla scadenza della sospensione.

Per i tributi non sospesi né differiti, è prevista, per i contribuenti residenti nei territori colpiti da eventi calamitosi, la sola rateizzazione dei tributi scadenti nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, su apposita istanza.

Inoltre, viene modificato l'art. 12 del Dlgs 159 del 2015, avente ad oggetto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.

Anche tali versamenti sospesi dovranno essere effettuati, non più entro 30 giorni dal termine del periodo di sospensione, ma entro il mese successivo al periodo di sospensione.

**39. (omissis)**

**40. Aliquota Iva del 4% sulle pubblicazioni (articolo 1, comma 636)**

L'aliquota Iva del 4% deve essere applicata a tutti i giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici identificati da codice Isbn o Issn e veicolati attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

**41. Deliberazioni dei Comuni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini del versamento della prima rata Tasi (articolo 1, comma 708)**

Viene specificato che il termine del 10 settembre 2014, fissato dall'art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'invio esclusivamente in via telematica delle deliberazioni dei comuni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, ai fini del versamento della prima rata Tasi si riferisce ai soli comuni che non abbiano già inviato in via telematica, entro il 23 maggio 2014, le richiamate deliberazioni.

**42. Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa (articolo 1, commi da 887 a 897)**

Il comma 887 riapre i termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti dalle persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all'articolo 5 del Tuir, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale.

Il 30 giugno 2016 è il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima e versare l'imposta sostitutiva o la prima rata della stessa nel caso in cui si opti per il pagamento rateale e il 1° gennaio 2016 il nuovo termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto della rideterminazione del valore.

Con il comma 888 viene stabilito, analogamente a quanto previsto per la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2015 dall'articolo 1, comma 627 della legge n. 190 del 2014, il raddoppio delle aliquote delle imposte sostitutive dovute sui valori rideterminati (dal 2 al 4 per cento per le partecipazioni non qualificate e dal 4 all'8 per cento per le partecipazioni qualificate e per i terreni).

Vengono reintrodotte, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà di rivalutare i beni d'impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento. Sono esclusi dalla rivalutazione i beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l'attività d'impresa.

Rientrano, altresì, tra i soggetti beneficiari della rivalutazione le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata, gli enti non commerciali e le società ed enti non residenti.

La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e siano ancora presenti nel bilancio successivo sul quale la rivalutazione è eseguita.

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap la cui aliquota è pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri beni.

È previsto un differimento degli effetti fiscali al 2018.

È consentito di affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante l'imposta sostitutiva del 10%.

La norma in esame consente, mediante il rinvio all'art. 14 della legge n. 342 del 2000, anche il riallineamento del valore fiscale dei beni a quello di bilancio e cioè il riconoscimento fiscale di maggiori valori dei beni iscritti in bilancio rispetto a quelli che hanno assunto rilevanza tributaria.

**43. Prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco (articolo 1, commi 918 e 919)**

La norma prevede l'incremento dell'aliquota del prelievo erariale unico (Preu) per i giochi praticati mediante gli apparecchi disciplinati dall'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed in particolare:



## Tributario

- quelli di cui alla lettera a) del suddetto comma, le cosiddette "new slot" (o Awp) che possono essere installate sia in locali che svolgono attività diverse dal gioco (pubblici esercizi, rivendite di tabacchi), quindi ad accesso libero, sia in sale destinate prevalentemente ad attività di gioco (sale scommesse, sale bingo), in cui l'accesso è precluso ai minori d'età;
- e quelli di cui alla lettera b), le cosiddette "video lotteries terminal" ("o Vlt"), che sono "sistemi di gioco" costituiti da una serie di "videoterminali", con controllo del gioco da remoto, che possono essere installate esclusivamente in sale destinate all'attività di gioco, in cui l'accesso è precluso ai minori di età.

Con la norma in esame l'aliquota sulle cosiddette "new slot" o Awp viene innalzata dal 13% al 17,5% mentre quella sulle cosiddette "video lotteries terminal" o Vlt dal 5% al 5,5%.

Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 70 per cento.

#### 44. Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata (articolo 1, commi da 949 a 957)

Vengono semplificati e razionalizzati gli adempimenti per la presentazione delle dichiarazioni fiscali, compresi quelli relativi alla dichiarazione precompilata.

*Comma 949 lettera a) – Spese sanitarie nella dichiarazione precompilata: inclusione dei soggetti autorizzati.*

L'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 3, del Dlgs n. 175 del 2014 prevede che siano trasmessi al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate dai soggetti accreditati al Servizio sanitario nazionale. In tal modo restano esclusi dall'obbligo di comunicazione i soggetti che, seppur autorizzati all'erogazione di servizi sanitari, non siano tuttavia accreditati al Ssn. Per consentire l'inclusione nella dichiarazione precompilata dei dati relativi a tale tipologia di spesa sanitaria, viene modificato il suddetto comma 3 dell'articolo 3, prevedendo che l'obbligo di trasmissione al Sistema tessera sanitaria sia esteso anche ai soggetti autorizzati.

*Comma 949 lettere b) e d) - Consultazione dei dati resi disponibili dal sistema tessera sanitaria per tutti i cittadini.*

Con riferimento ai dati acquisiti con il Sistema tessera sanitaria, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha prescritto che i dati acquisiti con riferimento ai soggetti che non sono destinatari del modello 730 precompilato devono essere cancellati dal Sistema tessera sanitaria entro la fine dell'anno. Tali dati, seppur non utilizzati ai fini della dichiarazione precompilata, diventano oggetto di un servizio di consultazione delle spese sanitarie a vantaggio di tutti i cittadini, agevolando comunque l'adempimento dichiarativo anche per coloro che presentano il modello Unico. Tale servizio può essere fruito mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria.

*Comma 949 lettera d-bis – Trasmissione all'Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti*

Si aggiunge un nuovo comma 5-ter all'art. 3 del Dlgs n. 175 del 2014, relativo alla trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti. In particolare, si prevede che non si applicano le sanzioni in caso di lieve ritardo o di errata trasmissione dei dati relativi al 2014 ovvero relativi al primo anno di applicazione della normativa, a condizione che l'errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Si tratta, in particolare, delle sanzioni a carico dei soggetti obbligati con riferimento alle prestazioni sanitarie; quelle a carico degli altri soggetti obbligati, ovvero banche, fondi pensioni, imprese assicuratrici e enti previdenziali (art. 78, comma 26 della legge n. 413 del 1991); quelle a carico dei sostituti di imposta (art. 4, comma 6-quinquies, del Dpr n. 322 del 1998).

*Comma 949 lettera c) - Sanzioni per omessa tardiva o errata trasmissione di dati ai fini dell'elaborazione del 730 precompilato.*

Viene estesa alle comunicazioni di dati relative agli oneri detraibili o deducibili che saranno definite con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Dlgs n. 175 del 2014, la sanzione attualmente prevista per l'omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati relativi agli oneri elencati nell'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali).



## Tributario

*Comma 949 lettere e), f) e g) e comma 956 - Controlli preventivi sui rimborsi da 730.*

Viene abrogata la disposizione che ha introdotto i controlli preventivi in caso di rimborso derivante dal modello 730 superiore a 4.000 euro, visto che i criteri sui quali sono fondati tali controlli risultano oggi superati in quanto, con riferimento ai familiari a carico, viene effettuato un controllo di validità ed esistenza dei relativi codici fiscali al momento dell'invio della dichiarazione, mentre, con riferimento alle eccedenze derivanti dall'anno precedente, le stesse vengono proposte direttamente dall'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione precompilata. La disposizione consente, in via preventiva:

- di verificare i dati modificati dal contribuente, se questi producono un rimborso rilevante (ovvero superiore a un importo determinato dalla norma);
- di individuare nuovi criteri di controllo, adottabili di volta in volta dall'Agenzia delle Entrate previo provvedimento.

*Comma 949 lettera h) e comma 951 lettere a) e b) - Requisito dimensionale dei Caf*

Il decreto legislativo n. 175 del 2014 ha introdotto alcuni requisiti dimensionali ai fini dello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale da parte dei Caf. Al riguardo, si rende necessaria una modifica per meglio chiarire il calcolo del requisito relativo al numero delle dichiarazioni trasmesse.

Viene, inoltre, stabilito che in luogo della polizza di assicurazione della responsabilità civile, la garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni successivi a quello di svolgimento dell'attività di assistenza. Con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze saranno individuate modalità alternative che offrano adeguate garanzie.

*Comma 949 lettera i) - Requisiti previsti per lo svolgimento dei Caf*

Viene stabilito che i requisiti previsti per lo svolgimento dell'attività dei Caf (in particolare, in relazione al numero di dichiarazioni da essi trasmesse) si applichino con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015- 2017, in luogo degli anni da 2016 a 2018.

*Comma 950 lettere a), b) e c) - Trasmissione dei dati da parte di enti e casse aventi fini assistenziali*

Al fine di precompilare in modo corretto i dati relativi alle spese sanitarie, si rende necessario acquisire i dati dei rimborsi erogati dalle casse e dai fondi sanitari in relazione ai quali il premio è stato dedotto dal reddito complessivo e, pertanto, la spesa sanitaria non è detraibile. Quindi, si prevede una disposizione di adeguamento dell'articolo 78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che già stabilisce la comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate da parte delle casse sanitarie ai fini del controllo, con lo scopo di acquisire tali informazioni anche ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata anticipando al 28 febbraio il termine per la trasmissione.

L'elaborazione della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate con riferimento ai dati trasmessi dagli enti, dalle casse, dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e dai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale avverrà a partire dall'anno d'imposta 2015.

*Comma 952 lettere a) e b) - Valenza dichiarativa della certificazione unica*

Si semplifica l'attuale impianto attribuendo valore dichiarativo alla certificazione unica evitando che le stesse informazioni siano obbligatoriamente riproposte nel modello 770 semplificato. Si evita, dunque, una duplicazione di informazioni in relazione alla quale è stata manifestata un'esigenza di semplificazione da parte degli organi rappresentativi dei soggetti tenuti alla trasmissione.

*Comma 953 - Semplificazioni degli adempimenti fiscali per i soggetti tenuti a trasmettere i dati delle spese sanitarie*

Vengono esonerati, in via sperimentale, per l'anno 2016, coloro che abbiano trasmesso i dati al Sistema tessera sanitaria dall'invio delle stesse informazioni nella comunicazione ai fini dello "spesometro".

*Comma 954 lettera a) e comma 955 - Acquisizione nel 730 precompilato dei dati relativi alle spese funebri*

L'articolo 15 del Tuir prevede che le spese funebri siano detraibili solo se sostenute in dipendenza della morte delle persone indicate nell'articolo 433 cc, nonché di affidati o affiliati.



## Tributario

Viene eliminato il riferimento alla relazione di parentela con il de cuius, consentendo così la detrazione in dipendenza del solo evento della morte.

L'intervento normativo supera le difficoltà di acquisizione dell'informazione relativa al grado di parentela, senza il quale non è possibile stabilire se la spesa sia o meno detraibile, al fine di consentire l'indicazione delle spese funebri nella dichiarazione dei redditi precompilata già a partire dall'anno d'imposta 2015. La modifica decorre dal periodo di imposta 2015.

*Comma 954 lettera b) e comma 955 - Acquisizione nel 730 precompilato dei dati relativi alle spese di iscrizione ai corsi universitari*

L'articolo 15 del Tuir dispone che le spese per la frequenza dei corsi universitari siano detraibili integralmente nel caso di università pubbliche, mentre per le università private la detrazione spetta nei limiti delle tasse e dei contributi dell'università pubblica più vicina. Quest'ultima previsione rende molto difficoltoso per il contribuente individuare l'importo detraibile da indicare in dichiarazione. Pertanto, viene modificato l'articolo 15, prevedendo che nel caso di università private le spese di iscrizione ai corsi universitari possano essere portate in detrazione in misura non superiore a quanto previsto da un apposito decreto del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno (per il primo anno di applicazione, il regolamento deve essere approvato entro il 31 gennaio 2016), che individui limiti distinti per ciascuna facoltà universitaria tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università pubbliche. La modifica decorre dal periodo di imposta 2015.

*Comma 954 lettera b-bis - Modifica art. 24 del Tuir*

Viene modificato l'art. 24 del Tuir che estende a tutti i soggetti non residenti nel territorio italiano (e non solo, dunque, ai soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo) le modalità di determinazione dell'Irpef applicabili ai soggetti residenti ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del Tuir (ivi comprese le detrazioni per carichi di famiglia e da lavoro dipendente), fermo restando che il reddito prodotto nel territorio dello Stato italiano deve essere pari almeno al 75 per cento del reddito complessivo e che il soggetto non deve godere di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.

*Comma 957 - Responsabilità solidale*

In tema di responsabilità solidale del centro di assistenza fiscale con chi commette violazioni relative all'assistenza dei contribuenti (visto di conformità ed asseverazione infedeli, certificazione tributaria infedele), viene stabilito che, in tali ipotesi, il Caf è obbligato solidalmente con il trasgressore al pagamento di una somma pari alla sanzione (come previsto dalla norma attuale), nonché alle ulteriori somme irrogate al trasgressore.

#### **45. Installazione sistemi di video sorveglianza da parte di persone fisiche al di fuori di attività di lavoro autonomo e di impresa (articolo 1, comma 982)**

Per l'anno 2016, viene istituito un credito d'imposta a favore delle persone fisiche che, al di fuori dell'esercizio di attività di lavoro autonomo e di attività di impresa, installano sistemi di videosorveglianza digitale "o allarme" ovvero stipulano contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità applicative della norma.

#### **46. 2x1000 dell'Irpef (articolo 1, comma 985)**

Per il 2016, i contribuenti possono destinare il 2 per mille dell'Irpef a favore di una associazione culturale iscritta in un elenco appositamente istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri. I requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco, le cause e le modalità di revoca o di decadenza, nonché i criteri e le modalità per il riparto delle somme sulla base delle scelte operate dai contribuenti, saranno stabiliti con Dpcm, su proposta del ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo e di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

#### **47. Clausola di salvaguardia relativa alla "voluntary disclosure" (articolo 1, commi 958-959).**

Le maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti dalla proroga di termini previsti per la cosiddetta "voluntary disclosure", dovranno affluire al fondo per la riduzione della pressione fiscale, per un importo pari a 2000 milioni di euro.



Qualora dal monitoraggio delle entrate, emerga un andamento che non consenta la realizzazione integrale dell'importo di cui sopra, il ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2016, stabilisce l'aumento, a decorrere dal 1° maggio 2016, delle accise di cui alla direttiva del Consiglio 2008/118/Ce del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto ammontare di maggiori entrate.

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE PER LO SVILUPPO**

(omissis)

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO**

1. omissis)

#### **2. Stabilizzazione applicazione aliquota Iva ridotta prestazioni Marina Resort (articolo 1 comma 365)**

Con l'introduzione del disposto di cui al comma in analisi viene stabilizzata – e quindi supera la fase di applicazione con termine 31 dicembre 2015 - la norma introdotta con il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 che, all'art. 32 comma 1, definisce come rientranti fra le strutture ricettive all'aria aperta i cosiddetti Marina Resort, definiti come strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno di proprie unità da diporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato. Viene in questo modo quindi eliminato il limite temporale precedentemente previsto per l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta alle prestazioni rese da tali strutture nell'ambito della summenzionata attività.

3. (omissis)

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DELLA PA**

(omissis)

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ZONE FRANCHE URBANE**

#### **1. Istituzione di zone franche urbane nella regione Lombardia (art. 1 commi da 445 a 452)**

Si istituiscono le Zfu nei comuni della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. La perimetrazione delle Zfu comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara. Possono essere beneficiarie delle esenzioni fiscali le microimprese, costituite non oltre il 31.12.2014, con un reddito lordo nel 2014 inferiore di 80 mila euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque. Inoltre devono appartenere ai settori di attività di seguito indicati:

45 - commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli;

46 - commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli);

47 - commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli);

55 – alloggio;

56 - attività dei servizi di ristorazione;

79 - attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse;



## Tributario

- 93 - attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;
- 95 - riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa;
- 96 - altre attività di servizi per la persona.

Le agevolazioni verranno fruite nei limiti previsti dal regolamento de minimis (200 mila euro) e solo per il 2016. Le somme stanziata ammontano a 5 milioni di euro. Le esenzioni riguarderanno l'Irpef, l'Irap e l'Imu.

**2. (omissis)****DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO**

(omissis)

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E LOGISTICA****1. Incentivi alla rottamazione veicoli autocaravan (articolo 1, commi 85-86)**

Vengono introdotti incentivi fino ad un massimo di 8.000 euro per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2" con veicoli nuovi, della medesima tipologia, aventi classi di emissione non inferiore ad euro 5. L'incentivo è previsto per i veicoli acquistati dal primo gennaio al 31 dicembre 2016 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2017.

A tal fine, per l'anno 2016, è autorizzata una spesa massima di 5 milioni di euro. Il contributo sarà anticipato all'acquirente mediante un corrispondente sconto sul prezzo di vendita e sarà recuperato dal rivenditore mediante un credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

**Da 2 a 9 (omissis)**

**10. Credito di imposta su accise gasolio per autotrazione (articolo 1 commi 645-646)**

A decorrere dal 1° gennaio 2016, vengono esclusi dal beneficio del credito di imposta relativo agli incrementi delle accise sul gasolio per autotrazione, i veicoli pesanti più inquinanti di categoria Euro 2 o inferiore. Gli eventuali maggiori risparmi rispetto alle stime consistenti in 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, in 80 milioni di euro per l'anno 2021 e in 40 milioni di euro per l'anno 2022 che deriveranno dalla manovra saranno destinati a due finalità:

- a) Per l'85% del totale al fondo per l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale e regionale istituito dall'articolo 1, comma 866 del provvedimento
- b) Per il restante 15% per interventi a favore dell'acquisto di mezzi di ultima generazione per l'autotrasporto merci su strada.

**Da 11 a 14 (omissis)**

**15. Riduzione deduzione forfetaria per le imprese di autotrasporto (articolo 1 comma 652)**

A decorrere dal 1° gennaio 2016 si introduce una rimodulazione delle deduzioni forfetarie relative alle spese non documentate riconosciute alle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi; stabilendo che esse spettino in un'unica misura (rispetto all'attuale distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali) per i trasporti effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa e nella misura del 35% di tale importo per i trasporti effettuati all'interno di tale comune.

**Da 16 a 27 (omissis)**





## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA

### **1. Tassa rifiuti – Tari (articolo 1 comma 27)**

Il comma 27 proroga il riferimento ai fabbisogni standard (precedentemente fissati al 2016 ed ora portati al 2018). Positivo il fatto che venga mantenuto l'obbligo da parte del comune di avvalersi necessariamente, nella determinazione dei costi del piano finanziario, anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Viene, inoltre, concessa ai comuni la possibilità di derogare (fino al 50%) al range di valori fissato dal cosiddetto metodo normalizzato (decreto 158/99), nella determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche.

### **2. (omissis)**

### **3. Proroga detrazione in favore di interventi di riqualificazione energetica degli edifici ed estensione detrazioni per l'acquisto di dispositivi multimediali per il controllo da remoto di impianti di riscaldamento, climatizzazione e produzione di acqua calda (articolo 1 commi 87 e 88)**

Il comma 87 - modificando gli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 - prevede la proroga di un anno della detrazione fiscale in favore di interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Resta confermata l'impostazione vigente che prevede, sia per le imprese che per le persone fisiche, la ripartizione del beneficio fiscale su 10 quote annuali di pari importo. In particolare:

- con la modifica all'articolo 14 del citato decreto legge si prevede l'applicazione della maggiore aliquota del 65 per cento anche alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2016 sia per gli interventi relativi agli edifici esistenti, sia per gli interventi relativi alle parti comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117 -bis del codice civile;
- con la modifica all'articolo 16 del medesimo decreto legge, si prevede l'applicazione della maggiore aliquota del 50 per cento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2016 per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici fermo restando che le stesse spese sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 16.

Il comma 88 estende le detrazioni fiscali in favore delle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

Tali dispositivi devono:

- a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

### **Da 4 a 7 (omissis)**

## DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA

(omissis)

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E WELFARE

(omissis)



## Tasso d'interesse legale - Anno 2016 Decreto ministeriale dell'11 dicembre 2015

### Sintesi

*A decorrere dal 1° gennaio 2016 la misura del saggio degli interessi legali è fissata allo 0,2 per cento in ragione d'anno.*

Sulla Gazzetta ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015 è stato pubblicato il decreto ministeriale dell'11 dicembre 2015, recante: "Modifica del saggio di interesse legale".

Ai sensi dell'art. 1284 cc, il ministero del Tesoro, con proprio decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.

Il decreto in esame ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 cc è fissata allo 0,2 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2016.

Si segnala che il suddetto tasso d'interesse legale è valido per la determinazione degli interessi dovuti dal contribuente per la regolarizzazione, tramite l'istituto del ravvedimento operoso, delle omissioni e/o delle irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi in materia fiscale.

## Interpelli antielusivi - Gestione Risoluzione n. 104 dell'Agenzia delle Entrate del 15 dicembre 2015

### Sintesi

*Chiarimenti sulle istanze di interpello antielusive/antiabuso presentate:*

- entro la data del 1° settembre 2015, per le quali la risposta non sia stata ancora resa dall'amministrazione finanziaria;
- tra il 2 settembre ed il 30 settembre 2015;
- nel periodo tra il 1° ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2015.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 104/E del 15 dicembre 2015, recante: "Gestione degli interpelli antielusivi a seguito delle modifiche legislative intervenute nel corso del 2015".

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla gestione delle istanze di interpello antielusivo, alla luce delle novità normative introdotte dai Dlgs n. 128/2015 e Dlgs n. 156/2015.

Si ricorda che il primo decreto legislativo ha introdotto, dal 1° ottobre 2015, una definizione di abuso del diritto e una nuova procedura di interpello antiabuso, mentre il secondo ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 2016, l'intera disciplina degli interpelli tributari, compresi quelli antiabuso, procedendo a una sua uniformazione (per un esame completo vedi ns. circ. nn. 117 e 131/2015).



## Tributario

Sono emerse alcune criticità in relazione alle disposizioni in materia di interpelli che riguardano le istanze di interpello antielusive/antiabuso presentate:

- il 1° settembre 2015, fondate legittimamente sull'art. 37-bis, Dpr n. 600/1973, per le quali la risposta non sia stata ancora resa dall'amministrazione finanziaria;
- tra il 2 settembre ed il 30 settembre 2015;
- tra il 1° ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2015.

**Istanze di interpello antielusive/antiabuso presentate entro il 1° settembre 2015**

L'Amministrazione finanziaria renderà il proprio parere limitatamente alla richiesta applicazione del citato art. 37-bis (vigente alla data della loro presentazione), potendo le stesse risultare prive degli elementi indispensabili per una complessiva valutazione antiabusiva della fattispecie rappresentata.

Dovendosi applicare le regole procedurali vigenti al momento di presentazione dell'istanza, il termine di 120 giorni per la risposta non è da considerarsi perentorio; il contribuente ha, comunque, la possibilità di diffidare l'amministrazione, con la conseguenza che, decorsi altri 60 giorni dalla diffida, si forma il silenzio assenso sulla soluzione interpretativa prospettata.

**Istanze di interpello antielusive/antiabuso presentate tra il 2 il 30 settembre 2015**

Per le istanze presentate nel periodo tra il 2 e il 30 settembre 2015, a causa del disallineamento temporale tra le disposizioni succedutesi, è impossibile analizzare le fattispecie rappresentate negli interpelli antielusivi presentati in assenza di un qualsiasi parametro normativo di riferimento.

Tuttavia, nel rispetto del principio di buona fede e di collaborazione tra contribuente e amministrazione, quest'ultima segnalerà tale circostanza al contribuente, invitandolo a presentare una nuova istanza di interpello ex art. 10-bis, L n. 212/2000, senza necessità di allegare i documenti eventualmente già trasmessi con la precedente richiesta.

Se il contribuente aderisce all'invito, non verrà contestata l'eventuale non preventività della nuova istanza, nel caso sia presentata entro 60 giorni dalla ricezione dell'invito e sempre che riguardi la medesima fattispecie rappresentata nella precedente.

**Istanze di interpello/antiabuso presentate dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015**

Per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, il contribuente che intende richiedere il parere in ordine all'abusività di una determinata operazione deve presentare l'istanza (vedi art. 10-bis, comma 5, L n. 212/2000, non essendo più possibile procedere ai sensi dell'art. 21, comma 9, L n. 413/1991, in quanto soppresso dal citato Dlgs n. 156/2015).

Tuttavia, se in fase di prima applicazione il contribuente formula un'istanza ai sensi del citato art. 21, comma 9, L 413/1991, l'istanza è comunque considerata ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis, comma 5, qualora il richiamo all'art. 21, comma 9, risulti essere il frutto di un mero errore materiale.

L'istanza deve contenere una compiuta descrizione della fattispecie su cui viene richiesto il parere ed essere supportata da idonea documentazione.

Poiché il comma 1 dell'articolo 10-bis, L n. 212/2000 ha introdotto una definizione di abuso del diritto che unifica i concetti di abuso e di elusione con valenza generale per tutti i tributi e il comma 5 non impone di presentare una richiesta di parere relativa a tutti i tributi connessi all'operazione rappresentata, il contribuente, nell'istanza, è tenuto a indicare il settore impositivo in relazione al quale il parere è richiesto, specificando le norme che ritiene applicabili, comprese quelle che ipotizza passibili di abuso.

Se non è possibile desumere direttamente o attraverso i riferimenti normativi richiamati il settore impositivo o i settori cui si riferisce l'istanza, questa viene considerata inammissibile.

La risposta dell'amministrazione, in ogni caso, avrà effetti solo per il settore impositivo e le norme richiamate nell'istanza e nei limiti delle fattispecie rappresentate e delle richieste formulate.



## Utilizzo in compensazione del credito d'imposta Irap Versamento tramite modello F24 Istituzione codice tributo Risoluzione n. 105/E dell'Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2015

### Sintesi

*Istituito il codice tributo per la compensazione nel modello F24 del credito d'imposta concesso alle imprese ed ai lavoratori autonomi senza dipendenti (10% dell'Irap)*

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 105/E del 17 dicembre 2015 recante: "Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta Irap ai sensi dell'articolo 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

La legge 23 dicembre 2014 n. 190, prevede che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ai soggetti Irap che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, pari al 10 per cento del tributo regionale dovuto.

Con la risoluzione in esame l'Agenzia istituisce il codice tributo da utilizzare in compensazione del predetto credito d'imposta Irap:

"3883", denominato "Irap – utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

Si precisa che e dovrà essere indicato nella delega di pagamento nella sezione "Regioni", unitamente al codice regionale, reperibile nella tabella "T0 codici delle Regioni e delle province autonome", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" oppure, nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati".

Nel campo "anno di riferimento", dovrà essere riportato l'anno d'imposta cui si riferisce il credito.

Il predetto codice tributo sarà operativo dal 1° gennaio 2016.

## Agenzia delle Entrate - Servizi sul telefonino Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2015

### Sintesi

*Dall'Agenzia delle Entrate la prima app fiscale per smartphone e tablet.*

L'Agenzia delle Entrate ha diramato il comunicato stampa, con il quale annuncia che, a decorrere dal 21 dicembre 2015, scaricando l'applicazione delle entrate, tutti i cittadini potranno accedere a una serie di servizi direttamente sul proprio smartphone o tablet.



## Tributario

In questo modo, i contribuenti potranno evitare di fare la coda con il web-ticket dell'Agenzia, vedere i tempi di attesa del proprio turno e chiedere l'abilitazione e il pin per Fisconline ed Entratel, i servizi telematici delle entrate.

Per gli utenti già registrati, invece, sarà possibile consultare le informazioni contenute nel proprio cassetto fiscale e accedere a funzioni utili, di seguito elencate:

- richiesta web-ticket per i servizi forniti agli sportelli degli uffici territoriali,
- visualizzazione dello stato della coda dell'ufficio di interesse,
- richiesta del codice pin per Fisconline (il canale rivolto alle persone fisiche) e richiesta di preiscrizione per Entratel (il canale riservato a intermediari, pubbliche amministrazioni e persone giuridiche),
- consultazione del cassetto fiscale, in cui sono presenti molte informazioni tra cui le dichiarazioni fiscali,
- ricerca delle ricevute,
- scelta dell'utenza di lavoro,
- cambio password,
- recupero password iniziale.

**Dove scaricare la nuova applicazione per dispositivi mobili (smartphone e tablet)**

È possibile effettuare il download del nuovo front-office mobile dell'Agenzia su Google Play (lo store per i sistemi operativi android), App Store (utilizzabile per Iphone e Ipad) e Windows Phone Store (Microsoft mobile).

Dopo la prima fase di lancio, l'app verrà gradualmente arricchita di nuove funzionalità e contenuti.

## Reverse charge - Chiarimenti concernenti l'ambito applicativo nel settore edile

### Circolare n. 37/E dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2015

**Sintesi**

*L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in risposta a specifici quesiti formulati dalle associazioni di categoria, concernenti l'applicabilità del meccanismo del reverse charge nel settore edile e nei settori ad esso connessi.*

1. trattamento da riservare a taluni interventi edilizi inquadrabili nell'ambito della categoria delle "manutenzioni straordinarie";
2. demolizione e realizzazione di una nuova costruzione;
3. distinzione tra fornitura con posa in opera e prestazione di servizi;
4. parcheggi interrati e parcheggi collocati su lastrico solare dell'edificio;
5. attività di derattizzazione, spurgo e rimozione neve;
6. installazione di impianti posizionati in parte internamente ed in parte esternamente all'edificio;
7. attività di manutenzione e riparazione di impianti;
8. impianti fotovoltaici;
9. installazione e manutenzione degli impianti antincendio;



## Tributario

10. sostituzione delle componenti di un impianto;
11. installazione di impianti funzionali allo svolgimento di un'attività industriale e non al funzionamento dell'edificio;
12. prestazioni rese da soggetti terzi;
13. reverse charge e beni significativi;
14. diritti fissi di chiamata e interventi di manutenzione con canone di abbonamento;
15. trattamento da riservare all'allacciamento e all'attivazione dei servizi di erogazione di gas, energia elettrica e acqua;
16. rapporto tra operazioni non imponibili e meccanismo del reverse charge;
17. clausola di salvaguardia.

Per un esame completo il testo della circolare è disponibile sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

## Iva - Dichiarazioni d'intento precompilate Semplificazione degli adempimenti

### Sintesi

*Gli esportatori abituali potranno indicare nelle dichiarazioni d'intento tutti i dati contenuti nel frontespizio di una dichiarazione già compilata e raggruppare più dichiarazioni in un unico file.*

Si ricorda che per le operazioni da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali, che intendono acquistare o importare senza applicazione dell'Iva, devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento.

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che gli esportatori abituali potranno ora compilare più velocemente le dichiarazioni d'intento da inviare telematicamente all'amministrazione finanziaria per poter effettuare acquisti od importazioni senza applicazione dell'Iva.

Infatti, con l'aggiornamento dell'apposito software, i contribuenti potranno indicare nelle dichiarazioni d'intento tutti i dati contenuti nel frontespizio di una dichiarazione già compilata e raggruppare più dichiarazioni in un unico file in modo da inviare in un'unica soluzione più lettere di intento.

Il software aggiornato, con le relative istruzioni, è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenzia-entrate.it](http://www.agenzia-entrate.it)) al percorso: Home - Strumenti - Software di compilazione - Software - Modelli di dichiarazione.



**Promo.Ter** Unione

ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO  
DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI  
E DELLE PROFESSIONI



UNI EN ISO 9001:2008  
CERTIFICATO n°628



**Unione**  
**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA

## LE NOSTRE PAROLE CHIAVE ... ... PER LA SICUREZZA



### **SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

(D.lgs. 81/08)

Tel 02 77.50.590/591

[club.sicurezza@unione.milano.it](mailto:club.sicurezza@unione.milano.it)

### **IGIENE DEGLI ALIMENTI**

(H.A.C.C.P. D.lgs. 193/07)

Tel 02 77.50.590/591

[club.haccp@unione.milano.it](mailto:club.haccp@unione.milano.it)

### **PRIVACY**

(Trattamento dati D.lgs. 196/03)

Tel 02 77.50.590/591

[club.privacy@unione.milano.it](mailto:club.privacy@unione.milano.it)

## ... PER L'INNOVAZIONE

### **QUALITA'**

(Sistema gestione qualità aziendale)

Tel 02 77.50.590/591

[club.qualita@unione.milano.it](mailto:club.qualita@unione.milano.it)

### **ENERGIA & AMBIENTE**

(Risparmio Energetico e Servizi Ambientali)

Tel 02 77.50.590/591

[club.energia@unione.milano.it](mailto:club.energia@unione.milano.it)



**Club della Sicurezza/Club Servizi Innovativi:**

Via Marina 10 - 20121 Milano

Tel 02 77.50.590/591 - Fax 02 77.50.895

## Indice

**IN PRIMO PIANO**

▶ Legge di stabilità 2016 – Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ..... **Pag. 87**

**LEGGI E PROVVEDIMENTI****Circolazione stradale e disciplina dei trasporti**

▶ Direttive e calendario 2016 per le limitazioni alla circolazione dei veicoli pesanti fuori dai centri abitati. .... **Pag. 96**

## In primo piano

### **Legge di stabilità 2016 Legge n. 208 del 28 dicembre 2015**

È stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 70/L alla Gazzetta ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 la legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)".

È opportuno, pertanto, evidenziare per gli aspetti di competenza le disposizioni di maggiore interesse. ▶



**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI IMMOBILI DESTINATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE****Disposizioni relative agli aspetti civilistici della locazione finanziaria di immobili destinati ad abitazione principale (articolo 1, commi da 76 a 81)**

Le disposizioni in esame dettano la disciplina civilistica della locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo.

Il comma 76 stabilisce che, con il contratto di locazione finanziaria, la banca o l'intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire l'immobile su scelta e indicazione del soggetto utilizzatore, a disposizione del quale l'immobile è posto per un dato tempo e verso un corrispettivo (che deve tener conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto). Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.

All'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria si applica il divieto di azione revocatoria fallimentare di cui all'art. 67, comma 3, lettera a) del Rd n. 267/1942.

Il comma 78, invece, chiarisce le conseguenze della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, precisando che in tal caso il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotte le somme dei canoni scaduti e non pagati, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente. Sono previsti specifici obblighi di trasparenza e pubblicità per le attività di vendita e ricollocazione del bene.

Il comma 79, inoltre, prevede per l'utilizzatore la possibilità di chiedere la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo, con proroga automatica della durata del contratto per il corrispondente periodo; il beneficio della sospensione è subordinato a specifici eventi intervenuti successivamente alla stipula del contratto, in particolare la cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Detta sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. Con il comma 81 si consente al concedente, per il rilascio dell'immobile, di agire con il procedimento per convalida di sfratto.

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOCAZIONI DI IMMOBILI****Locazioni immobili uso abitativo patti contrari alla legge (articolo 1, comma 59)**

Il comma 59 sostituisce l'articolo 13 (Patti contrari alla legge) della legge n. 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), in tema di effetti di clausole contrattuali, ovvero di comportamenti del locatore, che hanno effetti sul contratto di locazione.

In particolare, con la modifica introdotta viene previsto l'obbligo, a carico del locatore, di registrazione del contratto entro un termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi 60 giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'art. 1130, primo comma, numero 6), del codice civile.

È, inoltre, prevista per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 431 la nullità di qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.

Viene anche inserita (nel nuovo comma 6 dell'articolo 13) la possibilità di un'azione dinanzi all'autorità giudiziaria nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine perentorio succitato.

Con una ulteriore modifica si specifica, per i conduttori che hanno versato, nel periodo intercorso dall'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui all'articolo 3, comma 8 del citato decreto legislativo n. 23/2011, che l'importo del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennità di occupazione maturata, su base annua, sia pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato.

Si segnala, infine, che il nuovo comma 7 dell'art.13, previsto dall'articolo in esame, stabilisce che le norme del comma 6 devono ritenersi applicabili a tutte le ipotesi ivi previste insorte sin dall'entrata in vigore della presente legge.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCO

### **Disposizioni relative al divieto di messa a disposizione di "totem" negli esercizi pubblici (articolo 1, comma 923)**

Il comma 923 introduce una nuova sanzione amministrativa di 20.000 euro in caso di violazione del divieto di messa a disposizione negli esercizi pubblici dei cosiddetti "totem" (apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio), previsto dall'art. 7, comma 3 quater, del DI n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2012. La sanzione si applica al titolare dell'esercizio e al proprietario dell'apparecchio.

Il divieto di cui al suddetto periodo con relative sanzioni si applica altresì nell'ipotesi di offerte di giochi promozionali di cui al Dlgs n. 70/2003 per il tramite di qualunque tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione telematica al web.

Sempre con riferimento all'ipotesi di offerta di giochi promozionali per il tramite di apparecchi situati in esercizi pubblici connessi al web in via telematica, è introdotta, inoltre, la sanzione da 50.000 a 100.000 euro, posta a carico del titolare della piattaforma dei giochi. L'irrogazione delle sanzioni è affidata all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli territorialmente competente; per i soggetti con sede all'estero è competente l'ufficio dei monopoli del Lazio.

### **Disposizioni relative alle sanzioni in materia di concorsi a premio (articolo 1, comma 924)**

Il comma in commento aggiunge all'art. 12 del DI n. 39/2009 il comma 1 bis, il quale prevede che le sanzioni contemplate per il caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento (comma 1, lettera o), del citato art. 12) si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

### **Disposizione di proroga dell'entrata in vigore delle nuove norme in materia di garanzia per i contratti di turismo organizzato (articolo 1, comma 348)**

La norma in esame modifica i termini di entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 9 della legge n. 115/2015 - Legge europea 2014 in merito all'obbligo che i contratti di turismo organizzato vengano assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso all'acquirente del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato.

In particolare, viene posticipata dall'1.1.2016 al 30.6.2016 la decorrenza dell'obbligo, per l'organizzatore e l'intermediario, di stipulare polizze o fornire garanzie di cui sopra; contestualmente, si pospone alla stessa data anche l'abrogazione del fondo nazionale di garanzia del turismo.

### **Disposizioni in materia di Marina Resort (articolo 1, comma 365)**

Con la norma in commento viene eliminato il limite temporale alla disposizione di cui all'art. 32, comma 1, del DI n. 133/2014, in base alla quale i Marina Resort, definiti come strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno di proprie unità da diporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato secondo i requisiti stabiliti dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rientrano tra le strutture ricettive all'aria aperta.

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE****Disposizioni relative al rafforzamento della centralizzazione degli acquisti della Pa (articolo 1, comma 494)**

Il comma in esame, modificando l'art. 1, comma 7, del DI n. 95/2012, riconosce la possibilità alle Pa e alle società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta inserite nel conto economico consolidato della Pa di derogare all'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro di Consip spa o dalle centrali di committenza regionali.

Tale deroga, però, può essere applicata solo nel caso in cui gli affidamenti conseguono ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedono corrispettivi inferiori del 10% per le categorie merceologiche relative alla telefonia fissa e mobile e del 3% per quelle relative ai carburanti extra – rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali.

In precedenza, invece, la norma non indicava la misura dello scostamento tra corrispettivi delle convenzioni e i maggiori risparmi conseguiti con procedura autonoma, consentendo di ricorrere a quest'ultima anche per scostamenti molto contenuti. In particolare, la norma è applicabile solo per le categorie merceologiche relative alle forniture sopra richiamate di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.

In via sperimentale, per il triennio 2017-2019, viene sospesa la possibilità di ricorrere alla procedura autonoma con i limiti sopra richiamati; in tale periodo, quindi, opererà l'obbligo di acquisizione centralizzata delle amministrazioni pubbliche, per le indicate categorie merceologiche, attraverso la Consip spa o le centrali di committenza regionali.

**Disposizioni relative alle procedure di acquisto centralizzate (articolo 1, commi da 495 a 498)**

Il comma 495 introduce l'obbligo, già previsto dall'art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006 per tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, anche per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e per le agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia del Demanio) di approvvigionarsi attraverso le convenzioni di Consip spa.

Il comma 496, invece, modifica l'art. 2, comma 573, della legge n. 244/2007 estendendo a tutte le stazioni appaltanti (così come definite dall'art. 3, comma 33, del Dlgs n. 163/2006) la facoltà, attualmente prevista per le sole amministrazioni aggiudicatrici, di ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip spa, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.

Analogamente, il comma 497 interviene sull'art. 2, comma 225, della legge n. 191/2009, che riguarda gli accordi-quadro conclusi da Consip, a cui tutte le amministrazioni pubbliche e le amministrazioni aggiudicatrici possono fare ricorso per l'acquisto di beni e servizi; anche in questo caso, l'ambito soggettivo viene identificato nella definizione di stazione appaltante contenuta nel Dlgs n. 163/2006. Il comma in esame, inoltre, provvede ad integrare il comma 225 al fine di ribadire che resta comunque fermo quanto previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip.

Infine, le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico, ad eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari, utilizzano i parametri di prezzo-qualità relative alle convenzioni stipulate da Consip.

**Disposizioni relative all'estensione della deroga alla procedura di acquisizione centralizzata (articolo 1, commi da 499 a 503)**

Il comma 499, modificando l'art. 9 del DI n. 66/2014, inserisce gli enti locali (i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni) tra i soggetti che, oltre determinate soglie e per definite categorie di beni e servizi, ricorrono a soggetti aggregatori.

Inoltre, con il comma 501, che modifica l'art. 23 ter del DI n. 90/2014, viene estesa la possibilità a tutti i comuni (precedentemente solo a quelli con popolazione superiore ai 10.000 abitanti) di procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (limite per forniture di beni e servizi in economia).

## Legale

Lo stesso comma precisa che rimangono comunque ferme le norme che lasciano la facoltà di aderire alle convenzioni (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999), che richiedono di utilizzare il Mepa per acquisti "sotto soglia" (art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006) superiori a 1.000 euro (in relazione alle modifiche apportate dal comma 502 della legge in esame), e che obbligano al ricorso a soggetti aggregatori oltre certe soglie e per determinate categorie di beni (art. 9, comma 3, del DI n. 66/2014).

**Disposizioni relative all'ampliamento degli affidamenti attraverso Consip (articolo 1, comma 504)**

Si allarga il perimetro degli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip anche con riferimento alle attività di manutenzione.

**Disposizioni relative al programma biennale per l'acquisto di beni e servizi (articolo 1, comma 505)**

Si introduce l'obbligo per la Pa di approvare entro il mese di ottobre di ciascun anno il programma biennale e i suoi aggiornamenti annuali per l'acquisto di beni e servizi di valore superiore a 1 milione di euro.

Inoltre, le amministrazioni devono comunicare al tavolo dei soggetti aggregatori e pubblicare tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e dei suoi aggiornamenti. Tale obbligo si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Disposizioni relative al rispetto dell'obbligo di adesione e del rispetto del benchmark (articolo 1, commi 507 e 510)**

Si conferisce al Mef il compito di definire le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle convenzioni Consip prima che queste vengano attivate; successivamente alla loro attivazione sul sito del ministero e nel portale acquisti in rete verranno pubblicati i valori delle caratteristiche essenziali delle prestazioni e i relativi prezzi. Entrambi gli elementi costituiranno i parametri qualità-prezzo di riferimento per le Pa.

Diventano più stringenti, inoltre, le regole in base alle quali la Pa può derogare all'obbligo di adesione alle convenzioni Consip: infatti, è possibile procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione, specificamente motivata, resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa alla Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.

**Disposizioni relative al riequilibrio dei contratti pubblici di servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore (articolo 1, comma 511)**

Nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore, anche con riferimento ai contratti in corso, nel caso in cui si registri una variazione (in aumento o diminuzione) del valore del bene tale da alterare l'originario equilibrio contrattuale e comunque nella misura di almeno il 10%, l'appaltatore e il soggetto aggregatore possono chiedere una riconduzione a equità o la revisione del prezzo. Qualora non venga raggiunto un accordo gli stessi soggetti possono chiedere la risoluzione del contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo.

**Disposizioni relative alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in materia informatica nella Pa (articolo 1, commi da 512 a 520)**

Il comma 512 è volto a garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi in materia informatica e di connettività, prevedendo che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della Pa provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip spa o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali.

Il comma 513 prevede che l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predisponga il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione (la cui approvazione è attribuita alla presidenza del Consiglio dei ministri), che dovrà indicare, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese destinate all'innovazione e spese destinate alla gestione corrente e individuerà, inoltre, i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.

## Legale

Il comma 514, invece, definisce il procedimento attraverso il quale vengono acquisiti i beni e servizi in materia informatica e di connettività. Dunque, Consip o il soggetto aggregatore programmano gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività in coerenza con la domanda aggregata definita nel piano triennale, potendo, inoltre, proporre (insieme ad Agid) alle amministrazioni iniziative volte al contenimento della spesa, consentendo un maggior coordinamento dell'attuazione dei progetti informatici nella Pa.

Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 non possono comunque procedere ad approvvigionamenti autonomi, salvo che per i beni e servizi non disponibili attraverso Consip (o soggetti aggregatori) o non siano idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Nei casi di ricorso a procedura di acquisto autonoma, l'ufficio competente deve preventivamente richiedere apposita autorizzazione motivata all'organo di vertice amministrativo e comunicare all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid il ricorso alla procedura autonoma.

### **Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale (articolo 1, commi da 548 a 552)**

Le disposizioni prevedono per gli enti del Servizio sanitario nazionale che gli acquisti di beni e servizi delle categorie merceologiche del settore sanitario individuate da apposito Dpcm avvengano tramite la Consip spa o la centrale regionale di committenza oppure, nel caso in cui quest'ultima non sia disponibile o operativa, tramite un'altra centrale di committenza individuata dalla stessa centrale regionale di riferimento.

Viene, inoltre, disposto che i singoli contratti, relativi alle categorie merceologiche del settore sanitario individuate dal suddetto decreto, in essere alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza.

Infine, si prevede che, entro 30 giorni dall'entrata della presente legge, le Regioni adottano provvedimenti finalizzati a garantire che gli enti del Ssn non istituiscano unità organizzative di valutazione delle tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello regionale o nazionale.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA**

### **Disposizioni relative al sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari (articolo 1, commi da 36 a 48)**

I commi in esame contengono disposizioni finalizzate a riformare il sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari attraverso modifiche al Dlgs n. 58/1998.

È prevista, infatti, l'istituzione di un Albo unico dei consulenti finanziari gestito da un organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione. In particolare, l'attuale organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari viene trasformato nel nuovo organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari.

All'interno dell'Albo unico, inoltre, sono previste tre distinte sezioni con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti, che assumono le seguenti denominazioni:

- consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (attuali promotori finanziari: art. 31 Tuf);
- consulenti finanziari autonomi (attuali consulenti finanziari: art. 18-bis Tuf);
- società di consulenza finanziaria (attuali società di consulenza finanziaria art. 18-ter Tuf).

All'organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari sono trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie attualmente esercitate dalla Consob sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari.

È prevista, altresì, l'emanazione, da parte della Consob congiuntamente all'organismo stesso, di una disciplina regolamentare finalizzata a definire le modalità operative e la data di avvio sia dell'albo che della vigilanza da parte dell'organismo preposto.

Viene prevista, inoltre, una revisione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.

## Legale

Nello specifico la Consob dovrà disciplinare le modalità per assicurare l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale attraverso l'istituzione di un apposito organo in grado di assicurare: la rapida, economica soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela.

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE E PAGAMENTI ELETTRONICI****Disposizioni in materia di limiti all'uso del contante (articolo 1, commi 898, 899 e 904)**

Il comma 898, modificando l'art. 49, comma 1, del Dlgs n. 231/2007, innalza da 1.000 a 3.000 euro il limite oltre il quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi; si prevede, però, per il servizio di rimessa di denaro (money transfer), di cui all'art. 1, comma 1 lett. b) n. 6, del Dlgs n. 11/2010, il mantenimento della precedente soglia di 1.000 euro.

Il comma 899, invece, modificando il comma 1 bis dell'art. 49 sopra citato, innalza da 2.500 a 3.000 euro il limite per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti abilitati all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute.

Infine, il comma 904 precisa che resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a 1.000 euro esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici.

**Disposizioni in materia di pagamenti elettronici (articolo 1, commi 900 e 901)**

Il comma 900, modificando l'art. 15 del DI n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012, in tema di pagamenti elettronici, estende l'obbligo per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, inclusi i servizi professionali, di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

Al fine di promuovere l'effettuazione di operazioni di pagamento basate su carte di debito o di credito - in particolare per i pagamenti di importo contenuto ovvero quelli inferiori a 5 euro - entro l'1.2.2016 il ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto col ministero dello Sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, dovrà provvedere mediante decreto ad assicurare la corretta ed integrale applicazione del regolamento UE n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

Il provvedimento ministeriale dovrà realizzare un pieno coordinamento della disciplina europea con ogni altra disposizione in materia e designare la Banca d'Italia quale autorità competente per lo svolgimento delle funzioni previste dal regolamento stesso e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale organismo deputato a verificare il rispetto degli obblighi posti dal medesimo regolamento UE in materia di pratiche commerciali.

La norma, inoltre, stabilisce che, in sede di disposizioni attuative emanate dal ministero dello Sviluppo economico, vengano definiti anche le fattispecie costituenti illecito e le relative sanzioni amministrative pecuniarie.

Il comma 901, infine, estende, dall'1.7.2016, l'obbligo di accettare pagamenti elettronici anche con riferimento ai dispositivi di controllo di durata della sosta.

**Abrogazione di disposizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti in materia di locazioni e trasporti (articolo 1, commi 902 e 903)**

A tal riguardo, si rammenta che il comma 903 abroga il comma 4 dell'art. 32 bis del DI n. 133/2014, il quale disponeva che tutti i soggetti della filiera dei trasporti dovevano effettuare i pagamenti dei corrispettivi relativi ai contratti di trasporto di merci su strada utilizzando mezzi elettronici di pagamento o il canale bancario o postale (assegni, bonifici bancari o postali) o altri strumenti comunque tracciabili, indipendentemente dall'ammontare.

Il comma 902, infine, abroga il comma 1.1. dell'art. 12 del DI n. 201/2011, in base al quale i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti

## Legale

obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI**

#### **Disposizioni in materia di accertamento delle violazioni del Codice della strada mediante apparecchiature elettroniche (articolo 1, comma 597)**

La norma in commento modifica l'art. 201, comma 1 bis, del Dlgs n. 285/1992 inserendo tra le violazioni che possono essere accertate con apparecchiature di rilevamento automatiche anche la mancata revisione del veicolo, il mancato rispetto delle norme sul carico e la mancata copertura assicurativa Rc-auto.

#### **Disposizioni relative all'obbligo di esibire prova documentale per il trasporto internazionale di merci (articolo 1, comma 653)**

Attraverso l'inserimento dell'art. 46 ter della legge n. 298/1974, disposto dalla norma in esame, si prevede che chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non sia in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso, sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.200.

Si stabilisce, inoltre, che all'atto dell'accertamento della violazione venga sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che è restituito solo dopo l'esibizione della suddetta documentazione e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data dell'accertamento; il mezzo sottoposto a fermo viene affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ai soggetti che, ai sensi dell'articolo 214 bis del Dlgs n. 285/1992, hanno stipulato apposita convenzione con il ministero dell'Interno e con l'Agenzia del Demanio.

Al riguardo la norma dispone che, qualora dovesse risultare che il veicolo sia stato posto in circolazione privo della richiamata prova documentale ovvero che la stessa sia stata compilata non conformemente alle relative disposizioni, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000; se, infine, l'omessa o incompleta compilazione dovesse determinare l'impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale di merci oggetto del controllo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 46 commi 1 e 2 della legge n. 298/1974 per il trasporto abusivo.

In relazione al fermo e alle sanzioni da irrogare sono richiamate rispettivamente le disposizioni dell'art. 214 (che disciplina il fermo amministrativo del veicolo) e dell'art. 207 (che disciplina le modalità di irrogazione delle sanzioni per veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE) del Dlgs n. 285/1992.

#### **Disposizioni relative alla cessazione della circolazione veicoli per esportazione definitiva estero (articolo 1, comma 964)**

Il comma in esame novella l'articolo 103, comma 1, del Dlgs n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), in tema di obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, in relazione alla definitiva esportazione all'estero.

Si tratta della disposizione che prevede che la parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, è tenuta a comunicare al competente ufficio del Pra, entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprietà e la carta di circolazione.

Il comma in esame dispone che la predetta esportazione sia documentata attraverso reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal Pra.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ BENEFIT

### **Disciplina della società benefit (articolo 1, commi da 376 a 384)**

I commi in esame promuovono la diffusione di società benefit che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità, che devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale, di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse.

Le suddette finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del Codice civile nel rispetto della relativa disciplina.

Viene, inoltre, specificato che le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di ciascun tipo e a registrare tali modifiche nel registro delle imprese.

Per la società benefit che abbia indicato nell'atto costitutivo o nello statuto le finalità di beneficio comune che intende perseguire è riconosciuta la facoltà di introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «società benefit» o l'abbreviazione: «SB», e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

La società benefit deve essere amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci e il perseguimento delle finalità di beneficio comune.

In tale ottica, la società benefit è tenuta a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune da allegare al bilancio societario e pubblicare nel sito internet della società, qualora esistente.

È, infine, previsto che la società benefit che non persegue le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al Dlgs n. 145/2007 in materia di pubblicità ingannevole ed alle disposizioni del Dlgs n. 206/2005 (Codice del consumo).

## ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni contenute nel provvedimento, salvo quanto diversamente previsto, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016.



**CIRCOLAZIONE STRADALE E DISCIPLINA DEI TRASPORTI****Direttive e calendario 2016  
per le limitazioni alla circolazione dei veicoli pesanti fuori dai centri abitati**

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 303 del 31.12.2015, il decreto del ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 22 dicembre 2015, contenente il calendario 2016 e le direttive per le limitazioni della circolazione dei mezzi pesanti fuori dai centri abitati.

Tra le principali novità introdotte quest'anno si segnalano:

- Il posticipo dalle 8:00 alle 9:00 dell'inizio dei divieti di circolazione in alcuni giorni festivi e nelle domeniche nei mesi non estivi
- La stabilizzazione dell'esenzione dai divieti in favore dei trasporti combinati
- L'estensione anche ai veicoli autorizzati a circolare in esenzione dai divieti per esigenze legate a cicli continui di produzione della possibilità di richiedere un'unica autorizzazione di validità temporale non superiore a 4 mesi, per viaggi ripetuti
- L'introduzione di esenzioni dal rispetto dei divieti di circolazione validi per il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168 del Codice della strada, per i veicoli militari, delle forze di polizia e delle forze armate straniere.

In particolare, per i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti a trasporto di cose con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, sarà vietata la circolazione secondo le modalità riportate nel prospetto qui sotto.

**CALENDARIO DIVIETI DI CIRCOLAZIONE FUORI CENTRI ABITATI VEICOLI PTT>7,5T ANNO 2016**

<b>Gennaio</b>	<b>Durata divieto</b>
Venerdì 1°	ore 9:00-22:00
Domenica 3	ore 9:00-22:00
Mercoledì 6	ore 9:00-22:00
Domenica 10	ore 9:00-22:00
Domenica 17	ore 9:00-22:00
Domenica 24	ore 9:00-22:00
Domenica 31	ore 9:00-22:00
<b>Febbraio</b>	
Domenica 7	ore 9:00-22:00
Domenica 14	ore 9:00-22:00
Domenica 21	ore 9:00-22:00
Domenica 28	ore 9:00-22:00
<b>Marzo</b>	
Domenica 6	ore 9:00-22:00
Domenica 13	ore 9:00-22:00
Domenica 20	ore 9:00-22:00
Venerdì 25	ore 14:00-22:00
Sabato 26	ore 9:00-16:00
Domenica 27 PASQUA	ore 9:00-22:00
Lunedì 28	ore 9:00-22:00

<b>Aprile</b>	
Domenica 3	ore 9:00-22:00
Domenica 10	ore 9:00-22:00
Domenica 17	ore 9:00-22:00
Domenica 24	ore 9:00-22:00
Lunedì 25	ore 9:00-22:00
<b>Maggio</b>	
Domenica 1	ore 9:00-22:00
Domenica 8	ore 9:00-22:00
Domenica 15	ore 9:00-22:00
Domenica 22	ore 9:00-22:00
Domenica 29	ore 9:00-22:00
<b>Giugno</b>	
Giovedì 2	ore 8:00-22:00
Domenica 5	ore 7:00-22:00
Domenica 12	ore 7:00-22:00
Domenica 19	ore 7:00-22:00
Domenica 26	ore 7:00-22:00
<b>Luglio</b>	
Sabato 2	ore 8:00-16:00
Domenica 3	ore 7:00-22:00
Sabato 9	ore 8:00-16:00
Domenica 10	ore 7:00-22:00
Sabato 16	ore 8:00-16:00
Domenica 17	ore 7:00-22:00
Sabato 23	ore 8:00-16:00
Domenica 24	ore 7:00-22:00
Venerdì 29	ore 16:00-22:00
Sabato 30	ore 8:00-22:00
Domenica 31	ore 7:00-22:00
<b>Agosto</b>	
Venerdì 5	ore 14:00-22:00
Sabato 6	ore 8:00-22:00
Domenica 7	ore 7:00-22:00
Domenica 14	ore 7:00-22:00
Lunedì 15	ore 8:00-22:00
Sabato 20	ore 8:00-16:00
Domenica 21	ore 7:00-22:00
Sabato 27	ore 8:00-16:00
Domenica 28	ore 7:00-22:00

<b>Settembre</b>	
Domenica 4	ore 7:00-22:00
Domenica 11	ore 7:00-22:00
Domenica 18	ore 7:00-22:00
Domenica 25	ore 7:00-22:00
<b>Ottobre</b>	
Domenica 2	ore 9:00-22:00
Domenica 9	ore 9:00-22:00
Domenica 16	ore 9:00-22:00
Domenica 23	ore 9:00-22:00
Sabato 29	ore 9:00-16:00
Domenica 30	ore 9:00-22:00
<b>Novembre</b>	
Martedì 1	ore 9:00-22:00
Domenica 6	ore 9:00-22:00
Domenica 13	ore 9:00-22:00
Domenica 20	ore 9:00-22:00
Domenica 27	ore 9:00-22:00
<b>Dicembre</b>	
Domenica 4	ore 9:00-22:00
Giovedì 8	ore 9:00-22:00
Domenica 11	ore 9:00-22:00
Domenica 18	ore 9:00-22:00
Domenica 25	ore 9:00-22:00
Lunedì 26	ore 9:00-22:00

Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. La limitazione delle 7,5 tonnellate non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna.

Dal rispetto del calendario di divieti sono esentati, anche se circolanti scarichi, i seguenti veicoli e complessi di veicoli:

- adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile);
- militari, o con targa Cri (Croce rossa italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
- utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
- delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "servizio nettezza urbana" nonché "smaltimento rifiuti" purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale competente;
- adibiti a servizi postali;
- del servizio radiotelevisivo per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
- adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo, sia pubblico che privato;
- adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate da effettuarsi, o effettuate, nelle 48 ore;

## Legale

- adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
- adibiti al trasporto di forniture di viveri o servizi indispensabili alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;
- adibiti esclusivamente al trasporto di giornali, quotidiani e periodici, prodotti per uso medico;
- adibiti esclusivamente al trasporto di latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al suo caricamento. Detti veicoli dovranno essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 metri di base e 0,40 metri di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 metri, ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
- classificati macchine agricole, adibiti al trasporto di cose e circolanti fuori dalla rete stradale di interesse nazionale;
- costituiti da autocisterne adibite al trasporti di acqua per uso domestico ed autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali da allevamento;
- adibiti allo spurgo di pozzi neri e condotti fognari;
- per il trasporto esclusivo di derrate alimentari deperibili in regime Atp;
- per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari deperibili quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, latticini freschi, derivati del latte freschi e per il trasporto di fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, pulcini destinati all'allevamento, uova da cova con specifica attestazione all'interno del documento di trasporto o equipollente, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi. Tali veicoli dovranno essere muniti di cartelli analoghi a quelli in precedenza descritti per i veicoli adibiti esclusivamente al trasporto di latte;
- prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo ed il luogo della revisione, escludendo dal percorso i tratti autostradali;
- che compiono un percorso per il rientro alle sedi dell'impresa intestataria degli stessi, principale o secondarie, da documentare con 'esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;
- trattori isolati per il percorso di rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, se impiegati per trasporti combinati (NB: da chiarire i riferimenti che appaiono superati nella nuova versione del decreto)
- fatta salva l'anticipazione di 4 ore del termine del divieto previsto per i veicoli diretti agli interporti e ai terminal intermodali (art. 2, comma 3) esposta in seguito, per i veicoli ed i complessi di veicoli carichi impiegati in trasporti combinati strada-rotaia (combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo), che rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del decreto del ministro dei Trasporti e della Navigazione 15 febbraio 2001. (trasporto di cose tra Stati membri dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, nei quali l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare e ricorrono le seguenti condizioni: a) la parte del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare supera i 100 km in linea d'aria; b) la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa fra il punto di carico della merce e l'idonea stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale o fra il punto di scarico della merce e l'idonea stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale ovvero la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco) purché muniti di idonea documentazione Cmr o equipollente attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada non potrà, in nessun caso, superare i 150 km in linea d'aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o sbarco.

Dal rispetto dei divieti di circolazione possono, inoltre, essere esclusi, mediante specifica autorizzazione prefettizia:

- i veicoli adibiti al trasporto di prodotti che, sebbene non inclusi nella lista dei prodotti deperibili motivo di deroga, per loro intrinseca natura, o per fattori climatici e stagionali necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i mezzi adibiti al trasporto di prodotti per l'alimentazione degli animali;
- le macchine agricole, destinate al trasporto di cose, sulla rete stradale di interesse nazionale;
- i veicoli adibiti al trasporto di cose per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali, debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.

## Legale

Tutti i veicoli autorizzati dalle prefetture alla circolazione in deroga, ad eccezione delle macchine agricole, dovranno essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 metri di base e 0,40 metri di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 metri, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

In generale sono confermati i trattamenti particolari riservati ai trasporti che coinvolgono l'estero e le isole maggiori, nonché ai trasporti intermodali, purché i veicoli utilizzati siano dotati di specifica idonea documentazione.

In particolare, l'art. 2 del decreto stabilisce che per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna l'orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore, per i veicoli diretti in Sardegna il termine del divieto è anticipato di 4 ore e per quelli destinati all'estero di due ore. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento Ce n. 561/2006 - cada in coincidenza del posticipo in precedenza citato, di usufruire - con decorrenza dal termine del periodo di riposo- di un posticipo di ore quattro.

Anticipato di quattro ore anche il termine del divieto per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Quadrante Europa, Torino, Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola, e Parma Fontevivo), ai terminal intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento ed agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all'estero.

La stessa anticipazione si applica nei casi di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio), destinate, tramite gli stessi interporti, terminal intermodali ed aeroporti, all'estero, nonché ai complessi veicolari scarichi che siano diretti agli interporti e ai terminal intermodali per essere caricati su treno.

Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dal continente, l'orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore e un semirimorchio, la deroga applicabile al semirimorchio si intende estesa al trattore stradale anche quando quest'ultimo non sia proveniente dalla rimanente parte del territorio nazionale.

Al fine di favorire l'intermodalità del trasporto, la stessa deroga è accordata ai veicoli e ai complessi di veicoli che circolano in Sicilia provenienti dal continente a mezzo di traghetti, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni.

L'esposto calendario di divieti di circolazione non deve, inoltre, essere rispettato dai veicoli circolanti in Sardegna per raggiungere il continente, da quelli circolanti sulle strade della Sicilia per raggiungere tramite traghetto la rimanente parte del territorio nazionale, ad eccezione di quelli diretti alla Regione Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, nonché dai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all'art. 1 del decreto del ministro dei Trasporti 31 gennaio 2007 e successive modifiche e integrazioni (Ecobonus), che rientrano nel campo di applicazione del già richiamato decreto ministro dei Trasporti 15 febbraio 2001, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di prenotazione/biglietto d'imbarco.

Per i veicoli impegnati nelle due direzioni della tratta Sicilia-Calabria, attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, l'orario di inizio del divieto è posticipato di due ore e quello di fine è anticipato di pari misura.

Tutte le richiamate disposizioni relative al posticipo dell'inizio del divieto e all'anticipo della sua fine per particolari tipologie di trasporto, troveranno applicazione anche per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizioni di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle relative autorizzazioni.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto, il calendario dei divieti non trova applicazione per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizioni di eccezionalità:

- adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza, o che trasportano materiali e attrezzi a tal fine occorrenti (vigili del fuoco, protezione civile, etc);
- militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
- utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
- adibiti ai servizi di nettezza urbana purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale competente;
- adibiti a servizi postali;
- del servizio radiotelevisivo per urgenti e comprovate ragioni di servizio
- adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
- macchine agricole eccezionali ai sensi dell'art.104, comma 8 del Codice della strada (Dlgs 285/1992 e successive modifiche) che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al Dlgs 461/1999.

## Legale

Analogamente agli anni passati, il decreto detta norme particolari per il trasporto di merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168 del Codice della strada. Tale tipologia di trasporto è vietata comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltre che nei giorni di calendario in precedenza esposti, dal 28 maggio all' 11 settembre compresi, dalle ore 8 di ogni sabato alle ore 24 della domenica successiva.

Per tali trasporti, le uniche autorizzazioni prefettizie alla circolazione ammesse sono quelle per i trasporti di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del Tu 15 giugno 1931 n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Rd 6 maggio 1940 n. 635, nonché quelle rilasciate per motivi di necessità ed urgenza, a trasporti di merci pericolose per la realizzazione di opere di interesse nazionale, per le quali sia indispensabile la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi.

Il decreto specifica, poi, i diversi adempimenti necessari per ottenere le autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga, prevedendo ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, la comunicazione con cadenza semestrale, da parte delle prefetture, ai ministeri dell'Interno e dei Trasporti dei provvedimenti adottati.

Il terzo comma dell'articolo 11 del decreto stabilisce che, in conformità a quanto concordato nel protocollo d'intesa siglato tra Governo e associazioni di categoria del 28 novembre 2013, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto, sarà verificata la possibilità di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare i livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire incrementi di competitività dell'autotrasporto.



CONTRATTI E LAVORO



APRIRE UN'ATTIVITÀ



SUPPORTO  
FISCALE E LEGALE



FORMAZIONE



BANDI, CREDITO  
E FINANZIAMENTI

UNIONE  
CONFCOMMERCIO.  
MOLTO DA SCOPRIRE,  
MOLTO DA FARE,  
INSIEME A TE.



IMPRESA E PERSONA



IMPRESA E ISTITUZIONI



Unione  
CONFCOMMERCIO  
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA

## Indice

### IN PRIMO PIANO

► Inail - Bando Isi: Incentivi per la sicurezza delle imprese ..... Pag. 103

### FINANZIAMENTI

► Ministero Sviluppo economico: "Imprese a tasso zero" ..... Pag. 105

## In primo piano

### Inail - Bando Isi Incentivi per la sicurezza delle imprese

Il bando prevede la concessione di un contributo a fondo perduto pari al 65% dell'investimento complessivo ammissibile e per un importo compreso tra un minimo di €5.000,00 e un massimo di €30.000,00 alle imprese di ogni settore economico che realizzano progetti finalizzati a conseguire un effettivo e concreto miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il bando si apre il 1° marzo 2016.





**Bandi e finanziamenti**

Sono ammissibili al contributo:

- 1) Programmi di investimento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori ambienti di lavoro (es: ristrutturazione e/o modifica degli ambienti di lavoro; acquisto di macchinari/attrezzature; adeguamento di impianti elettrici).
- 2) Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
- 3) Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (es: rimozione di intonaci, coibentazioni, canne fumarie, condotte di vapore, comignoli, pareti, condutture, piastrelle e pavimentazioni).

Nel periodo compreso tra il 1 marzo 2016 e le ore 18,00 del 5 maggio 2016 sarà possibile procedere alla compilazione telematica del modulo di domanda; nel dettaglio:

- le imprese in possesso delle credenziali di accesso (nome utente e password) rilasciate dall'Inail possono compilare il modulo telematico, accedendo direttamente alla sezione "Accedi ai servizi on line" all'interno del sito Inail ([www.inail.it](http://www.inail.it)).
- le imprese sprovviste delle credenziali di accesso devono richiedere le credenziali, registrandosi al sito Inail.

Dalla procedura di compilazione sarà possibile conoscere immediatamente il punteggio attribuito al progetto inserito. I progetti che ottengono un punteggio inferiore a 120 punti non verranno salvati dal sistema informatico in quanto non ammissibili, mentre i progetti che raggiungono e superano i 120 punti verranno registrati nel sistema informatico dell'Inail e otterranno un codice di identificazione che potrà essere inviato in forma telematica entro i termini (date e orari) che verranno pubblicati sul sito Inail a partire dal 19 maggio 2016. Le domande con i rispettivi progetti verranno valutate con procedura "a sportello", in base all'ordine cronologico di ricevimento del codice di identificazione.

*(vedi anche la sezione Sindacale sicurezza sul lavoro)*

## Bandi e finanziamenti

## Ministero dello Sviluppo economico “Imprese a tasso zero”

E' Il ministero dello Sviluppo economico ha attivato l'iniziativa a “Imprese a tasso zero” ai sensi del decreto legislativo 185/2000 che prevede agevolazioni a favore di:

- 1) Aspiranti imprenditori, giovani (di età compresa tra 18 e 35 anni) e/o donne (senza limiti di età) che intendono avviare un'attività imprenditoriale in ogni settore economico e costituire una nuova impresa in forma di società con sede legale e operativa in Italia
- 2) Micro e piccole imprese a prevalente composizione giovanile (età compresa tra 18 e 35 anni) e/o femminile (senza limiti di età) di ogni settore economico, costituite in forma di società da non più di 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, con sede legale e operativa in Italia che intendono realizzare programmi di investimento competitivi per la propria attività.

L'agevolazione è costituita da un finanziamento senza interessi (a “tasso zero”) fino a un massimo del 75% del programma di investimento approvato (che non dovrà essere superiore a 1.500.000,00 euro), restituibile in otto anni a rate semestrali costanti posticipate.

In particolare, saranno finanziabili i programmi di investimento relativi ai settori di particolare rilevanza per l'imprenditoria giovanile, riguardanti:

- le attività turistico-culturali, finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza;
- l'innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuove esigenze sociali, anche attraverso soluzioni innovative.

Le domande di agevolazione sono presentabili (dal 13 gennaio scorso) esclusivamente in forma telematica, accedendo al sito Internet di Invitalia spa ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)). L'iniziativa è ad esaurimento fondi e pertanto non è previsto un termine di chiusura.

Le domande verranno valutate attraverso:

- un'istruttoria formale, per la verifica dei requisiti dei soggetti richiedenti alle disposizioni della normativa; la valutazione avverrà con procedura “a sportello”, in base all'ordine cronologico di ricevimento;
- un'istruttoria tecnica dei progetti presentati (business plan), con procedura “a punteggio” attraverso criteri di merito relativi a:
  - a) esperienza, capacità e competenza tecnico- manageriali dei soggetti proponenti a realizzare il progetto presentato;
  - b) capacità del progetto di fornire soluzioni innovative sotto il profilo tecnico, organizzativo, produttivo e commerciale;
  - c) vantaggi competitivi del progetto in rapporto al mercato di riferimento; efficacia delle strategie di marketing;
  - d) sostenibilità economico finanziaria dei soggetti richiedenti nella realizzazione del progetto.

Saranno finanziati solo i progetti che rispetteranno tutti i criteri di merito e otterranno un punteggio complessivo pari o superiore a 26 punti su 50.

# Seguici, connettiti, informati



Controlla i nostri aggiornamenti su Facebook all'indirizzo [facebook.com/confcommerciomilano](https://facebook.com/confcommerciomilano)



Seguici su Twitter all'indirizzo [twitter.com/confcommerciomi](https://twitter.com/confcommerciomi)



Guarda i nostri video su Youtube all'indirizzo [youtube.com/confcommerciomilano](https://youtube.com/confcommerciomilano)



Visita il sito [www.unionemilano.it](http://www.unionemilano.it)

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- Pagamento dei diritti doganali con bonifico: i chiarimenti delle Dogane ..... **Pag. 107**

### LEGISLAZIONE NAZIONALE

- Circolare 20/D Agenzia delle Dogane – 21 dicembre 2015. Provvedimento riepilogativo delle istruzioni tecnico-operative e procedurali fino a qui emanate inerenti il pagamento dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. Concetto di “pagamento” – Ritardi – Applicabilità della sanzione di cui all’art. 13 del Dlgs n. 471/97 nonché degli interessi ex art 86 Dpr 43/73 ..... **Pag. 109**

## In primo piano

### **Pagamento dei diritti doganali con bonifico I chiarimenti delle Dogane**

Con provvedimento del 23 ottobre 2015, pubblicato il 1° dicembre 2015, l’Agenzia delle Dogane ha fornito le istruzioni per l’utilizzo della modalità di pagamento o di deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale.

Tale provvedimento, entra in vigore decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito dell’Agenzia (ossia dal 1° febbraio 2016), che - ai sensi dell’art. 1, comma 361, legge n. 244/2007 - sostituisce la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. ►

## Commercio estero

In applicazione dell'art. 4 del provvedimento e dell'art. 47, Dm 29 maggio 2007, da tale data la dogana non potrà più accettare in pagamento assegni circolari non trasferibili intestati alla Tesoreria provinciale dello Stato. Resterà invece possibile effettuare pagamenti con assegni circolari non trasferibili solo in casi eccezionali e previa autorizzazione; gli assegni in questione dovranno essere emessi da istituti bancari presenti sul territorio di competenza delle Dogane interessate ed intestati a "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ufficio delle dogane di..."

Con la circolare n. 20/D del 21 dicembre 2015, l'Agenzia delle Dogane ha fornito alcuni chiarimenti esplicativi con riferimento sia alle modalità di utilizzo degli assegni circolari sia agli aspetti sanzionatori connessi al pagamento del bonifico.

La modalità di pagamento dei diritti doganali tramite bonifico bancario o postale si applica sia ai pagamenti periodici/differiti (con conto di debito) sia ai pagamenti inerenti le singole operazioni doganali utilizzando una procedura diversificata a seconda che il pagamento sia effettuato da un operatore economico titolare di conto di debito, oppure da un operatore occasionale o abituale non titolare di conto di debito.

I titolari di conto di debito dovranno procedere, previa abilitazione al servizio telematico doganale, alla prenotazione del pagamento tramite l'apposita applicazione disponibile sul sito delle Dogane, mentre gli operatori occasionali dovranno chiedere alla sezione operativa dell'ufficio il numero di prenotazione di pagamento relativo alla dichiarazione per la quale si desidera procedere al pagamento con bonifico. La circolare precisa, inoltre, che a prescindere dello status dell'operatore economico, il sistema informatico doganale genera il numero di prenotazione di pagamento mettendo a disposizione il file stampabile contenente l'Iban e la causale che dovrà essere indicata nel bonifico. Solo per i titolari di conto è previsto che l'Agenzia delle Dogane, verificata la corrispondenza fra il bonifico effettuato e la prenotazione di versamento, invii un'email contenente informazioni in relazione all'esito delle operazioni eseguite.

Sul piano sanzionatorio, sarà onere del debitore garantire l'effettivo accredito dell'importo dovuto sul conto dell'Agenzia entro il giorno di scadenza del pagamento, effettuando il bonifico con le modalità ed entro i termini previsti dal proprio istituto di credito.

**Non sanzionabile l'errore non imputabile al debitore**

Eventuali ritardi di accredito dovuti a causa non imputabile al debitore (ad es. quando il debitore ha effettuato il bonifico con le modalità e nei tempi corretti ma lo stesso, pur in assenza di colpa, non è pervenuto all'Agenzia nei tempi prescritti) non sono sanzionabili; è comunque onere del debitore fornire documentazione e/o prove a sostegno della diligenza del proprio comportamento.

Diversamente, qualora il ritardo dipenda da causa imputabile al debitore si rendono applicabili gli interessi moratori, attualmente al tasso di cui all'art. 86, Dpr n. 43/1973 e la sanzione del 30% fissata dall'art. 13, Dlgs n. 471/1997, eventualmente ridotta in caso di ravvedimento operoso.

Si precisa, poi, che qualora l'operatore non effettui il pagamento spontaneo degli interessi e delle sanzioni dovute, e, a causa dell'esiguità dell'importo, non si possa procedere alla riscossione coattiva, il mancato pagamento sarà comunque valutato dall'ufficio ai fini del mantenimento dell'autorizzazione alla facilitazione del pagamento periodico e/o differito, qualora concessa.

La circolare contiene, infine, alcuni ulteriori chiarimenti su alcune problematiche specifiche che potrebbero verificarsi nella prassi.



## Commercio estero

## Pagamento dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale

### Riepilogo delle istruzioni tecnico-operative e procedurali

#### Circolare 20/D dell'Agenzia delle Dogane

- CIRCOLARE n. 20/D dell'Agenzia delle Dogane del 21 dicembre 2015. **Provvedimento riepilogativo delle istruzioni tecnico-operative e procedurali fino a qui emanate inerenti il pagamento dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. Concetto di "pagamento" - Ritardi - Applicabilità della sanzione di cui all'art. 13 del Dlgs n.471/97 nonché degli interessi ex art. 86 Dpr 43/73.**

L'articolo 47 del Dm del 29.5.2007 (Approvazione delle istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato) nell'elencare le specie dei valori e dei titoli ammessi in versamento a favore delle Tesorerie ha escluso gli assegni circolari, indicati invece nelle precedenti numerose disposizioni.

Al riguardo, considerato che l'art. 77 del Dpr n. 43/73 (Tuld), che disciplina il pagamento e il deposito dei diritti doganali, prevede tra le modalità di pagamento in dogana quella con "assegni circolari" e che la maggior parte dei pagamenti in dogana è stata, da anni, effettuata con assegni circolari non trasferibili intestati alle Tesorerie provinciali dello Stato, nelle more di uno studio da parte di questa amministrazione per la verifica delle modalità applicative degli altri metodi di pagamento, tra cui quello "mediante bonifico bancario con valuta fissa" previsto dalla lettera b-bis del citato art.77, Banca d'Italia ha informalmente accordato a questa Agenzia una deroga all'applicazione di quanto disposto dal sopracitato articolo 47.

Successivamente l'articolo 1, comma 119 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2008 - ha previsto la possibilità di effettuare il pagamento e il deposito dei diritti doganali sia mediante bonifico bancario che postale e, a tal fine, ha autorizzato l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso Banca d'Italia, su cui far affluire le somme in questione, demandando ad un decreto del capo del dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle Finanze l'individuazione delle modalità del loro riversamento all'erario o ad altri enti beneficiari.

Il decreto in questione, emanato il 5 febbraio 2010, all'art.1 comma 6 ha demandato all'Agenzia delle Dogane, d'intesa con il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e sentita la Banca d'Italia, l'emanazione delle istruzioni operative per l'utilizzo delle modalità di pagamento o di deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale.

Per una corretta definizione del contenuto delle istruzioni in parola, fin dal 2011 è stata avviata una sperimentazione operativa per l'utilizzo del bonifico per i pagamenti con conto di debito durante la quale i pagamenti in questione hanno comunque spiegato valida efficacia liberatoria.

Considerati gli esiti positivi della citata sperimentazione è stato ora emanato il provvedimento del 23 ottobre 2015, pubblicato sul sito internet di questa Agenzia il 1° dicembre 2015, che entrerà in vigore il 1° febbraio 2016, con cui sono state disciplinate le modalità tecnico-operative per il pagamento dei diritti doganali con bonifico bancario o postale.

A partire dalla data di entrata in vigore del citato provvedimento non sarà più possibile il versamento in Banca d'Italia dei diritti doganali con assegni circolari non trasferibili intestati alle Tesorerie provinciali dello Stato.

Conseguentemente, a decorrere dal 25 gennaio 2016 non potranno più essere accettati dagli uffici delle Dogane gli assegni circolari con l'intestazione di cui sopra.

Considerato che, in applicazione dell'art.77 del Tuld, sono ancora possibili il pagamento e il deposito dei diritti doganali con assegni circolari, valutate anche le nuove possibilità di pagamento con sistemi elettronici che garantiscono maggiore tutela sia dell'operatore economico che dell'erario, si dettano le seguenti condizioni per l'utilizzo/accettazione degli assegni in questione:

- l'utilizzo degli assegni è limitato a casi eccezionali di volta in volta autorizzati dal capo area Gestione tributi - ricevitore dell'ufficio delle Dogane;
- possono essere utilizzati solo assegni circolari non trasferibili emessi da istituti bancari presenti sul territorio di competenza dell'ufficio delle Dogane interessato;
- l'assegno circolare deve essere intestato a "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di xxxx";



## Commercio estero

- il capo area Gestione tributi – ricevitore deve versare l'assegno sul conto corrente postale di competenza per il successivo riversamento con bonifico sulla contabilità speciale dell'Agenzia, non appena ottenuta la disponibilità dei fondi in questione.

Si dettano, infine, a seguire le istruzioni per l'effettuazione dei pagamenti con bonifico e per l'applicazione delle sanzioni conseguenti a ritardati pagamenti.

### A) ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DOGANALI CON BONIFICO BANCARIO O POSTALE

La modalità di pagamento dei diritti doganali tramite bonifico bancario o postale si applica sia ai pagamenti periodici/differiti (con conto di debito) sia ai pagamenti inerenti le singole operazioni doganali utilizzando la procedura di seguito descritta.

#### Pagamento effettuato da operatore economico titolare di conto di debito

L'operatore economico:

- deve chiedere l'abilitazione al servizio telematico doganale <sup>(1)</sup>;
- deve fornire all'ufficio delle Dogane dove è radicato il proprio conto di debito <sup>(2)</sup>, la email della casella di posta elettronica dove ricevere informazioni circa l'esito del quietanzamento;
- ottenuta l'abilitazione di cui sopra, può accedere all'apposita applicazione, disponibile on line sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di seguito Agenzia, nella sezione relativa al servizio telematico doganale - Pagamenti on line – dove, attraverso l'accesso autorizzato, può visualizzare i dati relativi ai pagamenti in scadenza sul proprio conto di debito, selezionare la tipologia di pagamento e registrare la prenotazione;
- alla sezione "pagamenti on line" può selezionare il tipo di pagamento che vuole effettuare:
  - Prenotazione globale;
  - Prenotazione globale per singola sezione;
  - Prenotazione per più sezioni;
  - Prenotazione per intervalli di A93;
  - Prenotazione per singoli A93

effettuata la scelta, il sistema informatico doganale genera un numero di prenotazione di pagamento univoco e permette la stampa ed il salvataggio del file in formato pdf; nel file sono indicati l'Iban su cui effettuare il versamento e la causale che dovrà essere riportata <sup>(3)</sup> nel bonifico. Nella causale deve essere indicata un'unica prenotazione;

- può annullare la prenotazione di un pagamento solo nel caso in cui lo stesso non sia stato quietanzato.

Il sistema informatico doganale:

- verifica le informazioni dei pagamenti ricevuti e quietanza automaticamente gli importi sul conto di debito reintegrando delle somme medesime;
- invia una email alla casella di posta elettronica, precedentemente comunicata dall'operatore all'Ufficio delle dogane dove è radicato il proprio conto di debito, per fornire informazioni circa l'esito del quietanzamento. A tal fine il sistema genera i seguenti messaggi:
  - in caso di quietanzamento di tutti i movimenti prenotati:  
*"La prenotazione numero XX è stata quietanzata in data dd/mm/aaaa alle ore hhmm"*
  - in caso di quietanzamento parziale dei movimenti prenotati senza residuo:  
*"Importo versato insufficiente a quietanzare i movimenti prenotati. I movimenti non quietanzati sono nuovamente prenotabili"*
  - in caso di quietanzamento di tutti i movimenti prenotati con residuo:  
*"Importo versato superiore a importo movimenti prenotati. Il residuo sarà utilizzabile nella prossima prenotazione."*



## Commercio estero

d) in caso di quietanzamento parziale dei movimenti prenotati con residuo:

*“Importo versato insufficiente a quietanzare i movimenti prenotati. I movimenti non quietanzati sono nuovamente prenotabili. È inoltre presente un residuo utilizzabile nella prossima prenotazione”.*

3. qualora la causale, di cui al precedente punto D, non sia stata riportata correttamente nel bonifico, il sistema non la riconcilia automaticamente con la prenotazione; deve essere, pertanto, cura del titolare del conto di debito, verificato il mancato riaccredito delle somme oggetto di bonifico, comunicare i dati esatti all’Agenzia, secondo le modalità rese note nelle istruzioni e nelle linee guida diramate e pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia. In tale ipotesi l’Agenzia, una volta acquisiti dall’operatore tutti gli elementi necessari, procede alla riconciliazione manuale e al conseguente quietanzamento.

### Pagamento effettuato da operatore occasionale o abituale non titolare di conto di debito

L’operatore:

- A. deve chiedere alla sezione operativa dell’ufficio delle dogane il numero di prenotazione di pagamento relativo alla dichiarazione per la quale vuole procedere al pagamento tramite bonifico. Il sistema informatico doganale genera il numero di prenotazione di pagamento univoco che può essere annullato fino a quando il pagamento non sia stato quietanzato. Il sistema informatico consente anche la stampa e il salvataggio in formato pdf del file relativo al numero della summenzionata prenotazione;
- B. riceve una stampa o una copia informatica del file di cui al precedente punto, nel quale sono indicati l’iban e la causale che deve essere riportata nel campo “causale del bonifico”.

Il sistema informatico:

1. una volta effettuato il bonifico verifica le informazioni del pagamento ricevuto e quietanza automaticamente la dichiarazione rendendola svincolabile;
2. qualora la causale, di cui al precedente punto B, non sia stata riportata correttamente, non riconcilia automaticamente il bonifico con la prenotazione; deve essere pertanto cura del debitore, verificato il mancato svincolo della dichiarazione, comunicare i dati esatti all’Agenzia, secondo le modalità rese note nelle istruzioni e nelle linee guida diramate e pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia. In tale ipotesi, l’Agenzia, una volta acquisiti dal debitore tutti gli elementi necessari, procede alla riconciliazione manuale e al conseguente quietanzamento della dichiarazione, rendendola “svincolabile”.

### B) APPLICABILITÀ SANZIONE DI CUI ALL’ART. 13 DEL DLGS 471/97

Nel corso della sopra citata fase di sperimentazione si è provveduto a valutare le condizioni per la corretta applicazione delle sanzioni conseguenti a ritardati pagamenti e in tale ambito sono emerse alcune problematiche inerenti l’individuazione del “dies a quo” - “data di pagamento” - da cui far decorrere l’efficacia liberatoria per il debitore nonché le eventuali conseguenze sanzionatorie in caso di ritardi.

In particolare, la norma speciale di cui all’articolo 77 del Tuld con la formulazione “mediante bonifico bancario con valuta fissa” <sup>(4)</sup> indica un pagamento in cui l’ordinante, a fronte dell’ampia libertà sulla data in cui disporlo – cosiddetta disposizione di bonifico – ha l’obbligo di indicare la data di accredito del pagamento per il beneficiario; data che, per non incorrere in sanzioni, deve chiaramente essere precedente o coincidente con quella di scadenza del pagamento stesso.

Per ciò che concerne l’individuazione della data di accredito del pagamento con bonifico sul conto del beneficiario, la normativa europea inerente i servizi di pagamento (Psd – Payment Services Directive - Direttiva 64/2007/Ce ) ha fissato a t+1 il tempo entro cui le banche devono effettuare il riversamento delle somme al beneficiario; dove con t si individua la “giornata lavorativa” in cui il prestatore di servizi di pagamento accetta l’operazione di pagamento <sup>(5)</sup> e con t+1 la data di regolamento (art. 2 comma 19 del Reg. (Ue) n. 260/2012) <sup>(6)</sup> cioè la data di effettivo accredito sul conto del beneficiario.

Tutto ciò premesso, per l’individuazione del momento in cui il pagamento produce efficacia liberatoria per il pagatore deve intendersi applicabile la norma di carattere speciale di cui all’articolo 77 del Tuld coordinata con la direttiva 64/2007/Ce che, nel disciplinare i pagamenti in ambito doganale, fa decorrere l’efficacia liberatoria, per il debitore, dalla data di accredito del pagamento nel conto del beneficiario.



## Commercio estero

Conseguentemente, questa amministrazione, nel valutare la tempestività del pagamento <sup>(7)</sup> deve prendere a riferimento la data in cui la somma viene accreditata nel proprio conto - contabilità speciale n. IT39M0100003245348200005625 presso la Banca d'Italia.

È quindi onere del debitore (al fine di evitare sanzioni) garantire l'effettivo accredito dell'importo dovuto sul conto dell'Agenzia entro il giorno di scadenza del pagamento, effettuando il bonifico con le modalità ed entro i termini (orario di cut-off) previsti dal proprio istituto di credito.

Eventuali ritardi di accredito dovuti a cause non imputabile al debitore (ad es. quando il debitore ha effettuato il bonifico con le modalità e nei tempi corretti ma lo stesso, pur in assenza di colpa, non è pervenuto all'Agenzia nei tempi prescritti) non sono sanzionabili; è comunque onere del debitore fornire documentazione e/o prove a sostegno della diligenza del proprio comportamento.

Diversamente, qualora il ritardo dipenda da causa imputabile al debitore si rendono applicabili gli interessi moratori, attualmente al tasso di cui all'art. 86 del Dpr 43/73 <sup>(8)</sup>, e la sanzione determinata ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs 471/97, eventualmente ridotta nei casi di cui all'art.13 del Dlgs 472/97.

Circa la natura sostanziale della violazione conseguente al mancato pagamento dei diritti a scadenza si rinvia a quanto chiarito dall'Avvocatura generale dello Stato con il parere prot. n. 18464 P del 12.2.2007 che si allega.

Si precisa, poi, che qualora l'operatore non effettui il pagamento spontaneo degli interessi e delle sanzioni dovute, e, a causa dell'esiguità dell'importo, non si possa procedere alla riscossione coattiva, il mancato pagamento sarà comunque valutato dall'ufficio ai fini del mantenimento dell'autorizzazione alla facilitazione del pagamento periodico e/o differito, qualora concessa.

Sentita anche l'Avvocatura generale dello Stato, si forniscono, infine, i seguenti ulteriori chiarimenti su alcune particolari problematiche che potrebbero verificarsi nella pratica:

1. **Fattispecie:** le somme affluiscono nella disponibilità dell'Agenzia (contabilità speciale n. IT39M0100003245348200005625 presso la Banca d'Italia) alla data della scadenza, ma l'Agenzia per cause imputabili al debitore non è in grado di "riconciliare" le somme versate con il pagamento dovuto/prenotato; ciò può accadere, ad esempio, quando a causa dell'errata indicazione delle informazioni da riportare nella causale del bonifico, il sistema informatico doganale Aida non riesce a "riconciliare" automaticamente il versamento con le operazioni doganali precedentemente prenotate.

*Soluzione:* in considerazione del fatto che le somme sono affluite nella contabilità speciale corretta e quindi nella disponibilità dell'Agenzia alla data della scadenza, anche se l'Agenzia non ha potuto riconciliare le somme versate con il pagamento dovuto/prenotato, si ritiene non applicabile la sanzione prevista dall'art. 13 del Dlgs n. 471/1997, in quanto si tratta di un'omissione di carattere meramente formale avendo l'operatore, comunque, effettuato il pagamento a favore della contabilità speciale sopra indicata entro la scadenza.

2. **Fattispecie:** le somme affluiscono nella disponibilità dell'Agenzia alla data della scadenza del conto di debito, ma l'importo è inferiore al dovuto e non consente il quietanzamento di tutti gli importi (bollette a debito). In tal caso, all'operatore titolare di conto di debito, considerato che è dovuto il pagamento di tutti i movimenti in scadenza individuati con numero di A93, verranno quietanzati soltanto i movimenti che rientrano nelle somme versate. L'Agenzia tratterà le somme in eccesso non sufficienti per saldare gli altri movimenti in scadenza per il loro utilizzo a partire dai pagamenti successivi. L'operatore dovrà poi versare la differenza dell'importo necessario a saldare il debito.

*Soluzione:* in questa ipotesi considerato che l'operatore non ha adempiuto al pagamento di tutte le somme in scadenza alla data prevista, si applica la sanzione di cui all'art. 13 del Dlgs n. 471/97, eventualmente ridotta nei casi di cui all'art.13 del Dlgs 472/97, calcolata sulla differenza tra importo versato dall'operatore e la somma totale a debito e non già sull'intero importo della/delle dichiarazioni rimaste insolute. Lo stesso è a dirsi per il calcolo degli interessi moratori.

3. **Fattispecie:** il debitore dispone il bonifico nella stessa giornata di scadenza del conto di debito, oppure dopo l'orario di cut-off della giornata lavorativa precedente.

Il pagamento confluisce alla scadenza dovuta nel conto dell'Agenzia solo se effettuato entro il termine di cut-off oppure con la modalità del bonifico urgente nei termini indicati dall'istituto di credito per garantire il riversamento delle somme al conto del beneficiario nella giornata di scadenza del conto di debito.

*Soluzione:* se le somme non confluiscono nella contabilità speciale dell'Agenzia entro la data di scadenza, si applica la sanzione determinata ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs 471/97, eventualmente ridotta nei casi di cui all'art.13 del Dlgs 472/97.

## Commercio estero



4. **Fattispecie:** il debitore esegue il bonifico a favore della contabilità IT43N0100003230000000000618, sempre intestato all'Agenzia anziché sulla contabilità IT39M0100003245348200005625 e le somme affluiscono nella disponibilità dell'Agenzia alla data della scadenza.

Il pagamento risulta non quietanzato e il sistema informatico doganale Aida non può "riconciliare" automaticamente il versamento con le operazioni doganali precedentemente prenotate in quanto manca l'informazione del pagamento stesso.

**Soluzione:** in questa ipotesi l'operatore deve dimostrare di aver adempiuto al pagamento alla scadenza stabilita, in tal caso, come chiarito dall'articolo 13 del Dlgs 472/97, non si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del Dlgs n. 471/97. Si precisa che le operazioni saranno quietanzate solo all'esito dello storno, disposto dall'Agenzia, dal conto IT43N0100003230000000000618 al conto IT39M0100003245348200005625.

Nulla potrà essere imputato all'Agenzia circa il ritardo del riaccredito delle somme sul conto di debito, che potrà avvenire solo a seguito dell'accredito delle somme sulla contabilità speciale IT39M0100003245348200005625.

Si evidenzia da ultimo che, nonostante con un unico bonifico sia possibile saldare il debito relativo a più sottoconti radicati su diversi uffici delle Dogane, la competenza ad accertare e ad avviare la procedura per sanzionare il ritardo nel pagamento grava su ogni ufficio interessato dall'operazione.

Considerato che l'utilizzo del pagamento con bonifico è finora stato oggetto di sperimentazione operativa ed in ottemperanza al generale principio di "tutela dell'affidamento e della buona fede" richiamato tra l'altro, in materia di sanzioni, dalla legge 212/2000 e dal Dlgs n.472/97, le disposizioni del paragrafo B) si applicano a decorrere dalla data di emanazione della presente circolare.

Si invitano le direzioni in indirizzo a segnalare periodicamente i casi di ritardo nel riversamento non imputabili all'operatore, nonché eventuali casistiche non analizzate nel presente documento, vigilando sulla uniforme e conforme applicazione delle istruzioni fornite.

Anche agli organismi esterni in indirizzo destinatari della presente circolare è chiesta la massima diffusione della stessa e la segnalazione di ogni eventuale problematica dovesse insorgere nella sua applicazione.

Infine, si ritiene utile evidenziare che dal 18 dicembre 2015 sarà attiva la casella di posta elettronica dogane.pagamentonline@agenziadogane.it a cui inviare le richieste di assistenza per i pagamenti on-line effettuati a favore della contabilità speciale IT39M0100003245348200005625. L'email dovrà avere il seguente oggetto "assistenza per prenotazione (xxxx) del (yyyy)", ad esempio "assistenza per prenotazione 12345 del 2015". Le email con oggetto diverso non saranno trattate.

---

**Note**

- (1) La richiesta, non necessaria per gli operatori che hanno partecipato alla sperimentazione operativa, viene fatta on line sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, registrando l'istanza di adesione al Servizio telematico doganale.
- (2) Aperto preventivamente ai sensi dell'art. 78 del Dpr n. 43 del 23/1/1973 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale
- (3) Esclusivamente nel campo causale
- (4) Introdotta, nel più volte citato articolo 77 del Tuld, dal decreto legge n.151/1999 convertito con modificazioni dalla legge 12.7.1991 n. 202
- (5) Si precisa che per "giornata lavorativa" deve intendersi quella indicata dall'istituto di credito per garantire il riversamento nella giornata successiva delle somme al conto del beneficiario (cut-off per la ricezione di un ordine di pagamento).
- (6) Al riguardo già l'art. 15 del Dlgs 11/2010 nonché la Sezione V, paragrafo 2, del provvedimento della Banca d'Italia del 5 luglio 2011 di attuazione del Titolo II del suddetto decreto legislativo, avevano fornito indicazioni in tema di ricezione degli ordini di pagamento. In particolare, il provvedimento di Banca d'Italia prevede la possibilità che un prestatore di servizi di pagamento fissi un termine orario oltre il quale gli ordini si intendono ricevuti la giornata operativa successiva (n+1); tale modalità operativa può riferirsi anche alle operazioni disposte tramite internet banking. In questi casi quindi i fondi saranno accreditati al beneficiario con valuta al giorno t+2. Tali limiti temporali, che non devono tradursi in un danno per l'utilizzatore dei servizi di pagamento, sono da individuare coerentemente con le procedure interne che fissano il termine della giornata operativa e devono essere resi noti alla clientela.
- (7) Il pagamento deve essere effettuato entro due giorni lavorativi dalla scadenza per i conti periodici ed entro la scadenza per i conti periodici differiti, come disposto dagli articoli 78- 79 e 80 del Tuld e 222 del Cdc.
- (8) A decorrere dal 1° maggio 2016 per le risorse proprie tradizionali si applicherà il tasso di interesse previsto dall'articolo 114 bis del reg. (Ue) 952/2013 del 9 ottobre 2013.

Unione Confcommercio,  
tutti gli strumenti giusti per  
illuminare il **futuro** della tua  
**attività.**



Per mantenere efficiente la tua azienda  
e sfruttare ogni opportunità.

**140 ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E TERRITORIALI**

La tua Associazione conosce il tuo settore di mercato e sostiene e tutela  
il tuo lavoro nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza

## Indice

### STUDI

- Nella destinazione d'uso delle aree di trasformazione urbana un'alternativa possibile alla formula tradizionale del centro commerciale ..... **Pag. 115**

### INDICATORI STATISTICI

- Il costo della vita in Italia ..... **Pag. 123**  
 ► Indice delle vendite al dettaglio ..... **Pag. 124**

## Studi

### **Nella destinazione d'uso delle aree di trasformazione urbana un'alternativa possibile alla formula tradizionale del centro commerciale**

Nell'area metropolitana milanese, la regione di spazio che comprende le province di Milano e Monza Brianza, non accenna a fermarsi il fenomeno delle aperture di nuovi centri commerciali, formula ormai tradizionale del nostro panorama distributivo, incapace di apportare benefici al consumatore e di generare nuova occupazione dipendente (gli addetti della grande distribuzione sono, infatti, spostati dalle location meno produttive a quelle che lo sono di più), ma, purtroppo, in grado di distruggere occupazione nel piccolo commercio al dettaglio indipendente e di causare rilevanti esternalità negative per la collettività sotto il profilo ambientale, urbanistico e sociale. ▼

Gli investimenti nelle nuove grandi strutture di vendita rispondono ad una mera logica di concorrenza oligopolistica, tra poche grandi imprese, che in un mercato maturo cercano di accrescere il loro fatturato sottraendo clientela a rivali diretti, le imprese più piccole della grande distribuzione.

Il risultato finale è un aumento del grado di concentrazione distributiva e, quindi, del potere di controllo sull'offerta al consumatore, che vede sempre più limitata la sua possibilità di scelta tra insegne e prodotti diversi.

## Formazione / Studi

Le richieste di autorizzazione per grandi insediamenti commerciali trovano quasi sempre il consenso delle amministrazioni municipali, attratte dalla prospettiva di utilizzare il bene patrimoniale del suolo pubblico per attività, che possano accrescere le proprie entrate tributarie e finanziare così la spesa corrente fuori controllo.

Anche l'inefficienza degli intermediari creditizi e finanziari contribuisce, purtroppo, ad alimentare questo fenomeno, facendo affluire il risparmio delle famiglie e delle imprese a mercati maturi come quello della grande distribuzione tradizionale e sottraendo capitali a settori economici innovativi, capaci di rivolgersi a mercati in crescita all'interno e, soprattutto, all'esterno dei confini nazionali.

Nell'arco di pochi anni i progetti avviati ad Arese, Segrate, Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo saranno in grado di attivare 318.500 metri quadri di vendita, il 22,3% in più rispetto allo stock attuale (1.429.481 metri quadri) nell'area delle province di Milano e Monza Brianza.

Oltre a ridurre la concorrenza ed a generare diseconomie sotto il profilo della mobilità, dell'inquinamento, della desertificazione commerciale delle periferie questo eccesso di offerta accentua il rischio di fallimenti nel sistema stesso della grande distribuzione, un fenomeno attualmente circoscritto alle medie strutture, ma destinato ad estendersi a quelle di grande scala.

La chiusura di una grande superficie di vendita determina una traumatica cancellazione dei tributi destinati alle casse delle amministrazioni municipali, un effetto contrario a quello perseguito con la scelta di destinare le aree di trasformazione urbana solo e sempre al commercio al dettaglio di grande e media scala.

L'ostinazione verso questo modello di pianificazione urbanistico-commerciale è incomprensibile dal momento che l'alternativa al format obsoleto del centro commerciale esiste.

Le performance economiche dei servizi alle imprese in Lombardia e, soprattutto, nei grandi sistemi urbani consentono di riconoscerla.

### Servizi alle imprese nelle aree di trasformazione urbana

“Il settore dei servizi della Lombardia si conferma in crescita, registrando un aumento del fatturato su base annua pari al 2,2%, l'incremento più significativo dall'inizio della crisi del 2008 (...). I contributi più significativi alla crescita provengono dall'alloggio e ristorazione (+3,6%), settore che dopo aver subito pesanti perdite fino al 2013 è tornato al segno positivo, beneficiando di una stagione turistica caratterizzata da un aumento degli arrivi forse anche per effetto dell'esposizione universale, e dai servizi alle imprese (+2,3%), il comparto che ha mostrato la maggior capacità di resistenza durante la crisi” (Unioncamere Lombardia, Indagine trimestrale del settore dei servizi, 3° trimestre 2015).

**Variazioni delle principali variabili**  
Lombardia, imprese dei servizi - III trimestre 2015  
Dati per settore di attività

	Fatturato (1)	Prezzi (2)	Addetti (2)
<b>Servizi</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
- Commercio all'ingrosso	1,8	0,1	0,3
- Alloggio e ristorazione	3,6	0,3	-0,7
- Servizi alle persone	-2,1	-0,7	0,3
- Servizi alle imprese	2,3	0,0	0,2
- Trasporti e attività postali	2,5	0,3	0,5
- Informatica e telecomunicazioni	4,9	-0,2	0,3
- Servizi avanzati	0,5	-0,2	-0,4
- Altri servizi	1,8	0,1	0,1

Fonte: Unioncamere Lombardia

(1) Variazione tendenziale  
(2) Variazione nel trimestre

## Formazione / Studi

La comparazione dei risultati congiunturali delle due indagini, quella dei servizi e quella del commercio al dettaglio, mette in luce la maggiore vitalità delle imprese classificate nella prima rispetto a quelle identificate nella seconda.

Non è tanto il più elevato incremento del fatturato a indicare questa superiorità, quanto il comportamento della variabile addetti, che nel sistema dei servizi alle imprese aumenta, seppur di un modesto +0,1%, mentre nel settore della distribuzione al dettaglio si contrae con una flessione di -0,4%.

### Variazioni delle principali variabili Lombardia, imprese del commercio al dett. - III trimestre 2015

Dati per comparto merceologico

	Fatturato (1)	Prezzi (2)	Scorte (3)	Ordini ai fornitori (1) (4)	Addetti (2)
<b>Commercio al dettaglio</b>	<b>1,7</b>	<b>-0,1</b>	<b>3,0</b>	<b>3,1</b>	<b>-0,4</b>
- Alimentare	0,4	0,2	-5,6	-9,9	0,1
- Non alimentare	2,6	-0,1	9,2	7,4	0,1
- Non specializzato	0,8	-0,1	-7,0	-0,7	-1,1

Fonte: Unioncamere Lombardia

- (1) Variazione tendenziale  
(2) Variazione nel trimestre  
(3) Differenza giudizi di esuberanza e scarsità  
(4) Saldo giudizio di aumento e diminuzione

Merita di essere sottolineato il fatto che la variazione media del commercio al dettaglio è la sintesi di tendenze contrapposte nelle sue componenti: stabilità del commercio specializzato alimentare e non alimentare a fronte di una riduzione del numero di addetti nel commercio despecializzato, quello dove operano prevalentemente medie e grandi imprese.

Anche i dati sulla dinamica dello stock di imprese attive conferma la capacità di generare investimenti nel complesso nel sistema dei servizi alle imprese.

### Imprese attive dei servizi (Ateco G46, H, I, J, M, N, R, S) Lombardia, III trimestre 2015

Consistenze, variazioni assolute e percentuali per sezioni ATECO 2007

ATECO 2007	Descrizione	Attive	Var. annua assoluta	Var. annua %
G 46	Commercio all'ingrosso	81.390	-62	-0,1%
H	Trasporto e magazzinaggio	27.080	-200	-0,7%
I	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	54.136	975	1,8%
J	Servizi di informazione e comunicazione	24.880	535	2,2%
M	Attività professionali, scientifiche e tecniche	43.853	356	0,8%
N	Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	31.759	1.797	6,0%
R	Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	9.166	204	2,3%
S	Altre attività di servizi per la persona	38.475	411	1,1%
	<b>Totale</b>	<b>310.739</b>	<b>4.016</b>	<b>1,3%</b>

Fonte: elaborazione Unioncamere Lombardia su dati Movimprese

## Formazione / Studi

In contrazione solo commercio all'ingrosso e trasporti/magazzinaggio, in aumento tutti gli altri servizi, ricettivi, informazione e comunicazione, attività professionali, scientifiche e tecniche, noleggio, agenzie di viaggio, supporto alle imprese, attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, altre attività di servizi per la persona.

<b>J</b>	<b>SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE</b>
58	ATTIVITÀ EDITORIALI
59	PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, VIDEO E REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
60	ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
61	TELECOMUNICAZIONI
62	PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
63	ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
<b>M</b>	<b>ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE</b>
69	ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ
70	ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
71	ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA
72	RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
73	PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO
74	ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
75	SERVIZI VETERINARI
<b>N</b>	<b>NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE</b>
77	ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO
78	ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE
79	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E ATTIVITÀ
80	SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
81	ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO
82	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE
<b>P</b>	<b>ISTRUZIONE</b>
85	ISTRUZIONE
<b>R</b>	<b>ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO</b>
90	ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO
91	ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI
92	ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO
93	ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO
<b>S</b>	<b>ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI</b>
95	RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
96	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA

## Formazione / Studi

“Tra i diversi comparti analizzati il maggiore incremento sia in termini relativi che assoluti, come avviene ormai da diversi trimestri, è appannaggio dei servizi di supporto alle imprese (+1.797 unità, pari al +6%), con una crescita rilevante delle attività di pulizia di edifici, in larga parte gestite da stranieri, e di quelle legate alla cura e manutenzione del paesaggio. Anche le attività di ricezione e ristorazione proseguono il trend in espansione (+975 imprese, +1,8%), dove al tradizionale aumento di ristoranti, bar e take away si è associato negli ultimi due trimestri un significativo incremento degli affittacamere, probabilmente in relazione a Expo 2015. Crescono i servizi di informazione e comunicazione (+535 imprese, pari al +2,2%), soprattutto nel campo dell'informatica, e gli altri servizi alla persona (+411 posizioni, pari al +1,1%), come gli istituti di bellezza e le attività di tatuaggio e piercing. Le attività professionali, scientifiche e tecniche proseguono il trend positivo evidenziato nel 2015 dopo un anno e mezzo di calo (+356 imprese, pari al +0,8%), grazie soprattutto alle attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale.

L'unica perdita significativa si registra nel settore del trasporto e magazzinaggio (-200 posizioni, pari al -0,7%), dove è in corso da anni una contrazione strutturale del numero di imprese attive nel trasporto di merci su strada, mentre risulta marginale la variazione negativa del commercio all'ingrosso (-62 imprese, -0,1%), settore che dopo i cali del biennio 2011-2012 ha evidenziato un andamento stabile” (Unioncamere Lombardia, Indagine trimestrale del settore dei servizi, 3° trimestre 2015, pag. 7).

### Servizi alle imprese e internazionalizzazione

Nell'ambito dei servizi alle imprese si dimostrano particolarmente vitali le attività che si rivolgono ai mercati stranieri sia direttamente, vendendo le proprie prestazioni all'estero, sia indirettamente, fornendo consulenza e supporto alle imprese che esportano.

Nella creazione o nel potenziamento di attività di questo genere i dati indicano che le aree di maggiore concentrazione urbana si sono distinte quale ambiente favorevole alla crescita degli investimenti.

“La propensione a esportare dei sistemi urbani è cresciuta a un tasso superiore alla media nazionale negli ultimi anni e le grandi città svolgono un ruolo dominante nei processi di internazionalizzazione produttiva, con quote molto elevate sia come presenza produttiva all'estero, sia come capacità di attrazione di multinazionali straniere (...).

I sistemi urbani (Su) e i distretti industriali (Di). Le due unità territoriali condividono caratteristiche comuni, in termini definitori, e il medesimo fondamento teorico di analisi, basato sulla rilevanza delle economie di aggregazione e sui vantaggi che ne derivano in termini di relazioni di fiducia tra clienti e fornitori, di spillovers tecnologici e di conoscenza, rafforzati dall'interazione ripetuta di soggetti economici, quali imprese, lavoratori, università e centri di ricerca, banche e intermediari finanziari che convivono nella medesima area geografica.

Allo stesso tempo però ognuna delle due unità territoriali presenta delle peculiarità, il cui carattere diviene tanto più evidente all'emergere del ruolo dei Su nello sviluppo economico, in concomitanza della flessione di quello dei Di” (Rapporto Ice 2015, Distretti industriali e sistemi urbani: l'articolazione territoriale di esportazioni e partecipazioni estere, pag. 211-212).

I distretti industriali sono sistemi di produzione complessi in cui operano imprese piccole e medie di uno specifico settore di attività manifatturiera, dove ciascun attore segue un prodotto o una fase del processo di trasformazione industriale.

I sistemi urbani sono strutture composte da aziende appartenenti a diverse attività terziarie e industriali, caratterizzate dalla presenza di imprese medio-grandi accanto a quelle piccole, ubicate in un territorio ricco di infrastrutture di comunicazione con una densità demografica elevata ed un'ampia riserva di forza lavoro qualificata.

La diversificata gamma di attività di natura tecnologica e, soprattutto, di consulenza favorisce i processi di creazione del valore in tutto il sistema e rappresenta l'ambiente adatto per sostenere le esportazioni e favorire le partecipazioni estere e, quindi, il processo di internazionalizzazione dell'economia.



**Tavola 1 - Le imprese italiane a partecipazione estera**  
Valori in milioni di euro, variazioni e composizioni percentuali

	Numero di imprese	Quote %	Numero di addetti	Quote %	Fatturato 2013 (mln di euro)	Quote %
Torino	436	4,7	42.882	4,7	12.257	2,5
Milano	3.420	36,5	315.305	34,4	186.845	37,6
Verona	125	1,3	7.479	0,8	9.139	1,8
Venezia	54	0,6	3.524	0,4	1.133	0,2
Padova	168	1,8	12.201	1,3	3.505	0,7
Trieste	21	0,2	2.873	0,3	1.625	0,3
Genova	152	1,6	12.632	1,4	10.987	2,2
Bologna	248	2,6	16.328	1,8	7.072	1,4
Firenze	134	1,4	17.230	1,9	12.095	2,4
Roma	638	6,8	135.132	14,8	107.978	21,7
Napoli	50	0,5	3.901	0,4	1.117	0,2
Bari	33	0,4	4.366	0,5	1.262	0,3
Reggio di Calabria	2	0,0	4	0,0	3	0,0
Palermo	28	0,3	441	0,0	180	0,0
Messina	1	0,0	6	0,0	2	0,0
Catania	18	0,2	388	0,0	365	0,1
Cagliari	16	0,2	1.508	0,2	10.344	2,1
<b>Sistemi urbani delle grandi città</b>	<b>5.544</b>	<b>59,2</b>	<b>576.200</b>	<b>62,9</b>	<b>365.908</b>	<b>73,5</b>
<b>Distretti industriali</b>	<b>1.809</b>	<b>19,3</b>	<b>138.145</b>	<b>15,1</b>	<b>48.024</b>	<b>9,7</b>
<b>Totale</b>	<b>9.367</b>	<b>100,0</b>	<b>915.906</b>	<b>100,0</b>	<b>497.561</b>	<b>100,0</b>

Fonte: elaborazioni Ice su dati Reprint, Ice-Politecnico di Milano

Sia in termini di partecipazione estere in imprese italiane, sia in termini di partecipazioni italiane in imprese estere i sistemi urbani si distinguono per la loro capacità di concentrare imprese, addetti e fatturato.

- Il 59,2% delle imprese italiane a partecipazione estera è presente nei sistemi urbani delle grandi città contro una quota del 19,3% dei distretti industriali ed il peso dei primi è ancora più elevato per il numero di addetti (62,9%) e per il fatturato (73,5%).
- Il 40,8% delle imprese estere a partecipazione italiana è localizzato sempre nei sistemi urbani delle grandi città a fronte del modesto 11,2% dei distretti industriali ed anche in questo caso la quota dei primi aumenta in relazione al numero di addetti (55,1%) e al fatturato (73,2%).

**Tavola 2 - Le imprese estere a partecipazione italiana**  
Valori in milioni di euro, variazioni e composizioni percentuali

	Numero di imprese	Quote %	Numero di imprese	Quote %	Fatturato 2013 (mil di euro)	Quote %
Torino	1.349	4,4	239.161	15,6	139.971	24,8
Milano	5.367	17,6	338.895	22,0	83.009	14,7
Verona	305	1,0	4.354	0,3	955	0,2
Venezia	246	0,8	6.926	0,5	995	0,2
Padova	436	1,4	9.559	0,6	1.467	0,3
Trieste	234	0,8	9.493	0,6	2.811	0,5
Genova	456	1,5	12.145	0,8	3.679	0,7
Bologna	1.052	3,4	27.081	1,8	5.026	0,9
Firenze	543	1,8	22.130	1,4	5.382	1,0
Roma	2.018	6,6	162.102	10,5	165.892	29,3
Napoli	231	0,8	7.518	0,5	2.287	0,4
Bari	101	0,3	5.715	0,4	560	0,1
Reggio di Calabria	4	0,0	8	0,0	4	0,0
Palermo	23	0,1	411	0,0	82	0,0
Messina	6	0,0	31	0,0	6	0,0
Catania	49	0,2	1.502	0,1	162	0,0
Cagliari	24	0,1	645	0,0	1.611	0,3
<b>Sistemi urbani delle grandi città</b>	<b>12.444</b>	<b>40,8</b>	<b>847.677</b>	<b>55,1</b>	<b>413.898</b>	<b>73,2</b>
<b>Distretti industriali</b>	<b>3.412</b>	<b>11,2</b>	<b>134.278</b>	<b>8,7</b>	<b>27.421</b>	<b>4,9</b>
<b>Totale</b>	<b>30.513</b>	<b>100,0</b>	<b>1.537.918</b>	<b>100,0</b>	<b>565.347</b>	<b>100,0</b>

Fonte: elaborazioni Ice su dati Reprint, Ice-Politecnico di Milano

Nell'ambito delle diciassette grandi e piccole aree metropolitane prese in esame spicca la performance di quella milanese che concentra il 36,5% delle imprese italiane a partecipazione estera, il 34,4% dei loro addetti ed il 37,6% del loro fatturato.

Anche nell'ambito delle imprese estere a partecipazione italiana il primato di Milano va oltre la sua importanza demografica con il 17,6% del numero di aziende, il 22,0% del numero di addetti (l'intestazione della quarta colonna della tavola 2 è palesemente errata), il 14,7% del fatturato.

## Conclusioni

In questi anni di severa recessione e di declino industriale il trend favorevole delle esportazioni ha permesso di contenere l'effetto depressivo sui consumi e di limitare i danni per l'occupazione, ma gli osservatori specializzati concordano sul fatto che il nostro Paese non sia riuscito ad attirare investimenti e capitali stranieri come avrebbe potuto in ragione delle sue risorse territoriali e delle sue infrastrutture, della sua forza lavoro qualificata, del suo diversificato tessuto produttivo e terziario.

L'area metropolitana milanese può contribuire a recuperare questo ritardo, perché è l'ambiente adatto all'insediamento dei quartieri direzionali delle grandi imprese e alla concentrazione di attività di consulenza e di supporto tecnico alle imprese.

Le aree di trasformazione urbana destinate ai progetti di centro commerciale nei comuni di Cinisello Balsamo, Segrate e Sesto San Giovanni, per la loro vicinanza al cuore metropolitano e per la loro dotazione di infrastrutture di mobilità, avrebbero potuto essere riservate a questo genere di attività economiche.

Tale tipologia di business avrebbe svolto il ruolo di moltiplicatore della crescita per la sua attitudine a rivolgersi ai mercati ed alle aree geografiche in espansione.

L'insediamento dei servizi alle imprese arricchisce la gamma di prestazioni disponibili per tutti gli attori del sistema e pone le premesse per la localizzazione di nuove attività, alimentando la domanda di lavoro qualificato e ampliando i consumi.

A differenza delle grandi superfici di vendita il terziario direzionale e le attività di servizio alle imprese esplicano, inoltre, effetti di impatto molto più contenuti sulla mobilità e non distruggono occupazione nel commercio di vicinato, anzi contribuiscono a sostenerlo con l'apporto di nuovi clienti potenziali, i lavoratori pendolari impiegati nei servizi stessi.

Nel medio periodo l'apporto di tributi locali alle casse municipali risulta inferiore a quello del centro commerciale, ma nel lungo periodo la loro capacità contributiva è superiore perché non corrono il rischio di cessare la loro attività e favoriscono la nascita di nuove imprese, che diventeranno nuovi contribuenti per la fiscalità municipale senza espellere dal mercato quelli che operano nel piccolo commercio al dettaglio, nella ristorazione e nei servizi alle persone.

L'alternativa al centro commerciale tradizionale è possibile, basta volerla riconoscere.

## Formazione / Studi

## Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 2010 = 100 da luglio 2011 all'ultimo mese disponibile

## NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

Base 2010 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT	ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var 75%
<b>Gennaio 2013</b>	107,0	110,8	105,0	114,2	104,3	100,9	113,3	96,1	100,1	106,8	104,2	107,3	106,7	2,203	1,652	
Febbraio	107,1	110,9	105,0	114,3	104,4	101,0	113,8	92,5	100,6	106,8	104,1	107,3	106,7	1,813	1,360	
Marzo	107,3	111,0	105,0	114,3	104,4	101,0	114,6	91,5	100,7	106,8	104,7	107,4	106,9	1,616	1,212	
Aprile	107,4	111,1	104,9	113,5	104,4	100,9	114,0	93,5	100,3	106,8	105,6	107,3	106,9	1,135	0,851	
Maggio	108,0	111,2	104,9	113,4	104,4	101,0	113,2	93,1	99,9	106,8	105,9	107,3	106,9	1,231	0,923	
Giugno	108,7	111,2	105,0	113,6	104,5	101,1	113,9	92,0	100,3	106,8	106,0	107,2	107,1	1,229	0,922	
Luglio	107,8	111,3	104,9	113,8	104,5	101,0	114,8	92,5	100,6	106,8	106,2	107,0	107,2	1,228	0,921	
Agosto	107,4	111,4	104,8	114,1	104,6	101,1	117,5	91,7	101,1	106,8	106,1	106,9	107,6	1,128	0,846	
Settembre	107,2	111,4	105,2	114,1	104,7	101,1	115,1	90,3	100,9	107,9	106,9	106,9	107,2	0,752	0,564	
Ottobre	107,0	111,6	105,6	114,0	105,0	101,4	114,6	86,3	101,1	108,2	106,6	106,9	107,1	0,658	0,493	
Novembre	107,3	111,7	105,6	113,9	105,1	101,2	113,7	86,4	100,9	108,2	105,6	106,8	106,8	0,565	0,424	
Dicembre	108,0	111,7	105,7	114,3	105,1	101,1	114,8	86,2	101,1	108,2	105,4	106,7	107,1	0,563	0,423	
<b>Media annua</b>	<b>107,5</b>	<b>111,3</b>	<b>105,1</b>	<b>114,0</b>	<b>104,6</b>	<b>101,1</b>	<b>114,4</b>	<b>91,0</b>	<b>100,6</b>	<b>107,2</b>	<b>105,6</b>	<b>107,1</b>	<b>107,0</b>	<b>1,174</b>	<b>0,880</b>	
<b>Gennaio 2014</b>	108,4	111,7	105,6	114,7	105,1	101,2	114,9	86,0	101,1	108,2	105,4	106,9	107,3	0,562	0,422	
Febbraio	108,2	111,8	105,6	114,9	105,2	101,2	114,5	85,2	101,2	108,2	105,4	107,0	107,2	0,469	0,351	
Marzo	107,9	111,4	105,7	115,1	105,3	101,3	114,7	84,4	101,3	108,2	105,7	107,0	107,2	0,281	0,210	
Aprile	107,8	111,3	105,6	114,3	105,3	101,3	115,7	84,6	100,9	108,2	106,7	107,0	107,4	0,468	0,351	
Maggio	108,0	111,3	105,7	114,2	105,3	101,4	114,9	84,2	100,5	108,2	107,1	107,0	107,3	0,374	0,281	
Giugno	108,0	111,3	105,7	114,2	105,3	101,3	115,5	83,8	100,6	108,2	107,1	106,9	107,4	0,280	0,210	
Luglio	107,1	111,3	105,6	112,8	105,4	101,2	116,6	83,7	100,9	108,2	107,1	106,8	107,3	0,093	0,070	
Agosto	107,0	111,5	105,5	112,8	105,4	101,2	118,5	82,7	101,6	108,2	106,8	106,8	107,5	-0,093	-0,070	
Settembre	107,2	111,5	105,7	112,8	105,5	101,3	115,6	82,4	101,0	108,9	107,2	106,8	107,1	-0,093	-0,070	
Ottobre	107,2	111,6	105,9	114,0	105,5	101,3	114,9	82,7	101,1	110,1	107,3	106,9	107,2	0,093	0,070	
Novembre	107,8	111,6	105,9	114,0	105,5	101,3	113,5	83,4	100,7	110,1	106,6	106,9	107,0	0,187	0,140	
Dicembre	107,9	111,6	105,9	113,9	105,5	101,3	113,6	83,7	101,1	110,1	106,3	106,8	107,0	-0,093	-0,070	
<b>Media annua</b>	<b>107,7</b>	<b>111,5</b>	<b>105,7</b>	<b>114,0</b>	<b>105,4</b>	<b>101,3</b>	<b>115,2</b>	<b>83,9</b>	<b>101,0</b>	<b>108,7</b>	<b>106,6</b>	<b>106,9</b>	<b>107,2</b>	<b>1,002</b>	<b>0,752</b>	
<b>Gennaio 2015</b>	108,5	111,6	105,8	113,4	105,5	101,5	110,2	83,8	100,5	110,1	106,3	106,9	106,5	-0,746	-0,559	
Febbraio	109,2	114,9	105,8	113,6	105,5	101,6	110,9	83,8	100,9	110,1	106,4	107,0	106,8	-0,373	-0,280	
Marzo	109,0	115,0	105,9	113,7	105,6	101,7	112,3	83,2	100,4	110,1	106,7	107,0	107,0	-0,187	-0,140	
Aprile	108,9	115,0	105,9	112,8	105,6	101,7	112,8	82,3	101,0	110,1	107,6	107,0	107,1	-0,279	-0,209	
Maggio	109,0	115,1	106,0	112,8	105,6	101,7	113,4	81,7	100,6	110,1	108,2	107,0	107,2	-0,093	-0,070	
Giugno	109,0	114,8	106,0	112,8	105,6	101,8	113,6	81,4	101,0	110,2	108,4	107,0	107,3	-0,093	-0,070	
Luglio	107,9	114,8	106,0	112,6	105,6	101,8	114,3	80,4	102,1	110,2	108,2	107,0	107,2	-0,093	-0,070	
Agosto	108,0	114,9	106,0	112,6	105,6	101,8	114,9	82,0	102,4	110,2	108,0	106,9	107,4	-0,093	-0,070	
Settembre	108,7	114,9	106,2	112,6	105,7	101,8	111,7	82,6	101,0	110,9	108,6	107,1	107,0	-0,093	0,093	
Ottobre	109,1	114,9	106,4	113,5	105,7	101,8	111,1	82,6	101,3	111,5	109,0	107,1	107,2	0,000	0,000	
Novembre	109,4	115,0	106,4	113,7	105,8	101,7	110,3	83,0	100,9	111,5	107,7	107,0	107,0	0,000	0,000	
Dicembre	109,1	114,8	106,4	113,7	105,8	101,7	110,1	84,0	101,8	111,5	107,6	106,9	107,0	0,000	0,000	
<b>Media annua</b>	<b>108,8</b>	<b>114,6</b>	<b>106,1</b>	<b>113,2</b>	<b>105,6</b>	<b>101,7</b>	<b>112,1</b>	<b>82,6</b>	<b>101,2</b>	<b>110,5</b>	<b>107,7</b>	<b>107,0</b>	<b>107,1</b>	<b>-0,171</b>	<b>-0,128</b>	

A partire da gennaio 2011 i numeri indice non sono più calcolati su base 1995=100, ma con base 2010=100 e, quindi, il calcolo della variazione percentuale intercorsa tra un mese qualsiasi del periodo 1996 - 2010 e un mese qualsiasi del 2011 deve essere fatta come nell'esempio di seguito presentato:

numero indice generale di gennaio 2011	101,2	
numero indice generale di gennaio 2010	136,0	
coefficiente di raccordo tra le basi 1995 e 2010	1,373	
$101,2:136,0 \times 1,373 \times 100 - 100$	2,167	arrotondato a 2,2

**INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE DEL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO A PREZZI CORRENTI**

(base 2010=100) per settore merceologico e forma distributiva

Periodo	Alimentari		Non alimentari		Totale	
	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici
<b>2012</b>						
Novembre	99,0	88,0	96,1	93,0	97,7	92,0
Dicembre	123,2	120,9	138,7	129,0	130,0	127,5
<b>2013</b>						
Gennaio	93,2	85,7	90,8	89,5	92,2	88,8
Febbraio	89,6	81,0	75,7	74,3	83,6	75,5
Marzo	108,9	95,0	87,9	86,7	99,8	88,3
Aprile	97,0	88,5	88,0	89,6	93,1	89,4
Maggio	101,8	91,7	94,0	94,7	98,4	94,1
Giugno	100,8	88,8	90,6	89,8	96,4	89,6
Luglio	103,4	100,0	95,8	101,7	100,1	101,4
Agosto	103,9	103,1	93,9	78,2	99,5	82,8
Settembre	100,1	89,4	94,4	88,1	97,6	88,3
Ottobre	103,8	94,2	99,2	98,5	101,8	97,7
Novembre	101,6	86,1	98,3	91,4	100,2	90,4
Dicembre	120,6	117,2	134,0	125,9	126,5	124,3
<b>2014</b>						
Gennaio	93,9	83,0	92,0	87,4	93,0	86,6
Febbraio	89,2	79,3	75,4	73,2	83,2	74,3
Marzo	101,5	88,6	85,9	85,8	94,7	86,3
Aprile	104,8	91,5	89,1	89,5	98,0	89,8
Maggio	102,0	90,5	94,1	93,8	98,5	93,2
Giugno	99,1	84,4	89,7	86,6	95,0	86,2
Luglio	101,6	95,8	95,3	100,1	98,9	99,3
Agosto	100,5	97,8	92,2	76,0	96,9	80,0
Settembre	100,3	89,1	93,7	87,1	97,4	87,5
Ottobre	103,6	92,8	99,0	96,8	101,6	96,1
Novembre	100,5	81,9	98,4	88,7	99,6	87,5
Dicembre	122,0	117,0	134,1	125,4	127,3	123,8
<b>2015</b>						
Gennaio	96,8	82,9	95,0	87,0	96,0	86,2
Febbraio	90,2	78,4	75,7	72,8	83,9	73,8
Marzo	103,4	86,6	85,9	84,7	95,7	85,1
Aprile	104,1	90,3	90,0	89,8	104,1	90,3
Maggio	103,3	88,6	95,8	93,0	100,0	92,2
Giugno	101,4	86,4	90,0	88,0	96,4	87,7
Luglio	105,9	96,1	97,8	100,1	102,4	99,3
Agosto	103,1	97,4	93,4	76,6	98,9	80,5
Settembre	103,5	88,9	96,2	87,3	100,3	87,6
<b>Ottobre (*)</b>	<b>105,8</b>	<b>92,8</b>	<b>101,4</b>	<b>98,5</b>	<b>103,9</b>	<b>97,4</b>

(\*) dati provvisori

**Nota indice vendite**

A partire dai dati riferiti a gennaio 2013 gli indici delle vendite al dettaglio sono diffusi nella nuova base 2010=100, di conseguenza i dati riferiti agli anni 2011 e 2012 sono stati rivisti nella nuova base

L'aggiornamento periodico della base di riferimento degli indici delle vendite è necessario per tenere conto dei cambiamenti che riguardano la struttura del settore del commercio al dettaglio con l'obiettivo di mantenere elevata la capacità degli indicatori di rappresentare l'andamento delle vendite.

